

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Specialistica in
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE



L'ADOZIONE DI MINORI IN CASI PARTICOLARI:
UNO STUDIO SUL TERRITORIO AULSS N. 16
(PADOVA)

Relatore: Prof.ssa BARBARA SEGATTO

Correlatore: Dott.ssa MICHELA FRANCHETTI

Laureanda: ALESSANDRA MOCCI

matricola N. / 1014419

A.A. 2013/2014

INDICE

INTRODUZIONE

LEGAMI SCISSI E RICOMPOSTI.....	5
---------------------------------	---

CAPITOLO UNO

UNA CORNICE SOCIODEMOGRAFICA. TRASFORMAZIONI CULTURALI E NUOVE

FAMIGLIE.....	11
1.1. LA CRISI DELL'ISTITUZIONE MATRIMONIALE.....	12
1.2. L'AUMENTO DELL'INSTABILITÀ CONIUGALE.....	17
1.3. L'INCREMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI.....	19
2. DA UN UNICO MODELLO DI FAMIGLIA A UNA PLURALITÀ DI FORME FAMILIARI.....	20
2.1. LE NUOVE FAMIGLIE IN ITALIA.....	22
2.1.1. LE FAMIGLIE STRANIERE E LE FAMIGLIE MISTE.....	22
2.1.2. LA FAMIGLIA MONOGENITORIALE.....	24
2.1.3. LA FAMIGLIA RICOMPOSTA.....	25
CONCLUSIONI.....	27

CAPITOLO DUE

LA FAMIGLIA RICOMPOSTA.....	29
1.1. CENNI STORICI E DEFINIZIONE.....	30
1.2. RISVOLTI PSICOLOGICI: IL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA RICOMPOSTA.....	33
1.2.1. LA SEPARAZIONE COME PRELUDIO DELLA RICOMPOSIZIONE FAMILIARE.....	33
1.2.2. AFFRONTARE E SUPERARE LA SEPARAZIONE ATTRAVERSO LA SCISSIONE TRA CONIUGALITÀ E GENITORIALITÀ.....	35
1.2.3. DOPO LA SEPARAZIONE.....	36
1.2.4. MADRI SOLE: UN PO' MAMME UN PO' PAPÀ.....	38
2. IL PASSAGGIO DA FAMIGLIA MONOGENITORIALE A FAMIGLIA RICOMPOSTA: POSSIBILI MODALITÀ DI RELAZIONE TRA EX CONIUGI E NUOVO NUCLEO FAMILIARE.....	42
2.1. I MINORI E IL NUOVO PARTNER DEL GENITORE AFFIDATARIO.....	43
2.2. LA NASCITA DI FIGLI DELLA NUOVA COPPIA E IL RAPPORTO TRA FRATELLI ACQUISITI.....	44
CONCLUSIONI.....	45

CAPITOLO TRE

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ACCEDERE ALL'ADOZIONE DI MINORE IN CASI

PARTICOLARI.....	47
1.1. LE COORDINATE GIURIDICHE DELL'ADOZIONE DI MINORE IN CASI PARTICOLARI.....	47
1.2. LA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 "DIRITTO DEL MINORE A UNA FAMIGLIA".....	48

2. LE MODIFICHE ALLA LEGGE 184/83.....	50
2.1. LA CONVENZIONE DE L’AJA SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE RATIFICATA IN ITALIA CON LEGGE 31 DICEMBRE 1998, N. 476.....	50
2.2. LA LEGGE N. 149 DEL 28 MARZO 2001 “MODIFICHE ALLA LEGGE 184/83 RECANTE DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO DEI MINORI, NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE.....	53
3. L’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 184/83 “L’ADOZIONE DI MINORE IN CASI PARTICOLARI”	55
3.1. LE DIFFERENZE PRINCIPALI RISPETTO ALL’ADOZIONE LEGITTIMANTE.....	58
CAPITOLO 4	
LA RICERCA.....	63
1.1. IL CONTESTO DELLA RICERCA: L’EQUIPE ADOZIONI DELL’AZIENDA ULSS N. 16 DI PADOVA.....	63
1.2. LE PERSONE CHE ACCEDONO AL SERVIZIO.....	64
1.3. LA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER IL TRIBUNALE PER I MINORENNI NEI CASI DI ADOZIONE EX ART. 44.....	65
1.4. GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA.....	68
1.5. I METODI E GLI STRUMENTI.....	68
2. I SOGGETTI.....	68
3. I RISULTATI.....	71
3.1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE E SOCIALI DEI SOGGETTI.....	71
3.2. LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO L’ASSENZA DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI NATURALI NEL CONTESTO FAMILIARE DEL MINORE.....	77
3.3. LE MOTIVAZIONI ALL’ADOZIONE.....	79
3.4. LA FASE DEL CICLO DI VITA IN CUI VIENE AVANZATA LA RICHIESTA DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.....	80
4. LE FASI NELLE QUALI LA FAMIGLIA RICORRENTE ESPRIME DIFFICOLTÀ NELLA RIELABORAZIONE DELLA PROPRIA STORIA.....	81
4.1. IL NON RICONOSCIMENTO DEL MINORE DA PARTE DEL PADRE BIOLOGICO E ABBANDONO PATERNO DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI.....	81
4.2. LA SEPARAZIONE E IL DOPPIO RUOLO GENITORIALE DELLA MADRE.....	81
4.3. LA FIGURA DEL PADRE ADOTTIVO.....	82
4.4. L’ADATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO AI NUOVI CONFINI FAMILIARI.....	83
5. I VISSUTI DEL MINORE NELLE RELAZIONI DEGLI OPERATORI.....	85
5.1. LE RAGIONI SOTTOSTANTI LA FATICA DEL RACCONTO DELLA VERITÀ.....	86
6. COMMENTO: CARATTERISTICHE, RISORSE E CRITICITÀ PECULIARI DELLE FAMIGLIE RICORRENTI GIUNTE AL SERVIZIO.....	92

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	97
ALLEGATI	
#1 - TABELLA DATI FAMIGLIE RICORRENTI GIUNTE AL SERVIZIO	101
#2 - TABELLA INFORMAZIONI RELATIVE AL BAMBINO COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO GIURIDICO.....	116
LEGENDE.....	124
BIBLIOGRAFIA.....	127

INTRODUZIONE

LEGAMI SCISSI E RICOMPOSTI

In questi anni la realtà adottiva in Italia ha subito profondi mutamenti: dalla Legge 5 giugno 1967, n. 431 all'attuale Legge 4 maggio 1983, n. 184 le differenze si scorgono soprattutto nella *ratio* di tali normative. Infatti, mentre nella prima l'Adozione è intesa in termini materiali e di convenienza economica (si trattava in sostanza di un passaggio di beni da un adulto ad un altro anche se venivano coinvolti soggetti minori di età) la seconda ha fatto propri importanti principi relativi ai diritti del minore, integrati grazie alle modifiche del 1998 (sulla linea dei principi dettati dalla Convenzione de L'Aja svoltasi nel 1993) e del 2001. In particolare, è bene sottolineare la maggiore centralità del bambino nell'espletamento di provvedimenti giuridici entro cui viene coinvolto, il suo diritto a vivere all'interno della sua famiglia o di una famiglia che possa garantirgli le cure e gli affetti necessari, la tutela del suo prioritario interesse come principio cardine su cui ruota l'effettivo successo degli interventi in quanto garantiscono una sua serena e armoniosa crescita in relazione al vissuto doloroso e drammatico che spesso accompagna le vicende adottive nonché il passaggio concettuale da *richiesta* all'Adozione a *disponibilità* all'Adozione da parte della coppia aspirante. Ma l'aspetto su cui la tesi intende focalizzare l'attenzione è una recente modifica (avvenuta con la riforma del 2001) che introduce un istituto adottivo *non-legittimante*, ovvero l'Adozione di minore in casi particolari. Considerando che l'Adozione è un istituto giuridico ma anche un fenomeno umano e sociale che si inserisce in un "qui e ora" complesso, caratterizzato dalle trasformazioni culturali, sociodemografiche, dall'evoluzione del sistema dei valori e degli stili di vita è utile identificare le peculiari motivazioni sottostanti alle richieste adottive. In questa sede si analizzeranno le domande di Adozione in casi particolari attraverso un lavoro di ricerca che possa analizzare il fenomeno nel tempo e possa individuare eventuali cambiamenti e caratteristiche. Nello specifico si intende sostenere l'ipotesi secondo cui l'aumento di tali domande adottive (rispetto al costante numero di domande adottive ordinarie) riscontrato dall'Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova sia riconducibile alle odierne evoluzioni sociali, culturali e demografiche della famiglia, vista come "nuova" in quanto si integra di nuove importanti transizioni scaturite da eventi attuali come il non riconoscimento del minore, la separazione e il divorzio, l'incremento dei flussi migratori e dall'emergere di vissuti personali che si sono sviluppati a partire da situazioni familiari nuove che in passato non esistevano o che venivano affrontate con altre modalità di azione. Ciò determinerebbe importanti

cambiamenti in relazione ai moderni ruoli di madre e padre e al modo attraverso cui vengono identificate e gestite le responsabilità genitoriali, i livelli di parentela e di cura. Quello che, inoltre, preme sottolineare in tale elaborato è la necessità di affrontare questi cambiamenti nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore e nei confronti di un concetto di genitorialità che supera i confini tradizionali di famiglia. Da un punto di vista teorico si intende fornire uno spunto di riflessione riguardo la necessità di salvaguardare le relazioni familiari e, soprattutto, la relazione genitori-figli nonostante il sopraggiungere di eventi critici, come la separazione e la ricomposizione familiare e fornire, inoltre, una nuova lettura del genitore acquisito/non-di-sangue come risorsa e non come ostacolo. D'altronde, l'Adozione di minore in casi particolari non determina lo scioglimento del legame genitoriale biologico, dunque questo livello di parentela coesiste insieme al nuovo livello di parentela acquisito: ciò dà luogo ad un sistema di parentela allargato e "non tradizionale" in cui è necessario sostenere le nuove figure di cura e allevamento. Silvia Mazzoni (2002) ben esprime le motivazioni sottostanti alla necessità di sostenere le relazioni familiari fin dai primi momenti e a prescindere dalla struttura familiare considerata, in quanto converge insieme ad altri autori sull'idea che "la qualità delle relazioni reali fra il bambino e i suoi partner abbia un ruolo determinante per lo sviluppo della persona" (Mazzoni, 2002, pag. 83).

In sintesi, nel confrontarsi con questa particolare tematica nonché sfida sociale attuale, l'Assistente Sociale svolge funzioni di aiuto, sostegno, promozione atte a individuare e a sviluppare le risorse personali, emotive, materiali che le persone hanno a disposizione nell'affrontare i compiti quotidiani ed esistenziali¹; è, inoltre, suo compito interpretare in chiave socio-assistenziale i bisogni personali e sociali espressi dalle famiglie (sia in modo diretto che indiretto) affinché individuare possibili criticità e impostare interventi personalizzati realmente confacenti alle esigenze delle persone.

L'ipotesi che la presente tesi intende dimostrare riguarda la teoria secondo cui l'Adozione di minore in casi particolari riguarda in modo peculiare l'esperienza della ricomposizione familiare.

Dunque, in funzione della necessità di analizzare, monitorare, approfondire la conoscenza riguardo le domande adottive in questione si è voluto avviare un lavoro di ricerca sociale su un campione di nuclei familiari residenti nel territorio interurbano della provincia di Padova

¹ Con l'espressione *impegni esistenziali* si fa riferimento alle risposte che le persone mettono in atto quando si trovano ad interagire con situazioni di vita, come crescere in una famiglia, iniziare un lavoro, sposarsi, avere dei figli, separarsi, ricostituire una famiglia, affrontare la malattia o la morte.

che avanzano questa tipologia di domanda di Adozione, poiché è apparso opportuno, sulla base del fatto che si tratta di un istituto introdotto recentemente e che implica profonde trasformazioni sociali e culturali, osservare il lavoro svolto in passato e nel presente per coglierne eventuali differenze e peculiarità. Con ciò si intende avviare un processo conoscitivo volto a analizzare la realtà esistente per evidenziare quali possano essere le linee di azione da attuare durante il processo di aiuto. Infatti, i processi di trasformazione sociodemografica, la complessità dei bisogni e la loro mutabilità nel tempo e nello spazio richiedono nuove e specifiche conoscenze per poter valutare il cambiamento e prevenire possibili risvolti. È significativo che il procedimento metodologico del Servizio Sociale si basa sulla sequenza “prassi-teoria-prassi” in quanto il suo intento conoscitivo non si esaurisce con la “conoscenza per la conoscenza” ma con una “conoscenza orientata all’azione” (Dal Pra Ponticelli & Pieroni, 2006, pag. 160), ovvero, in altri termini, una “conoscenza in funzione di una utilizzazione” (M. Dal Pra Ponticelli, 1985, pag. 14)². Nello specifico, questo studio ha avuto il fine di delineare le caratteristiche principali di questa tipologia di famiglia per avere le basi su cui impostare un sistema di risorse efficace e rispondente alle esigenze manifestate, così da ovviare ai sensi di solitudine e inadeguatezza che questi nuclei possono provare nel corso del loro sviluppo; di identificare le peculiarità, sia nei risvolti positivi che negativi, affinché conoscere le potenzialità possedute e, eventualmente, sviluppare quelle che tendono a restare sommerse. Sulla base di quanto emerso, tali famiglie si caratterizzano per avere una storia travagliata in cui sono intercorsi eventi critici e tipici dell’era contemporanea come la separazione coniugale e la ricomposizione familiare. L’introduzione di più livelli di parentela e di un modello di genitorialità acquisita avvicinano i nuclei familiari ricomposti all’esperienza dell’Adozione. Aprendo una parentesi, si può affermare che, analogamente alle famiglie che giungono ad avanzare una richiesta di Adozione ordinaria, tali nuclei familiari accedono al Servizio portandosi dentro un vissuto doloroso e il ricordo di una storia non facile da rielaborare. La differenza, tuttavia, consiste nelle ragioni che hanno determinato il sorgere di questa sofferenza: nelle Adozioni ex art. 44 il nucleo familiare ha subito una rottura causata dalla volontà da parte del padre biologico di non affrontare la genitorialità – scelta che ha provocato la scomparsa del padre nei primi anni di vita del bambino, l’acquisizione del doppio ruolo genitoriale nei confronti della madre e la conseguente formazione di una famiglia monogenitoriale. Le aree di disagio che, dunque, in questa situazione devono essere

² Esso si articola in: analisi della realtà (prassi), confronto con le conoscenze teoriche e con i modelli teorico-pratici ritenuti più adeguati alla realtà che si sta analizzando (teoria), formulazione di un progetto in base alle ipotesi prospettate e alla sua attuazione (prassi) (M. Dal Pra Ponticelli & G. Pieroni, 2006, pag. 160).

monitorate concernono i vissuti della madre e del bambino: la separazione coniugale, l'abbandono, l'assenza della figura genitoriale maschile nel lavoro di cura e allevamento del figlio. Nell'Adozione ordinaria (nazionale o internazionale) le coppie richiedenti, invece, vivono un dolore scaturito dai percorsi, talvolta durati anni, di ricerca di un figlio biologico (J. Galli & F. Viero, 2005). La delusione di tale esperienza, ovvero del fallimento della procreazione, determina un carico di sofferenza non elaborata che è necessario portare alla luce tramite un lavoro d'integrazione personale e di coppia, realizzabile mediante un momento di riflessione che funga da supporto all'integrazione degli aspetti emozionali e di pensiero necessari per affrontare le peculiarità proprie dell'Adozione (Ibidem, pag. 13). All'interno dell'Equipe Adozioni di Padova, gli operatori hanno maturato strategie operative consolidate e funzionali per le coppie aspiranti all'Adozione mentre per quanto riguarda l'Adozione di minore in casi particolari la strategia operativa è in fase di monitoraggio, poiché solo negli ultimi anni si è assistito ad un intenso aumento del numero delle richieste in questione. Con questo studio, dunque, si intende colmare l'indigenza conoscitiva connessa alle esperienze peculiari di queste famiglie e si affronterà un'analisi approfondita del fenomeno attraverso l'individuazione delle difficoltà emergenti, delle esigenze e dell'eventualità di bisogni sommersi o tenuti nascosti dai protagonisti. Infatti, mentre inizialmente si rispondeva a tali richieste in maniera fluida poiché si trattava di monitorare il presente della nuova convivenza (dove generalmente non venivano riscontrate particolari sofferenze), oggi gli operatori si chiedono se sia necessario elaborare una prassi operativa specifica dal momento che emergono vissuti dolorosi, talvolta aggravati da episodi violenti e drammatici.

Questi vissuti possono essere analizzati traendo spunto dal concetto di ciclo di vita della famiglia, poiché soddisfa l'esigenza di spiegare la complessità e la dinamicità delle relazioni familiari (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002). Già nella famiglia unita ma ancor di più nelle famiglie ricomposte che inoltre accedono all'Adozione di minori in casi particolari, si susseguono e si intersecano cambiamenti a livello individuale, interpersonale, grupale e sociale (Ibidem, 2002) e l'analisi di questi momenti potrebbe favorire una comprensione più puntuale di tali dinamiche tesa a sostenere un aiuto professionale nei confronti di queste famiglie. Infatti, nel momento in cui un evento si verifica nel corso di vita di uno dei membri della famiglia l'intero nucleo familiare necessita di riorganizzarsi e escogitare nuove modalità di interazione e in questo può incontrare difficoltà per cui necessita di essere sostenuto. È importante sottolineare, inoltre, che a seconda del contesto sociale, storico e culturale in cui questi eventi accadono si modificherà il significato attribuito ai

singoli episodi, determinando una minore o maggiore criticità nello sviluppare reazioni e modalità di adattamento. Si pensi ai valori culturali, al sistema delle politiche sociali, ai valori delle religioni, alle differenze etniche che caratterizzano ogni epoca storica; o, ancora, ad avvenimenti sociali che possono destabilizzare l'equilibrio in sé della società, come l'incombere di una guerra, un alto tasso di disoccupazione, un clima di sfiducia, un maggiore o minore benessere economico. Appare necessario, pertanto, analizzare queste dimensioni umane in cui la famiglia in questione si forma ed evolve per comprendere meglio l'esperienza della ricomposizione familiare e dell'Adozione in casi particolari.

La tesi si compone di quattro capitoli così suddivisi: nel primo capitolo verrà analizzato il contesto sociale odierno e le principali trasformazioni socio-demografiche che hanno condizionato il comportamento coniugale e riproduttivo. Infatti, per quanto la famiglia rappresenti quella formazione universale presente in ogni società, essa in base al contesto esterno varia nella forma e nelle relazioni. In particolare, fenomeni quali la disaffezione nei confronti del matrimonio, l'aumento dell'instabilità coniugale, l'incremento dei flussi migratori hanno determinato premesse valide per generare nuovi modelli familiari che si discostano dal modello tradizionale della famiglia, peraltro non riconosciuti a livello giuridico e dunque privi di sostegno sociale. In altre parole si cercherà di sollevare la criticità delle famiglie moderne secondo cui non esistono norme né scritte né tramandate per affrontare la vita di coppia e la genitorialità all'interno di forme familiari che si discostano dal modello tradizionale, situazione vissuta in particolare dalle famiglie di fatto, monogenitore, miste, ricomposte. Nello specifico, si focalizzerà l'attenzione sul funzionamento della famiglia ricomposta in quanto rappresenta la forma familiare che accede con più frequenza all'istituto adottivo in casi particolari. Essa, inoltre, sembra caratterizzarsi per il forte desiderio di superare i rigidi confini tradizionali secondo cui i legami genitoriali biologici siano più legittimi di quelli acquisiti.

Nel secondo capitolo si cercherà di fornire un quadro ancor più dettagliato circa il processo di ricomposizione familiare, soprattutto nella sua dimensione psicologica e relazionale connessa agli eventi dolorosi della separazione e del divorzio. Si presenterà, infatti, grazie ai contributi delle ricerche e delle teorie psicologiche in ambito di terapia familiare³, il ciclo di vita delle famiglie ricomposte e si focalizzerà l'attenzione su quelle fasi che sembrano

³ In particolare questo capitolo è stato elaborato a partire dalle considerazioni degli autori Marisa Malagoli Togliatti & Anna Lubrano Lavadera (2002), Silvia Mazzoni (2002), Vittorio Cigoli (1998).

appartenere in modo peculiare alle famiglie che avanzano domanda di Adozione in casi particolari.

Successivamente, nel terzo capitolo, si proseguirà con l'intento di fotografare tale realtà familiare emergente attraverso la descrizione del provvedimento giuridico che ha introdotto la possibilità di tutelare i rapporti familiari discendenti da questa unione "non tipicamente tradizionale", caratterizzati come si è detto non solo da rapporti di parentela biologica ma anche e, soprattutto, di parentela acquisita. Il provvedimento giuridico in questione è l'Adozione di minore in casi particolari, disciplinato dall'art. 44 della legge 184/83 e introdotto recentemente con la riforma del 2001. Il fatto che sia stata utilizzata la forma dell'Adozione risponde alla necessità di ufficializzare i rapporti di filiazione nelle situazioni *particolari* in cui è presente un bambino – titolare di diritti unici in quanto minore di età – e di sostenere la genitorialità acquisita col fine ultimo di garantire il diritto del bambino di vivere all'interno di una famiglia.

Dopo questa descrizione della famiglia ricomposta, nei suoi risvolti sociali, personali e giuridici si passerà a confrontare il sapere teorico con ciò che avviene nella pratica. Nel quarto capitolo, infatti, si entrerà nel vivo della ricerca e dei suoi risultati. Innanzitutto, si offrirà una presentazione generale dell'Ente presso cui tale ricerca è stata svolta, in quanto rappresenta il Servizio dove confluiscono le richieste di Adozione in casi particolari. Successivamente, verrà posto l'accento sulle caratteristiche delle famiglie ricomposte che accedono all'Equipe Adozioni di Padova per avanzare l'istanza adottiva ex art. 44 l.184/83, in modo da generalizzare le principali peculiarità, individuare le zone d'ombra che necessiterebbero di un intervento di riconoscimento e di valorizzazione delle risorse genitoriali. In appendice, inoltre, si presenteranno, nel totale rispetto della privacy dei protagonisti coinvolti, i dati utilizzati per elaborare tale ricerca.

Per concludere si rifletterà sugli aspetti salienti del modello genitoriale che prende forma nella famiglia ricomposta che accede all'Adozione in casi particolari col fine di individuare le risorse e le criticità e aprire uno spazio di riflessione sia nei confronti degli operatori che dei protagonisti coinvolti.

CAPITOLO UNO

UNA CORNICE SOCIO-DEMOGRAFICA.

TRASFORMAZIONI CULTURALI E NUOVE FAMIGLIE

In Italia, la famiglia è attualmente soggetta a profondi cambiamenti condizionati dal mutamento socio-culturale che attraversa il nostro sistema societario; ciò è visibile nell'emergere di nuovi fenomeni sociodemografici e modelli comportamentali che si presentano con intensità diversa secondo il territorio, le aree culturali e le fasce sociali, determinando sostanziali trasformazioni nelle forme e nelle strutture familiari: aumentano le unioni libere, i divorzi, i genitori soli, le famiglie composte da single non vedovi e le famiglie ricomposte (Istat, 2010). In particolare, gli elementi che determinano questi profondi cambiamenti sono considerati i seguenti⁴:

-la diminuzione dei tassi di nuzialità, tendenza alla posticipazione delle nozze e incremento della quota di matrimoni celebrati con rito civile;

-la scarsa natalità (l'Italia è infatti uno dei paesi europei con il più basso tasso di fecondità totale) e l'aumento della quota di nascite fuori dal matrimonio;

-il ritardo nel passaggio alla vita adulta, con conseguente rinvio nel tempo delle decisioni di formazione della famiglia, subordinate alla sicurezza o continuità del lavoro, alla stabilità del reddito, alla ricerca dell'abitazione;

-l'emancipazione femminile, che ha condotto le donne ad una maggiore presa di coscienza del proprio status, collocandole anche al di fuori dell'ambito familiare e differenziando il loro ruolo nella società;

-le maggiori possibilità di spostamenti e di contatti sociali;

⁴ Tali dati sono quelli indicati dal rapporto statistico pubblicato sul sito della Demografia Italiana: <http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.html>

-l'affermarsi di una mentalità maggiormente individualistica rispetto al passato che ha influenzato aspettative e aspirazioni dei singoli soggetti.

Questi fenomeni hanno prodotto nuovi modi di vivere in famiglia e nuove reti di alleanza che si discostano dal modello "tradizionale". Ai fini della tesi, che intende analizzare il fenomeno della ricomposizione familiare e dell'Adozione in casi particolari, si focalizzerà l'attenzione su fattori come la crisi dell'istituzione matrimoniale, l'aumento dell'instabilità coniugale e delle seconde nozze e l'incremento dei flussi migratori. Nel lavoro con le famiglie, infatti, è importante non sottovalutare l'azione di analisi del contesto socio-culturale attuale in cui esse si formano ed evolvono poiché rappresenta un elemento imprescindibile della loro natura. Di fatto, la famiglia è definibile come un sistema aperto, dunque, fortemente influenzato dalle attese non solo individuali/interne ma anche familiari⁵ e sociali/esterne.

1.1. LA CRISI DELL'ISTITUZIONE MATRIMONIALE

L'istituzione matrimoniale gioca un ruolo fondamentale nella comprensione dei comportamenti e dei cambiamenti relativi alla famiglia. Innanzitutto, l'art. 29 della Costituzione la legittima come fondamento della famiglia stessa, determinando una dipendenza strutturale tra questi due istituti che, tuttavia, oggi pare non rispecchiare più i valori e le aspettative della popolazione italiana. Per questa ragione si assiste alla nascita di molteplici forme familiari che si discostano dal modello tradizionale di famiglia fondato sul matrimonio.

L'ipotesi consiste nell'affermare che il matrimonio, in particolare quello celebrato con rito religioso, non rappresenta più la prerogativa fondamentale per formare un nucleo familiare e impostare il clima delle cure e degli affetti per la fase di allevamento della prole nonché segnare l'inizio della vita adulta, ma diventa sempre più un contratto fra pari e sempre meno una condizione per avere figli (Salvini & De Rose, 2011). A fronte delle attuali trasformazioni sociodemografiche, la famiglia si inserisce in una dimensione economica e socioculturale che ne condiziona la struttura, dunque, considerare ideale un solo modo di fare famiglia rappresenterebbe un limite e un disegno falsato delle caratteristiche della popolazione italiana col rischio di impostare delle politiche sociali non rispondenti ai bisogni reali.

⁵ Con ciò si fa riferimento alle aspettative e alle regole tramandate attraverso le generazioni circa i reciproci ruoli familiari, ovvero i miti condivisi e sostenuti da tutti i componenti della famiglia (Cfr. Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 28).

Volgendo lo sguardo al passato si può affermare che il matrimonio fosse un vero e proprio rito di passaggio strettamente connesso al background culturale italiano improntato sulla religione cattolica, la quale scandiva le tappe della vita sociale di ciascun individuo senza tenere conto della volontà personale. Questa scelta, dunque, si configurava come elemento essenziale del costume italiano e parte integrante dell'identità sociale che permetteva l'integrazione alla comunità di appartenenza, perciò era quasi automatico aderire ed effettuare inconsciamente questo passaggio, soprattutto in un periodo storico in cui la famiglia veniva considerata in maniera rigida ed era il capofamiglia a gestire l'uscita dei figli dal nucleo familiare di origine. Tuttavia, a partire dalla metà degli anni Sessanta, questa tendenza ha cominciato a ridursi e la vita sociale è stata gestita in modo più consapevole da parte dei singoli individui. La scolarizzazione di massa, l'emergere dei movimenti collettivi, tra cui il femminismo, che hanno messo in discussione l'autoritarismo patriarcale e il modello tradizionale di famiglia e, negli anni successivi, il diffondersi di orientamenti rivolti a valorizzare la soggettività individuale e la sfera del privato (Zanatta, 2008) hanno determinato la fine della combinazione matrimonio-famiglia-filiazione in quanto emerge in modo prioritario la volontà del singolo di decidere se formare o meno una famiglia a prescindere dalla propria religione e dall'esistenza di un contratto formale che ne ufficializzi l'inizio. Ciò ha condotto verso un ulteriore aspetto della crisi del matrimonio come istituzione, ovvero il processo di *democratizzazione interna della famiglia* (Mazzoni, 2002), vale a dire il venir meno dei tradizionali rapporti di autorità e di dipendenza tra genere e generazioni (cioè nei rapporti uomo-donna e genitori-figli). Oggi, il matrimonio è percepito come un affare privato che poggia sull'amore e sulla libertà individuale delle persone, poiché le aspettative di felicità della coppia sono legate alla felicità individuale. Anche l'aumento del numero delle separazioni e dei divorzi rende evidente il ribaltamento dei valori e delle esigenze degli individui moderni, sottolineando come nuzialità, comportamento riproduttivo e genitorialità possano svincolarsi l'uno dall'altro ed essere comunque vissuti con serenità e rispetto. Le tabelle seguenti (1, 2 e 3) aiutano a visualizzare in modo più chiaro i mutamenti avvenuti e le caratteristiche che oggi assume l'istituto del matrimonio in Italia e in Veneto, in particolare rispetto ai matrimoni effettivamente celebrati e alla tipologia di cerimonia scelta (religiosa o civile).

Tabella 1. Matrimoni totali celebrati in Italia e in Veneto dal 2005 al 2011 (valori assoluti). Fonte: Istat.it

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Territorio							
Italia	247740	245992	250360	246613	230613	217700	204830
Veneto	19236	18777	19056	18661	16985	16547	15496
Verona	3748	3910	4016	4122	3725	3712	3440
Vicenza	3073	3074	3052	3038	2721	2658	2471
Belluno	716	704	653	664	629	575	598
Treviso	3251	3061	3195	3002	2825	2770	2534
Venezia	4038	3765	3803	3514	3286	3108	3054
Padova	3547	3466	3533	3506	3055	3006	2796
Rovigo	863	797	804	815	744	718	603


Tabella 2. Matrimoni celebrati con rito religioso in Italia e in Veneto dal 2005 al 2011 (valori assoluti).

Fonte: Istat.it

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Territorio							
Italia	166431	162364	163721	156031	144842	138199	124443
Veneto	11320	11013	10976	10463	9273	9265	8142
Verona	2160	2095	2141	2095	1882	1943	1686
Vicenza	1999	1985	1953	1914	1667	1639	1416
Belluno	396	407	380	387	354	322	310
Treviso	2047	1966	1981	1773	1680	1646	1499
Venezia	1890	1828	1790	1653	1434	1394	1308
Padova	2302	2254	2256	2183	1829	1911	1603
Rovigo	526	478	475	458	427	410	320

Tabella 3. Matrimoni celebrati con rito civile in Italia e in Veneto dal 2005 al 2011 (valori assoluti). Fonte: Istat.it

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Territorio							
Italia	81309	83628	86639	90582	85771	79501	80387
Veneto	7916	7764	8080	8198	7712	7282	7354
Verona	1588	1815	1875	2027	1843	1769	1754
Vicenza	1074	1089	1099	1124	1054	1019	1055
Belluno	320	297	273	277	275	253	288
Treviso	1204	1095	1214	1229	1145	1124	1035
Venezia	2148	1937	2013	1861	1852	1714	1746
Padova	1245	1212	1277	1323	1226	1095	1193
Rovigo	337	319	329	357	317	308	283



Graf. 1. Matrimoni celebrati in Italia e in Veneto in relazione al rito (valori percentuali)

Appare significativa la diminuzione dei matrimoni celebrati con rito religioso rispetto all'aumento dei matrimoni celebrati con rito civile (graf. 1). In Italia, nel 2005 il 67% dei matrimoni avveniva con rito religioso rispetto al 33% dei matrimoni celebrati con rito civile; nel 2011 la proporzione varia a favore dei matrimoni civili (39%) e a sfavore di quelli religiosi (61%). In Veneto la tendenza sembra essere la stessa, si assiste, cioè, ad un aumento dei matrimoni civili rispetto ai matrimoni religiosi; nel 2005 la proporzione è 41% e 59%, mentre nel 2011 si registra 47% contro 53%. È da sottolineare, pertanto, che in questo arco di tempo si verifica un calo generale dei matrimoni totali celebrati in Italia e in Veneto. Questa diminuzione può essere collegata ad altri fenomeni socio-demografici come la tardiva fuoriuscita dei figli dal nucleo familiare di origine e il conseguente ritardo nel raggiungere l'indipendenza economica e abitativa da parte dei giovani, all'entrata della donna nel mercato del lavoro che le permette di percepire un reddito proprio ed essere indipendente (soprattutto dall'uomo, che per lungo tempo ha assunto il ruolo di unico "procacciatore di risorse" per il mantenimento della famiglia), o, ancora, al fatto che vi sia meno formalità nello scegliere altri modi di organizzazione domestica e familiare (coppie di fatto; coabitazione tra amici/coetanei in appartamento in affitto). A sostegno di queste ipotesi, pare opportuno considerare che aumenta anche l'età media al primo matrimonio, infatti, nel 2011 per entrambi gli sposi l'età è superiore ai trent'anni, ovvero 35 per gli sposi e 33 per le spose, ovvero circa otto anni in più rispetto ai valori registrati nel 1975 (Cfr. Rapporto Istat, "Il Matrimonio in Italia" – Anno 2009 e dati provvisori 2010).

Da un punto di vista socio-demografico, inoltre, è possibile avere un'idea della crisi dell'istituzione del matrimonio confrontando i dati Istat relativi alla nuzialità e alle caratteristiche degli sposi⁶, attraverso cui è possibile constatare quante coppie si uniscono in seconde nozze. Infatti, nel 2005, tra le coppie italiane che hanno contratto matrimonio l'88% era costituito da coniugi alla prima esperienza matrimoniale mentre sette anni dopo, nel 2012, queste rappresentavano l'84%; lo stesso risultato si ottiene per il Veneto: nel 2005 le coppie costituite da celibi e nubili erano l'85% mentre nel 2012 queste erano l'81% (tab. 4).

Tabella 4. Percentuale di matrimoni per status giuridico. Elaborazioni su dati Istat

COPPIE UNITE IN MATRIMONIO IN ITALIA	VALORI PERCENTUALI					
	ITALIA		VENETO		PADOVA	
	2005	2012	2005	2012	2005	2012
NUBILE - CELIBE	88	84	85	81	87	85
NUBILE - DIVORZIATO	4	6	6	7	5,5	4,9
NUBILE - VEDOVO	0,6	0,5	1	0,4	1	0,3
DIVORZIATA - CELIBE	4	5	5	6	4	6
DIVORZIATA - DIVORZIATO	3	4	3	4	2	3
DIVORZIATA - VEDOVO	0,5	1	0,4	0,4	0,4	0,4
VEDOVA - CELIBE	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
VEDOVA - DIVORZIATO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3
VEDOVA - VEDOVO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3
TOALE	100	100	100	100	100	100

Va inoltre osservato che, oltre alle coppie costituite da nubili e celibi, chi contrae matrimonio in misura più frequente sono quelle costituite da nubili-divorziati, da divorziate-celibi e da entrambi divorziati. Ciò che appare significativo è il fatto che diminuiscono i matrimoni tra celibi e nubili ma aumentano quelli tra divorziati, suggerendo che le persone che si sono sposate nel 2005 probabilmente nel 2012 hanno contratto un secondo matrimonio dopo aver divorziato. Analizzando i dati relativi alla città di Padova si rilevano dei cambiamenti peculiari: al contrario della media nazionale e regionale, nello stesso arco di tempo considerato, il numero di coppie costituite da nubili e divorziati è in calo e aumentano, seppure lievemente, le coppie formate da vedove-divorziati e da entrambi vedovi. Oltre a ciò, si può affermare che, in un'ottica macro-sociologica, tali dati confermano le teorie avanzate inizialmente: in tutta Italia diminuiscono i primi matrimoni, aumenta l'instabilità coniugale e si celebra un numero più alto di seconde nozze.

⁶ L'indagine rileva le principali caratteristiche dell'evento matrimonio e le principali caratteristiche socio-demografiche degli sposi; Fonte: Istat

Per concludere, si può affermare che il matrimonio subisce una crisi poiché ha perso il suo “primato” come forma familiare (Mazzoni, 2002). La famiglia, infatti, generalmente si accosta al desiderio di stabilità, di sicurezza, di ordine e il matrimonio non è più in grado di garantire tale associazione, dal momento che viene percepito più fragile e instabile (in considerazione del fatto che può essere sciolto e, dunque, non rappresenta più un “legame per tutta la vita”). Ciò si riflette anche nel modo di intendere le relazioni affettive, in cui assumono maggiore rilevanza valori quali l’autonomia individuale, la libertà di scelta, le aspettative di felicità personale, l’autorealizzazione (Zanatta, 2008), facendo contemplare la possibilità che il rapporto, a seconda dei desideri e delle esigenze, possa esaurirsi nel tempo. Bauman (2003) afferma che gli uomini e le donne sono “ansiosi di instaurare relazioni, ma al contempo timorosi di restare impigliati in relazioni stabili per non dire definitive” (Bauman, 2003, pag. XI). Dunque, si spiega il motivo per cui ciascun individuo, sulla base delle proprie esperienze e esigenze, non ha un progetto matrimoniale preciso ma lo adatta a queste, generando nuovi modi di vivere la famiglia e le relazioni con il partner. È bene precisare che in Italia, se si fa un confronto con gli altri Paesi europei, il matrimonio continua a rappresentare il modello di organizzazione familiare privilegiato, dunque, si potrebbe affermare che gli italiani non rinunciano al matrimonio ma posticipano l’età al matrimonio e alla genitorialità dando precedenza alla ricerca di un’occupazione lavorativa stabile e prolungando la convivenza nella propria famiglia di origine.

1.2. L'AUMENTO DELL'INSTABILITÀ CONIUGALE

Da un punto di vista empirico, un altro segnale evidente dei cambiamenti in atto nello scenario delle forme familiari è l’aumento dell’instabilità coniugale: basti pensare che nel 2011⁷ per ogni 1000 matrimoni si sono rilevati 311 separazioni e 182 divorzi, mentre nel 1995 se ne contavano rispettivamente 158 e 80. Infatti, “le nuove generazioni affrontano in modo meno rigido e preordinato non solo la scelta del se e quando sposarsi, ma anche del se rimanere sposati” (Salvini & De Rose, 2011, pag. 39).

La legge 1 dicembre 1970, n. 898, ha introdotto in Italia il Divorzio, nonostante una buona parte della popolazione (poco meno della metà) e diversi esponenti politici appartenenti alle correnti democristiane si fossero dichiarati fortemente contrari all’introduzione di questo

⁷ Nel 2011 le separazioni sono state 88.797 e i divorzi 53.806, sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente (+0,7% per le separazioni e -0,7% per i divorzi) (Istat, 2010)

istituto nell'ordinamento italiano. Le accese polemiche resistettero fino al 1974, anno in cui gli italiani furono chiamati a decidere se abrogare o meno tale legge tramite il ricorso al referendum abrogativo, conosciuto come *Referendum sul divorzio*. L'esito si rivelò negativo e la legge rimase in vigore, riformata successivamente con le leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, quest'ultima ha ridotto il periodo di separazione da cinque a tre anni.

Dalla metà degli anni Settanta in poi, dunque, i coniugi poterono richiedere (anche su istanza di parte) lo scioglimento del matrimonio, ovvero la cessazione degli effetti civili, sulla base dell'accertamento da parte del giudice "che la comunione spirituale in santa sede e materiale tra i due coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge in vigore".

Ciò attribuisce maggiore autonomia in capo ai coniugi e permette loro di autodeterminarsi anche all'interno di un vincolo che, per secoli, veniva considerato indissolubile e sacro.

Questa scelta appare oggi difficile - ma allo stesso tempo coraggiosa - soprattutto quando dall'unione coniugale sono nati dei figli⁸. Infatti, un cambiamento di questa portata coinvolge ogni singolo membro della famiglia e necessita di maturità emotiva e di consapevolezza per ridurre al minimo i rischi che potrebbero generarsi dai malumori e dalle tensioni connesse alla separazione. Per siffatti motivi, questo avvenimento non è da sottovalutare e non è da considerare solo nella dimensione personale e di coppia ma anche in una dimensione familiare e sociale. In altri termini, se la coppia giungerà al divorzio, sarà necessario, soprattutto in presenza di figli, gestire con consapevolezza legami intrecciati, ovvero superare la fine coniugale salvaguardando le responsabilità genitoriali (Cigoli, 1998).

Da un punto di vista relazionale e sociale, i coniugi che decidono di interrompere la convivenza dovrebbero essere in grado di "gestire cooperativamente il conflitto" e "ridefinire i confini familiari" (Cigoli, 1998), così che i sentimenti di dolore, rabbia, delusione, impotenza non si riversino inconsciamente sui figli. Quando questo delicato cambiamento non viene elaborato adeguatamente è facile che sorgano nuovi conflitti relazionali da gestire tra ex coniugi e figli stessi, come, ad esempio, la tendenza da parte del coniuge affidatario di escludere l'ex coniuge dalla vita del figlio nell'evenienza in cui cominci una storia sentimentale con un nuovo partner. È importante che questa esperienza venga vissuta nei suoi risvolti positivi, ad esempio godendo di una rete familiare estesa e valorizzando l'esistenza di

⁸ Nel 2011 il 72% delle separazioni e il 62,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio (Istat.it).

sentimenti solidaristici diffusi tra i vari nuclei familiari presenti. Questo atteggiamento è fondamentale poiché tutela l'interesse dei figli soprattutto quando minori di età e, dunque, quando maggiormente bisognosi di cure e affetto. Il fatto di assumere il ruolo di ex coniuge, infatti, non implica e, anzi, non deve determinare la fine del rapporto con i figli, ovvero non significa diventare un "ex genitore".

1.3. L'INCREMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI

In passato, la componente più rilevante dell'andamento demografico italiano veniva rappresentato dall'*emigrazione*, poiché una consistente porzione della popolazione italiana si muoveva verso i paesi dell'Europa Occidentale o delle Americhe spinta dal desiderio di migliorare le proprie condizioni sociali ed economiche. Oggi questa tendenza pare essersi capovolta, infatti, è proprio l'Italia ad essere divenuto un paese di immigrazione, in cui numerosi *stranieri* approdano in cerca di "fortuna" e di migliori condizioni di vita. Le macroaree di provenienza, rilevate sulla base degli studi della Fondazione Ismu, risultano essere l'Europa dell'Est, l'Asia, l'Africa e l'America Latina (Salvini & De Rose, 2011).

In termini statistici, si osserva che dal 2005 al 2011 la presenza straniera rispetto alla popolazione italiana è aumentata di circa il 4%, come è visibile dal grafico 2:




Grafico 1. Incidenza e andamento presenza straniera sul totale della popolazione italiana comparata con la città di Padova (valori percentuali). Fonte: Istat 2011

Anche nella città di Padova si registra questo fenomeno, infatti, sono proprio le regioni settentrionali dell'Italia a registrare una più alta presenza straniera, al contrario delle regioni meridionali dove si rileva un numero nettamente inferiore.

A fronte di questo aumento demografico, si può dedurre che molti cittadini *stranieri* abbiano anche formato una propria famiglia, ad esempio arrivando già con il proprio partner o ricongiungendosi con quest'ultimo dopo essersi stabilizzato sul piano abitativo e lavorativo, o, ancora, unendosi con un cittadino italiano. A seconda della situazione si parlerà di **famiglie straniere** o di **famiglie miste**⁹.

2. DA UN UNICO MODELLO DI FAMIGLIA A UNA PLURITÀ DI FORME FAMILIARI

Tali mutamenti sembrano affondare le radici nell'intensificarsi di un processo culturale legato alla trasformazione dei valori, attraverso cui in tutti i campi della vita sociale il punto di riferimento non è più il gruppo bensì l'individuo – *processo di individualizzazione* o di *nuclearizzazione*. Per questo si osserva la diminuzione del numero delle famiglie estese e la crescente tendenza a costituire più nuclei familiari autonomi (Istat, 2010), a seguito non solo della crescente fragilità coniugale (ad esempio, coniugi divorziati che formano nuclei unipersonali) ma anche della diffusione di forme di vita di coppia e di famiglia che si discostano dalla famiglia fondata sul matrimonio (famiglie di fatto, nascite fuori dal matrimonio). Per questi motivi, la famiglia cambia: diventa più semplice, diminuiscono le nascite anche se la maggior parte delle coppie ha almeno un figlio, ci si sposa di meno e più tardi, aumentano le separazioni e le seconde nozze e il cambiamento avviene in un contesto di evidenti differenze tra le varie regioni italiane (Istat, 2010). Oltre a ciò, non sono da sottovalutare l'aumento delle speranze di vita e le migliori condizioni di salute di uomini e donne.

Dunque, a partire dalla fisionomia del nostro sistema societario attuale, la famiglia si diversifica e, addirittura, si caratterizza per la pluralità di forme che può assumere. Infatti, oltre alla famiglia tradizionale, costituita dalla coppia coniugata con o senza figli, si aggiungono famiglie dai confini più incerti e articolati (“non tradizionali”): aumenta in particolare il numero delle famiglie unipersonali, di fatto (o *more uxorio*), miste, straniere,

⁹ Cfr. Paragrafo 2.1.1.

monogenitore, ricomposte. Questi cambiamenti, inoltre, condizionano la percezione dei ruoli che ogni individuo interpreta nelle diverse età della vita, sia all'interno della famiglia che nell'ambito della rete di relazioni interfamiliari (Istat, 2010). Ad esempio, i ruoli di figlio, genitore, partner, coniuge, persona sola vengono vissute in modo differente rispetto al passato. Si pensi al ruolo del genitore: oggi è meno probabile diventare genitore entro i 30 anni, al contrario del passato in cui basti pensare che nel 1993-1994 le giovani di 25-34 anni che vivevano in coppia con figli erano la maggioranza mentre dieci anni dopo queste rappresentano solo un terzo delle coetanee (Istat, 2010).

Tuttavia, se si confronta lo scenario italiano appena delineato in cui si inseriscono le trasformazioni socio-demografiche e culturali dei modi di fare famiglia con gli altri Paesi dell'Europa, si osserveranno sostanziali differenze, riconducibili principalmente alla peculiarità del modello di Welfare italiano (cosiddetto *mediterraneo*). Ad esempio, emerge come la maggioranza degli italiani continuano a considerare il matrimonio come un valore fondamentale. Confrontando, infatti, i dati italiani con quelli degli altri Paesi, soprattutto quelli nordici, si delinea un attaccamento maggiore verso il matrimonio, nonostante, a livello microsociale, si verifichi una crescente disaffezione nei confronti dello stesso. Anche per quanto riguarda la famiglia, la popolazione italiana dichiara, in misura maggiore rispetto agli altri Paesi europei, che essa costituisce un valore prioritario, "la cosa che conta di più nella vita" (Mazzoni, 2002, pag. 104). Anche per ciò che concerne il valore attribuito ai figli, in Italia tale indicatore raggiunge uno dei livelli più elevati d'Europa (Mazzoni, 2002, pag. 104). Ciò potrebbe spiegare perché il tasso di fecondità delle donne italiane è più basso rispetto a quello delle altre donne europee: proprio l'alto valore attribuito ai figli induce le coppie a non avere figli o ad averne pochi, in modo da offrire loro il massimo delle risorse affettive, sociali ed economiche (Mazzoni, 2002). Nello stesso tempo, tra le nuove generazioni cresce l'assenso verso comportamenti "non tradizionali" come il divorzio e la convivenza *more uxorio* e questo può argomentare la progressiva tendenza (sebbene rispetto agli altri Paesi europei appare essere in ritardo) ad aderire a questi nuovi modelli familiari. È importante sottolineare, inoltre, che anche se è tangibile un sentimento di maggiore accettazione sociale di queste forme familiari "non tradizionali", i giovani italiani ne fanno esperienza relativamente tardi o semplicemente posticipano l'età al matrimonio. Questo comportamento rappresenta una specificità italiana, per la quale, mentre in Olanda, Germania o Svezia i giovani vivono soli o convivono senza matrimonio, in Italia i giovani rimangono

più a lungo nella famiglia di origine e ne escono quando hanno raggiunto una stabilità abitativa e lavorativa o quando, nella maggioranza dei casi, decidono di sposarsi.

2.1. LE NUOVE FAMIGLIE IN ITALIA

2.1.1 LE FAMIGLIE STRANIERE E LE FAMIGLIE MISTE

Le famiglie straniere che giungono sul territorio italiano sono costituite generalmente dalla coppia di coniugi (entrambi stranieri) formatasi direttamente nel paese di origine e, in misura maggiore, da singoli cittadini stranieri che poi si attivano per ottenere il ricongiungimento familiare dei restanti membri della famiglia. In genere, infatti, il *primo-migrante* avvia un riavvicinamento solo dopo un certo numero di anni di permanenza, ovvero quando ha raggiunto una sufficiente tranquillità economica, un'adeguata collocazione abitativa e una sicurezza legata alle pratiche burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno (Salvini & De Rose, 2011). Il fatto, inoltre, che la presenza di famiglie straniere sia in aumento può segnalare un maggiore radicamento e integrazione delle comunità immigrate nel contesto di accoglienza.

Oltre a questa situazione, si osserva anche un aumento del numero delle famiglie miste. I matrimoni misti (in cui uno sposo è italiano e l'altro straniero) ammontano a oltre 20 mila nel 2012 e rappresentano la parte più consistente dei matrimoni con almeno uno sposo straniero (68%) (Istat, 2010). Tra queste famiglie, è interessante rilevare che sono numericamente superiori quelle formate da uno sposo italiano e da una sposa straniera, mentre le donne italiane sembrano essere meno propense ad unirsi in matrimonio con uno sposo straniero. In entrambi i casi emergono comunque delle preferenze rispetto alla nazionalità dei partner stranieri: gli uomini italiani, infatti, prediligono spose provenienti da paesi dell'Europa centro-orientale (Romania, Ucraina, Moldavia, Polonia, Albania, Russia) e dell'America Meridionale (Brasile, Venezuela)¹⁰; le donne italiane, invece, si uniscono più spesso con uomini nordafricani (in particolare marocchini e tunisini), seguiti da quelli dell'Europa sia occidentale che centro-orientale (Zanatta, 2008)¹¹.

¹⁰ Gli uomini italiani che nel 2012 hanno sposato una cittadina straniera hanno nel 17,4% dei casi una moglie rumena, nel 10,9% un'ucraina e nel 7,2% una brasiliana (Istat.it).

¹¹ Le donne italiane che hanno sposato un cittadino straniero hanno scelto più spesso uomini provenienti dal Marocco (15%) e dall'Albania (7,8%). Se ai primi si aggiungono i casi in cui la sposa è italiana e lo sposo è tunisino o egiziano la percentuale dei mariti nordafricani nei matrimoni misti sale al 27,3%. Un altro 16% è

Queste famiglie possono formarsi per diversi motivi, dai più romantici a quelli prettamente di convenienza. Infatti, molte unioni sono il frutto del profondo amore reciproco; altre riflettono una forma di *orgoglio etnico*, in cui è forte il bisogno di riscattarsi da una storia di colonialismo attraverso “la conquista” di un compagno occidentale (Zanatta, 2008); infine, il matrimonio con un cittadino italiano da parte di un emigrante straniero può rappresentare una scorciatoia per ottenere la cittadinanza e integrarsi più facilmente nel contesto di accoglienza. Alcuni autori sostengono che il coniuge straniero possa rappresentare un *coniuge di riserva* per soggetti italiani svantaggiati nel mercato matrimoniale (Zanatta, 2008) e, in questo caso, si verificherebbero unioni di reciproca convenienza, che si potrebbero quasi definire di *mutuo-aiuto*. Inoltre, alcune unioni potrebbero essere considerate *riparatrici*, soprattutto quando ad essere immigrato è una donna divorziata con almeno un figlio nato dalla precedente relazione. Queste donne, spinte probabilmente dal desiderio di riscattarsi personalmente e socialmente, migrano nel nostro paese in cerca di lavoro, affidando il figlio ai nonni o ad altri parenti per lui significativi residenti nel paese di origine. È spesso proprio grazie al matrimonio con un uomo italiano e al conseguente raggiungimento di una maggiore stabilità sociale ed economica che la donna avvia il ricongiungimento con il figlio, andando a formare non solo una famiglia mista ma anche una famiglia ricomposta, considerata l’opportunità per una nuova vita felice e unita: infatti, si verrebbe a creare una situazione in cui madre e figlio si allontanano da un paese caratterizzato da miseria e povertà (fonte di brutti ricordi) e il bambino può compensare l’abbandono o l’assenza del genitore biologico facendo la conoscenza di un padre che può garantirgli stabilità affettiva ed economica. La combinazione di questi due elementi (famiglia mista e ricomposta) può offrire ricchi momenti di scambio culturale e familiare ma anche numerose difficoltà, superabili e gestibili mediante il coinvolgimento responsabile dei genitori.

Nelle famiglie miste possono emergere delle difficoltà, rinvenibili in particolare nella scelta degli stili educativi da attuare e nel modo attraverso cui relazionarsi con i figli minori, sia che arrivino in Italia a seguito delle seconde nozze della madre sia che nascano dalla nuova unione, col fine di facilitare la loro integrazione nel territorio italiano. In tutti i casi è molto importante salvaguardare l’identità culturale: il fatto di appartenere a due realtà culturali differenti è da considerare un arricchimento per i figli, i quali devono essere stimolati dai genitori a conoscere e valorizzare le proprie radici culturali (*scelta biculturale*); può capitare,

rappresentato, invece, da mariti “culturalmente più vicini” se si considerano cittadinanze come Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Spagna e Francia (Istat.it).

però, che si creino dei conflitti fra i genitori rispetto alle scelte educative: talvolta la cultura del cittadino immigrato viene considerata un ostacolo all'inserimento e alla promozione sociale dei figli, dunque, in nome di un maggiore benessere del minore, si tende ad educarlo sulla base dei principi culturali del paese ospitante; in altri casi ancora, il genitore immigrato tende ad imporre la sua cultura in nome di una religione e di un ruolo che ritiene predominante (capita soprattutto quando proviene da un paese musulmano) (Zanatta, 2008).

2.1.2. *LA FAMIGLIA MONOGENITORIALE*

La famiglia monogenitoriale – o famiglia con un solo genitore – non costituisce un fenomeno totalmente nuovo e nemmeno provocato unicamente dall'istituto del divorzio. Nel corso degli anni, tuttavia, questo tipo di famiglia sembra essersi connotato proprio per l'aumento dell'instabilità coniugale, frutto di una scelta intenzionale. In passato, invece, le cause principali connesse all'assenza di un genitore nel nucleo familiare si riconducevano ad eventi ineluttabili e subiti (es. vedovanza).

In termini generali, la famiglia monogenitoriale – a prescindere dalla causa della solitudine genitoriale – è quella in cui un “genitore solo vive insieme con almeno un figlio minore di 18 anni” (Zanatta, 2008, pag. 52). È interessante osservare che esiste una prevalenza di genere tra le famiglie monogenitoriali rilevate: la donna, infatti, è il genitore che più frequentemente forma un nucleo familiare di questo tipo (in cifre, più dell'80% - Zanatta, 2008). Le cause che determinano questa situazione si riconducono, in particolare, a due condizioni, ovvero al fatto che le vedove sono più numerose dei vedovi e in quanto, in caso di separazione e divorzio, il minore viene affidato solitamente alle cure esclusive della madre. Se ne deduce che si verifica una femminilizzazione delle responsabilità familiari, anche se ciò sta cambiando in seguito all'entrata in vigore della legge sull'affidamento condiviso (l. 54/2006), attraverso cui le responsabilità genitoriali ricadono equamente in capo agli ex coniugi. Le madri sole con figli minori, inoltre, sono molto più inserite nel mercato del lavoro rispetto alle madri con figli della stessa età che vivono in coppia; in effetti, è possibile riscontrare che le donne che già lavorano in coppia sono più propense rispetto alle casalinghe alla separazione e al divorzio (Zanatta, 2008). Oltre a ciò, le donne lavoratrici possono, in genere, contare sulla propria famiglia di origine, che costituisce una importante rete di sostegno nell'accudire i bambini durante i primi anni di vita (Zanatta, 2008).

2.1.3. LA FAMIGLIA RICOMPOSTA

Il ricorso alle “seconde nozze” rappresenta una scelta frequente e sempre più accettata socialmente dalla popolazione italiana, a fronte della maggiore accettazione dell’istituto del divorzio e di una più libera gestione dei rapporti privati tra pari. Così, l’interruzione del vincolo matrimoniale può segnare l’inizio di una nuova storia sentimentale e familiare e dare origine a una famiglia ricomposta, denominata anche *famiglia ricostituita*, *famiglia aperta*, *nuova famiglia estesa* o *costellazione familiare ricomposta* (Zanatta, 2008). Premesso ciò, si potrebbe asserire che la “famiglia ricomposta” è una “famiglia plurinucleare”, composta da più nuclei che estendono i confini familiari originali e creano legami acquisiti; in concreto appare formata da una coppia convivente, sposata o non sposata, in cui almeno uno dei due partner proviene da un precedente matrimonio o rapporto di fatto interrotto per morte, separazione o divorzio; da questa precedente unione, inoltre, può essere nato almeno un figlio e potrebbero nascerne altri a seguito della nuova unione.

Si osserva che questa tipologia di famiglia appare molto complessa sotto il punto di vista della struttura e delle relazioni interpersonali che vanno a collocarsi nella costellazione familiare: è inevitabile che una situazione così ricca di legami ed emozioni generi delle difficoltà da affrontare ma anche dei vantaggi che possono essere sfruttati.

Innanzitutto, la complessità risiede nella quotidianità delle relazioni, ovvero a partire da come ogni singolo membro identifica i confini della propria famiglia: può capitare che in presenza di un figlio minore di due divorziati, il bambino consideri entrambi i genitori naturali la sua famiglia principale, nonostante sia lontano dal genitore biologico non convivente; i genitori, d’altro canto, potrebbero escludere l’ex coniuge dalla loro idea di famiglia e considerare, invece, solo il bambino e i rispettivi nuovi partner. Ciò rende incerta e ambigua la definizione di famiglia e dei suoi confini. Queste criticità, tuttavia, possono trasformarsi in vantaggiosi punti di forza nonché risorse affettive e relazionali se adeguatamente elaborate. Ad esempio, in assenza di un genitore naturale, poiché ad esempio negligente o perché i rapporti si sono allentati nel tempo, questa mancanza può essere compensata da una nuova rete di parentela “acquisita” e da nuove *solidarietà familiari* (Zanatta, 2008); ma anche quando il genitore naturale non convivente è presente nella vita del figlio, si crea una rete di solidarietà familiare solida ed estesa, in cui il numero dei nonni si moltiplica così come potrebbe aumentare quello degli zii e dei cugini.

Un'altra difficoltà, connessa a quanto detto finora, può consistere nell'attribuire i nomi a questi parenti acquisiti, soprattutto quando ci si deve riferire al "genitore sociale – acquisito": come si deve chiamare? Per nome o papà o mamma? E quando il bambino ha un legame positivo con il proprio genitore naturale, come si deve chiamare il genitore acquisito? Emerge, così, il problema della "sovrapposizione" dei ruoli, se così può essere denominato ma che, più generalmente, può essere identificato nella mancanza di norme sociali cui fare riferimento per definire il ruolo del "genitore acquisito". Questo aspetto è di rilevante importanza, in quanto una ponderata definizione del ruolo genitoriale assunto dal nuovo compagno del genitore naturale (preferibilmente, ove possibile, con il coinvolgimento dell'altro genitore naturale) riduce i rischi che la nuova unione possa terminare infelicitamente. È il caso in cui il figlio minore manifesta difficoltà nell'interagire con il "nuovo" genitore, perché deve affrontare "un conflitto di lealtà nei confronti del padre e del nuovo convivente della madre" (Zanatta, 2008, pag. 92): tale difficoltà può essere espressa con un atteggiamento ostile e conflittuale del figlio volto a delegittimare qualunque azione del genitore acquisito, per via della difficoltà di superare l'inesistenza del legame di sangue. Tuttavia, è importante considerare che questo tipo di famiglia, vista la complessità delle relazioni, necessita di un primo periodo di assestamento e adattamento più o meno lungo e impegnativo.

Esiste, però, una sostanziale differenza tra famiglia ricomposta in cui il genitore naturale non convivente esiste e partecipa alla nuova vita del figlio, rispetto alla famiglia ricomposta in cui, invece, il genitore naturale non convivente è totalmente assente. In questo caso particolare, il genitore acquisito ha diritto ad un riconoscimento e può adottare il figlio del coniuge sancendo un'unione molto più vicina a quella tra genitore biologico-figlio. In questi casi è opportuno ragionare in un'ottica familiare sistemica e ricomposta e, dunque, non si deve cancellare la figura del genitore biologico "scomparso", il quale rappresenta comunque un pezzo di storia intima del bambino che ha diritto di conoscere. Vista la delicatezza degli argomenti, in questo caso il genitore acquisito viene riconosciuto a livello giuridico e acquisisce la potestà genitoriale sul minore, ma il bambino non interrompe i legami con l'intera famiglia di origine. Si tratta del provvedimento legale previsto dall'articolo 44 della legge 184/83, oggetto della nostra ricerca.

In conclusione, la famiglia ricomposta offre una grande varietà di vantaggi sul piano relazionale ma è necessaria una grande cura e determinazione nel gestire tali relazioni, poiché un elemento costante e di notevole peso è il fatto che queste unioni nascono ed esistono per

volontà dei singoli individui che, con la stessa logica, possono decretare una seconda fine e ulteriori sofferenze.

CONCLUSIONI

Dalla presente analisi si evince che la famiglia si caratterizza per l'esistenza di relazioni flessibili, in cui i ruoli familiari non sono fissi e preordinati bensì rinegoziabili in base agli eventi che si verificano nelle diverse fasi del ciclo di vita individuale. Se ne deduce che gli individui moderni che formano una famiglia sono preparati ad affrontare cambiamenti incombenti e, soprattutto, a gestire i risvolti sociali e psicologici connessi.

In conclusione, il contesto sociale in cui la famiglia deve basare il suo funzionamento è caratterizzato da profondi mutamenti socio-demografici, economici, culturali che hanno rivoluzionato la concezione dei rapporti familiari e dei rapporti tra gender e generazioni. La conseguenza sociale è il diffondersi di forme familiari che si discostano dalla famiglia "tradizionale" determinando conseguenze anche nel modo di affrontare momenti critici che nel percorso familiare "tradizionale" non si presentano. Nella realtà dei fatti, tuttavia, sebbene non esista una legittimazione giuridica, tali cambiamenti avvengono continuamente e impegnano nel quotidiano un numero sempre maggiore di persone. Se, in generale, affrontare le fasi del ciclo di vita costituisce un momento critico ciò è aggravato quando si presentano nuove situazioni per le quali non è previsto un modello comportamentale a cui riferirsi, riconoscersi e grazie al quale chiedere un aiuto. Ad esempio, la nascita di un figlio rappresenta un lieto evento e arricchisce la vita intima e familiare dei soggetti coinvolti ma se a questo episodio si aggiunge la separazione dei genitori ciò può cogliere impreparati gli adulti nell'affrontare questo ulteriore cambiamento. Per questi motivi, di fronte al quadro socio-culturale appena delineato e al fine di studiare la famiglia ricomposta è interessante analizzare il fenomeno dell'instabilità coniugale. Infatti, si può affermare che rappresenta un nodo cruciale nel ciclo di vita individuale e familiare meritevole di essere analizzato per via delle implicazioni sociali e relazionali annesse. In particolare, determina la nascita di nuovi livelli di parentela, nuovi stili educativi e nuove modalità di interazione.

Nel capitolo successivo si affronterà la tematica della famiglia ricomposta, dal momento che essa rappresenta una delle tipologie familiari emergenti non pienamente considerata sul fronte delle politiche sociali e che più frequentemente entra in contatto con l'istituto dell'Adozione di minore in casi particolari a causa della necessità di legittimare un legame genitoriale

altrimenti inesistente sul piano giuridico ma che, invece, appare sempre più spesso profondo ed esistente nella quotidianità.

CAPITOLO DUE

LA FAMIGLIA RICOMPOSTA

Il processo di ricomposizione familiare si configura come una peculiare fase del ciclo di vita delle famiglie che affrontano le delicate tematiche della separazione e del divorzio, dell'abbandono o della perdita precoce di uno dei coniugi. Questo processo implica un intenso impegno da parte dei soggetti coinvolti sul piano personale, familiare e sociale volto, in particolare, a ridefinire e legittimare i confini del nucleo familiare. Esse, dunque, presentano una struttura nonché una storia complessa in cui emergono bisogni e vissuti unici, connessi alle peculiari esperienze vissute dai singoli membri coinvolti. Se si analizza il ciclo di vita della famiglia ricomposta emergono eventi nodali che si discostano dall'esperienza comune e che necessitano, pertanto, di essere integrati nel sapere professionale degli operatori chiamati a sostenere tali nuclei nelle loro fasi di transizione. Sarebbe opportuno definire e personalizzare le informazioni, le risorse e i servizi atti a gestire in maniera efficace le esigenze e i timori manifestati. Le criticità nell'affrontarli risiedono in particolare nei risvolti psicologici e sociali che contrassegnano l'esperienza della ricomposizione familiare e che affondano le radici nei vissuti dolorosi della separazione coniugale, del non riconoscimento del minore o dell'abbandono da parte del genitore non affidatario.

In particolare, le difficoltà che la famiglia ricomposta incontra a livello personale riguardano la rielaborazione delle seguenti esperienze:

- il vissuto connesso ai temi della separazione, dell'abbandono e della vita nella famiglia monogenitoriale (bisogno di rielaborare la storia familiare da parte dei protagonisti coinvolti, solitamente madre e figlio);
- la ricomposizione familiare e la formazione della nuova coppia coniugale che non precede l'assunzione del ruolo genitoriale, in quanto almeno uno dei due coniugi ha già un figlio nato da una precedente unione (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002). Questo porta con sé il bisogno di legittimare la nuova unione e di costruire una solida identità familiare in grado di integrare i risvolti psicologici connessi alla precedente esperienza familiare: la nuova coppia si trova contemporaneamente impegnata a costruirsi come tale e nell'allevare i figli in un'ottica di genitorialità acquisita;

- il vissuto personale dei figli che può comprendere conflitti di lealtà, la sensazione di essere trascurati, i cambiamenti indesiderati, i nuovi ruoli educativi (Mazzoni, 2002).

Tali famiglie, inoltre, possono essere scoraggiate dalle difficoltà che incontrano nell'ambiente sociale esterno, come:

- il non riconoscimento dell'esistenza di tipologie diverse di famiglie affettive, felici, solide;
- la mancanza di professionisti preparati ed empatici rispetto all'esperienza della ricomposizione familiare;
- l'assenza di istituzioni legali e finanziarie che riconoscano il valore e il contributo delle famiglie ricomposte (Mazzoni, 2002).

In conclusione, così come le famiglie unite affrontano con maggiore o minore difficoltà i compiti evolutivi che scandiscono il loro ciclo di vita, allo stesso modo le famiglie ricomposte si trovano a doversi riorganizzare (internamente ed esternamente) a seguito degli eventi peculiari che le caratterizzano. Tuttavia, è bene evidenziare che queste ultime possono manifestare una maggiore vulnerabilità nel raggiungere una propria stabilità, in quanto si confrontano con un sistema societario che le nomina ma non le sostiene realmente. In questa dimensione, è necessario aggiornare le professionalità che operano nei Servizi Sociali così che le famiglie ricomposte possano trovare il sostegno che cercano in relazione al particolare ciclo di vita e ai compiti evolutivi che le caratterizzano. Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di approfondirne la conoscenza, dal momento che spesso le loro peculiari esigenze sono state sottovalutate o ignorate dai professionisti e dai ricercatori (Mazzoni, 2002).

1.1. CENNI STORICI E DEFINIZIONE

La famiglia ricomposta può essere definita come quella tipologia di organizzazione familiare dove uno o due adulti che provengono da un precedente matrimonio (o convivenza) formano una nuova unione familiare entro la quale sono presenti uno o più figli avuti dalla precedente relazione. Come già accennato nel capitolo precedente, questa tipologia di organizzazione familiare non è sempre stata originata dall'evento della separazione coniugale, infatti in passato era frequente si verificassero episodi di ricomposizione familiare a seguito delle precarie condizioni di vita e di salute che determinavano spesso la morte prematura di uno dei coniugi/genitori. Tuttavia, il significato che le persone davano a tale evento risultava essere

sostanzialmente differente rispetto a quello odierno e ciò può dimostrare efficacemente come la forma delle relazioni familiari sia fortemente influenzata dal contesto storico e culturale in cui queste si formano e si sviluppano. Ad esempio, prima del XX Secolo il *ri-matrimonio* (Mazzoni, 2002) era visto come una necessaria conseguenza che aveva la funzione di garantire il sostentamento familiare e raramente determinava la nascita di vincoli affettivi paragonabili al rapporto genitore-figlio instauratisi durante il primo matrimonio; nel XX Secolo si configurava come una “famiglia di riscatto” poiché garantiva un “focolare domestico normale” (Théry, 1991) qualora la prima esperienza familiare fosse terminata infelicitamente con il divorzio; infine, dal XXI Secolo ad oggi si aggiunge il principio della pluri-genitorialità.

a) Prima del XX Secolo: la famiglia ricomposta come necessaria conseguenza

In un passato abbastanza lontano (prima del 1900) il motivo per cui si originava una famiglia ricomposta era connesso alla vedovanza precoce e all’immatura perdita di una delle figure genitoriali. Si trattava, dunque, di un evento accidentale, di una “sfortuna” che colpiva certe famiglie piuttosto che altre e nonostante le sofferenze implicate la famiglia doveva essere in grado di provvedere comunque al proprio sostentamento. Per questo la sostituzione del coniuge-genitore era tollerata come una necessaria conseguenza. Ad esempio, gli uomini si risposavano (dopo circa sei mesi) poiché non potevano crescere i figli da soli nel sistema sociale, culturale ed economico dell’epoca; le donne, allo stesso modo, si risposavano per dare un capofamiglia (Mazzoni, 2002). Tuttavia, il fatto di includere una persona estranea nel ménage familiare implicava il sorgere di stereotipi e pregiudizi nei confronti del nuovo coniuge-genitore, la cui presenza metteva in discussione la “tradizionalità” della famiglia. Pertanto, in questo contesto storico e culturale il fenomeno della ricomposizione familiare assumeva un’accezione negativa accentuata dalla concezione religiosa di cui era imperniata la famiglia (secondo cui quest’ultima doveva essere indissolubile e sacra). Infatti, il genitore acquisito era di fatto un “genitore impossibile” poiché gli si imponeva di assumere quel ruolo ma, allo stesso tempo, glielo si negava in quanto non era possibile cancellare l’esistenza del primo matrimonio. I termini “matrigna” o “patrigno”, generalmente usati per riferirsi al genitore acquisito attraverso le seconde nozze, esemplifica esattamente questa contraddizione: si sottolinea che queste persone sono estranee al ménage familiare ma è necessario integrarle per assolvere ai ruoli che una volta spettavano ai “veri genitori”. Nell’immaginario collettivo del tempo, ad esempio, la “matrigna” non sarebbe mai stata in grado di colmare del tutto il vuoto lasciato dalla prima madre: innanzitutto poiché non le

veniva riconosciuto l'istinto materno (non avendo, infatti, generato i figli del coniuge) e, soprattutto, era colpevole di distruggere il ricordo della prima madre. In altri termini, la matrigna, dato che era una seconda moglie, sarebbe necessariamente stata una "madre snaturata" (Ibidem, 2002). Questi pensieri hanno alimentato una cultura del pregiudizio nei confronti dei genitori acquisiti, la cui origine è intrisa di un sentimento di intolleranza generale nei confronti delle seconde nozze, colpevoli di mettere in pericolo l'ideale monogamico della famiglia (principio prettamente cattolico). Oltre a ciò, un'altra importante resistenza che non permetteva la totale accettazione e legittimazione di tali famiglie era il sistema di trasmissione del patrimonio, ovvero il lignaggio. Si aveva il timore, infatti, che i beni del coniuge defunto venissero trasmessi ad un nuovo coniuge anziché essere destinati ai figli di "primo letto" (Ibidem, 2002).

b) Il XX Secolo: la famiglia ricomposta come "riscatto affettivo e sociale"

Col tempo divenne sempre più raro che la solitudine genitoriale fosse originata dalla morte prematura di uno dei coniugi. Infatti, l'incremento della speranza di vita, la crisi dell'istituzione matrimoniale e l'entrata in vigore del divorzio hanno costituito una nuova premessa per la ricomposizione familiare. Dal XX Secolo in poi, la famiglia ricomposta iniziò a formarsi per motivi differenti non più legati alla casualità del fato (morte del coniuge) bensì alla volontà individuale di interrompere un rapporto coniugale e, eventualmente, di vincolarsi in un altro. Inizialmente, nonostante l'introduzione dell'istituto del divorzio nel 1970, le seconde unioni non godettero ugualmente del favore pubblico e delle istituzioni, soprattutto di quelle religiose. Queste ultime, in particolare, a fatica tolleravano la separazione e il divorzio ma non accettavano per niente le seconde nozze, in quanto l'ideale monogamico doveva essere perpetrato anche dopo la separazione attraverso una scelta di castità. La spinta che avviò verso l'accettazione di tali famiglie fu rappresentata dall'allarme provocato dall'incremento delle famiglie monogenitoriali. La famiglia ricomposta, allora, poteva essere nuovamente considerata come una necessaria conseguenza che permetteva ai membri di tali famiglie di godere della felicità di una "famiglia normale" e poter, dunque, superare la crisi provocata dal divorzio. Si può affermare che in questo contesto storico la famiglia ricomposta è considerata in un'ottica positiva poiché assume le sembianze di un "riscatto affettivo e sociale". La differenza sostanziale consiste nel fatto che mentre in passato la famiglia ricomposta era associata ad un evento accidentale che determinava la morte di un coniuge-genitore e poneva fine alla perfezione familiare, con l'introduzione del divorzio la famiglia ricomposta andava a sostituire una famiglia che era stata "imperfetta" e, dunque, le veniva

riconosciuta la conveniente funzione sociale di cancellare il ricordo del primo matrimonio e di diventare la “vera” famiglia per i figli di primo letto. Il vantaggio, dunque, consisteva nel cancellare un passato traumatico e nel ricostruire un “focolare domestico normale” (Théry, 1991). La criticità peculiare, tuttavia, consisteva proprio in questo intento totalizzante di assumere le sembianze di un “nuovo matrimonio perfetto”. Come scrive la sociologa Irène Théry nel libro “Nuove costellazioni familiari” (2002) “più le famiglie ricomposte si caricano del compito di assumere le apparenze di un focolare domestico ordinario più la realtà della loro struttura e del loro funzionamento diviene fonte di diffidenza” (pag. 20). In ragione di questa tendenza e della marginalità assunta rispetto al numero delle altre famiglie, fu considerato per molto tempo un fenomeno deviante che contribuiva ad incrementare la percezione che tali famiglie si configurassero come dei nuclei familiari “strutturalmente a rischio” (Ib., pag. 21).

c) Il presente contemporaneo: la famiglia ricomposta come famiglia plurigenitoriale

Oggi, gli episodi di ricomposizione familiare continuano ad aumentare in modo considerevole e ciò rende più improbabile pensare che si tratti di un fenomeno deviante. Piuttosto, avanza l’idea che tale incremento sia da ricondurre ad un fenomeno più ampio che è quello del mutamento culturale. Sta cambiando, infatti, il modo di organizzare la vita privata e, come descritto nella prima parte, si dà più importanza ai valori dell’autonomia, della libertà personale, dell’autodeterminazione e dell’autorealizzazione. Numerose coppie, dunque, con o senza figli decidono di separarsi e molte di queste, inoltre, decidono di risposarsi, lasciando supporre che si stia percorrendo la strada del superamento definitivo del “tabù” del divorzio e delle seconde nozze. In effetti, il contesto familiare contemporaneo si caratterizza per l’esplosione quantitativa delle famiglie ricomposte (Cfr. Capitolo 1, Paragrafo 2.1.3).

1.2 RISVOLTI PSICOLOGICI: IL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA RICOMPOSTA

1.2.1. LA SEPARAZIONE COME PRELUDIO DELLA RICOMPOSIZIONE FAMILIARE

La separazione coniugale può essere considerata il preludio del processo di ricomposizione familiare e può influire sul modo attraverso cui la nuova coppia imposta e organizza le relazioni all’interno del nucleo ricomposto. Visher e Visher (1990) affermano che tra i fattori di successo delle famiglie ricomposte è basilare elaborare il sentimento di perdita e di

fallimento della precedente unione e raggiungere il divorzio psichico¹² (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002). Questa fase rappresenta un importante punto di partenza che favorisce o meno la costituzione di un nuovo nucleo familiare e la formazione di una nuova relazione di coppia che avvenga in modo consapevole e con una propria identità. Nella letteratura psicologica, l'elaborazione della separazione implica affrontare il divorzio legale e la separazione psicologica, sostenere una fase di riequilibrio e di disponibilità a stabilire nuovi rapporti sociali e affettivi, valutare la validità di un incontro con un nuovo partner ed infine progettare la convivenza ed un nuovo rapporto stabile (Mazzoni, 2002).

È, dunque, prioritariamente nel contesto del divorzio¹³ che oggi avviene il processo di ricomposizione familiare ed è questo il punto di partenza per comprendere i *percorsi biografici* che riguardano una porzione sempre più crescente della popolazione (Mazzoni, 2002). Questa analisi, inoltre, è utile poiché in misura altrettanto crescente aumenta il numero dei bambini coinvolti in tali processi di transizione familiare ed è in questo ambito che il Servizio Sociale deve poter offrire degli interventi efficaci, personalizzati e competenti in risposta ai cambiamenti indotti dalle scelte adulte nei *percorsi biografici dei bambini* (Mazzoni, 2002).

Théry (2002) solleva il problema secondo cui le famiglie ricomposte potrebbero essere percepite come il luogo in cui vengono sacrificati gli interessi dei figli per quello degli adulti, in considerazione dell'ampia libertà lasciata in capo agli adulti di autodeterminarsi nell'ambito della vita privata. Potrebbe preoccupare, infatti, che la precarietà dei rapporti fra adulti si traduca in una precarietà dei rapporti tra adulti e bambini determinando la mancanza di un contesto familiare incondizionato e stabile (Mazzoni, 2002). Per questo motivo, è opportuno che nel processo di ricomposizione familiare si porti attenzione al modo in cui vengono suddivisi i tempi coniugali e genitoriali (Mazzoni, 2002) affinché i coniugi risolvano i "fantasmi" del passato connessi alle precedenti esperienze matrimoniali (e, di conseguenza, ai rapporti con gli ex coniugi) e siano in grado di esercitare in modo consapevole la

¹² A fini conoscitivi pare interessante aprire una parentesi di stampo psicologico sul processo di separazione e divorzio. Tale processo comporta "un'evoluzione delle relazioni familiari sul piano coniugale, su quello genitoriale e su quello che riguarda l'ambiente esterno" (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 146). Può essere utile far riferimento al modello di Bohannan (1973) che prevede sei stadi di elaborazione della separazione: divorzio emotivo, divorzio legale, divorzio economico, divorzio genitoriale, divorzio dalla comunità e divorzio psichico, quest'ultimo considerato il momento in cui le persone separate dovrebbero trovare la loro progettualità individuale, la fiducia nelle proprie effettive capacità, senza più contare sulla presenza del coniuge (per approfondimento cfr. Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 147).

¹³ Piuttosto che nel contesto della vedovanza precoce come avveniva in passato.

genitorialità. In questo modo anche il figlio potrà vivere in un contesto familiare affettivamente stabile che gli possa assicurare affetto, istruzione e mantenimento¹⁴.

1.2.2 AFFRONTARE E SUPERARE LA SEPARAZIONE ATTRAVERSO LA SCISSIONE TRA CONIUGALITÀ E GENITORIALITÀ

La separazione, dunque, può potenzialmente dividere in modo definitivo il nucleo familiare per via della lontananza e della non-convivenza della coppia genitoriale biologica ma questa fase del ciclo di vita, visto il considerevole numero di bambini coinvolti nelle separazioni, necessita di essere rivalutata alla luce dell'importanza che assume la presenza di entrambi i genitori biologici nella vita del piccolo. Uno spunto di riflessione che può aiutare a superare la tensione post-separazione è stato suggerito da Thèry (2002), la quale sottolinea che per poter affrontare la rottura e salvaguardare al tempo stesso il benessere affettivo del bambino è opportuno considerare in maniera separata la coniugalità e la genitorialità. La prima, infatti, è la dimensione relazionale della coppia, mentre la seconda è la dimensione del rapporto genitore-figlio, legame in cui convergono i genitori anche se separati. L'obiettivo è quello di orientare verso una gestione responsabile della separazione coniugale, superando i conflitti e esercitando una genitorialità al plurale. La coppia coniugale, infatti, quando diventa anche coppia genitoriale deve accettare, al momento della separazione, che il rapporto esistente non potrà essere cancellato del tutto (come può accadere per una coppia esclusivamente coniugale) in quanto la presenza di un figlio implica che i singoli individui che compongono la coppia coniugale siano anche genitori nei confronti dello stesso bambino. Il fatto che essi si separino determina la fine della relazione coniugale ma non di quella genitoriale. È ipotizzabile che una grave conflittualità tra ex partner induca in particolare l'uomo a rinunciare al proprio diritto genitoriale in quanto rassegnato dal fatto che la madre abbia la priorità rispetto ai bisogni del bambino. Tuttavia, è necessario che per il bene del piccolo questa conflittualità

¹⁴ Nelle famiglie ricomposte le responsabilità genitoriali non possono essere esercitate sotto lo stesso tetto ma ciò, a maggior ragione, dovrebbe spingere verso l'acquisizione di un modello di genitorialità collaborante e al plurale fra tutti gli adulti coinvolti. Questa rappresenta la ratio della legge 54/06 sull'affidamento condiviso che ha l'obiettivo di incoraggiare i genitori biologici a mantenere un atteggiamento co-responsabile e collaborante nei confronti del bambino nonostante non convivano più, affinché si possa creare un clima familiare sereno e non-conflittuale per il piccolo. Ciò, però, non sempre è possibile perché ciascun membro familiare coinvolto (genitori separati, nuovo coniuge, bambino) è titolare di una storia unica e personale, ognuna carica di emozioni e ricordi (nonché dolori) intensi. Questo aspetto, dunque, può divenire facilmente una criticità: infatti, le storie personali spesso si intrecciano rafforzando l'unità familiare ma talvolta esse collidono violentemente con il rischio che con il tempo si cristallizzino in rapporti conflittuali cronicizzati.

venga risolta, ovvero “essi devono accettare che le loro relazioni perdureranno sotto una forma differente: restare genitori senza essere più una coppia” (Mazzoni, 2002, pag. 27). Questa concezione della genitorialità intende favorire il benessere del bambino ma anche contribuire ad equiparare le responsabilità genitoriali, così da evitare il rischio che il piccolo debba vivere il trauma dell’abbandono.

La separazione, inoltre, consente ad entrambi i partner di riaffermare la propria individualità e poter dar vita ad un ulteriore nucleo familiare che verrà a chiamarsi per l’appunto “famiglia ricomposta”. Si generano, cioè, “costellazioni familiari” (Mazzoni, 2002) che determinano una vera e propria rete parentale allargata in cui il bambino “fa da ponte” (Zanatta, 2008, pag. 84) da un nucleo familiare ad un altro. I nuovi partner dei genitori biologici separati vengono a loro volta coinvolti all’interno di questa rete poiché ereditano la storia coniugale dell’altro e il rapporto con il figlio, divenendo genitori acquisiti. Questi ultimi, tuttavia, a causa degli stereotipi negativi del passato e di eventuali conflitti tra ex coniugi non ancora risolti si inseriscono spesso con difficoltà in tale costellazione familiare. In particolare, sono i nuovi coniugi del genitore biologico affidatario (convivente cioè con il bambino) che si trovano ad esercitare una funzione educativa nei confronti del figlio del coniuge. Dunque, in questa dimensione ricomposta, la genitorialità non è più solo biologica ma anche acquisita. Ne consegue che di fronte a tali sconvolgimenti sociali, personali e familiari la responsabilità genitoriale si esprime con successo nella capacità degli adulti di assicurare i figli di fronte ai cambiamenti che sono stati loro imposti (Mazzoni, 2002). Infatti, il problema dei bambini è spesso legato alla rivalità tra i genitori, un tempo coniugi, e la principale difficoltà risiede nel riconoscere qual è la continuità della loro propria storia, della propria identità, essendo al tempo stesso *i figli del passato e i figli del presente* (Mazzoni, 2002, pag. 29). Il punto di partenza, dunque, per poter accompagnare le famiglie ricomposte nel loro percorso di vita è l’accettazione di una genitorialità condivisa che possa costituire un valore aggiunto per il bambino e per tutti i membri familiari coinvolti tramite il superamento delle conflittualità esistenti fra gli adulti che il bambino ha attorno.

1.2.3. DOPO LA SEPARAZIONE

In seguito alla separazione o al divorzio i singoli ex coniugi sono investiti di specifici compiti e responsabilità, soprattutto di natura relazionale nei confronti, non solo della nuova dimensione genitoriale (ovvero nuovi spazi e tempi genitoriali), ma anche dell’ambiente

esterno¹⁵ in cui si trovano a ri-comporre il nucleo familiare. I compiti riguardano prioritariamente la capacità di sviluppare relazioni consapevoli ed adeguate tra tutti i componenti familiari coinvolti. Le principali problematiche che possono emergere, infatti, risiedono nella difficoltà di realizzare un sistema interpersonale gratificante ed equilibrato per tutti e di gestire la nuova struttura familiare che non sempre si trova riconosciuta e accettata a livello sociale. Una delle difficoltà maggiori, inoltre, risiede nel fatto che uomini e donne affrontano diversamente il cambiamento di ruolo relativo all'essere genitori e si delineano, dunque, comportamenti estremamente differenti connessi in modo particolare alle aspettative sociali e culturali. In altre parole, a seguito della separazione coniugale, madri e padri si riconosceranno in determinate qualità e agiranno di conseguenza e ciò sfocia, talvolta, nell'acquisizione di doppie responsabilità da parte della madre e di fuga dalle responsabilità da parte del padre.

Infatti, una delle evoluzioni più frequente su cui è doveroso soffermarsi è la formazione di una famiglia monogenitoriale composta solitamente da madre e figlio/i. La madre, infatti, è il genitore presso cui, di norma, viene domiciliato il figlio, mentre il padre spesso si assenta e tende a non prendere parte alle responsabilità genitoriali contribuendo raramente o interrompendo del tutto il legame. La mancanza di una frequentazione abituale rende ancor più difficile mantenere il rapporto, così che padre e figlio divengono col tempo sempre più incapaci di dialogare (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002). In questi casi il padre tende a scomparire in quanto preferisce fuggire dai conflitti che inevitabilmente si verrebbero a creare se dovesse riaprire il confronto con la ex coniuge, la quale spesso assume comportamenti tesi a svalutare e a squalificare l'altra figura genitoriale biologica¹⁶. Questi padri, inoltre, a fronte di tale evoluzione familiare rinunciano alla genitorialità e spesso instaurano nuove relazioni da cui nascono altri figli.

Nel ménage familiare monogenitoriale, dunque, le responsabilità e la gestione dei figli ricadono esclusivamente sulla madre, che si vede ricoperta di un gran numero di compiti e impegni che implicano il canalizzare la gran parte delle energie verso i figli e poche restano per se stessa che, allo stesso tempo, deve anche superare ed elaborare la separazione. Può capitare, per questo motivo, che diventi poco disponibile emotivamente verso i figli o consideri difficile gestire l'autorità, in precedenza esercitata dalla figura paterna (Malagoli

¹⁵ Ad esempio, ridefinire i rapporti con le famiglie di origine, con gli amici in comune e aprirsi a nuove amicizie e nuovi legami affettivi.

¹⁶ A tal proposito Gulotta (1998) parla di *sindrome di alienazione genitoriale* (cfr. Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 157).

Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002). Di fronte a tali criticità possono emergere dei rischi relazionali riconducibili alla possibilità che il figlio rimanga coinvolto in rapporti invischiati con la propria madre, come ad esempio problemi di svincolo e di autonomizzazione per il figlio. In particolare, possono crearsi dinamiche relazionali in cui il bambino riveste il ruolo di “eterno bambino”, di “partner” o in cui avvenga “un’inversione di ruoli” o, ancora, “un’emancipazione precoce”¹⁷ (Ibidem, pag. 158).

1.2.4 MADRI SOLE : un po’ mamme un po’ papà

Approfondendo il discorso della solitudine genitoriale si può riscontrare come questa situazione riguardi in misura peculiare il genere femminile¹⁸. A tal proposito, si può apportare una efficace considerazione elaborata Bimbi (2006) circa la situazione delle madri sole definibili “un po’ padri” (Bimbi & Trifiletti, 2006) e che “rivestono tutta l’ambivalenza del discorso sociale attorno alle trasformazioni della famiglia” (Ibidem, pag. 11). Basti pensare, infatti, a come le identità e le storie delle madri sole siano connesse alle trasformazioni socio-demografiche: da madri vedove (“target incolpevole della carità pubblica” in quanto “madri involontarie”), a ragazze madri (incolpate, invece, di aver trasgredito l’immagine morale della madre/moglie e designate come “figure devianti”) fino a giungere alla diffusione contemporanea delle madri divorziate, separate e/o abbandonate (ossia le “ex-mogli” o le “ex-compagne” rimaste sole a seguito dello svincolo dalla vita di coppia ma determinate comunque a essere madri) e alle madri migranti. La condizione di madre sola, implica domandarsi che ruolo e quale storia caratterizzano i padri biologici coinvolti e porta a riflettere sul modo in cui viene affrontata la conseguente duplice responsabilità (e anche doppia fatica) genitoriale ed esistenziale assunta da queste madri. In effetti, se la realtà fattuale contemporanea comprende un numero sempre più crescente di separazioni e divorzi e, di conseguenza, di famiglie monogenitoriali composte da madri sole e figlio/i la domanda che può sorgere spontanea è: perché è più spesso il padre biologico ad essere assente? Infatti, al di là della rottura sentimentale/coniugale che ha portato verso la non convivenza domestica ciò che può apparire strano può essere la totale rottura relazionale tra generazioni. Confrontare

¹⁷ L’eterno bambino è il figlio sempre troppo piccolo per fare qualsiasi cosa; il partner è il figlio che viene identificato come il partner ideale; l’inversione di ruoli avviene quando il figlio assume il ruolo di gestire i fratelli o di consolare la madre; l’emancipazione precoce quando il figlio non ha una guida sicura in quanto la madre è eccessivamente permissiva e dunque egli tenderà ad instaurare rapporti cruciali con coetanei o altri adulti significativi (per un ulteriore approfondimento confronta Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 158).

¹⁸ Sulla base dei dati Istat 2009, in seguito a separazione e divorzio, le madri sole erano il 35,8% contro il 7,3% dei padri soli.

queste esperienze è importante poiché permette di agganciarsi ai possibili vissuti dei bambini coinvolti, nonché figli di genitori separati non più in relazione tra loro e ereditari di una situazione complessa da elaborare in primis da parte degli adulti stessi e implicante la trasformazione delle relazioni genitoriali e di cura. Si consideri che oggi i figli che vivono in nuclei monogenitoriali non si trovano in questa condizione unicamente per via del decesso prematuro del padre biologico bensì vengono coinvolti negli eventi della separazione e del divorzio che, se altamente conflittuali possono condurre al graduale e, infine, totale deterioramento del rapporto tra padri biologici e figli. Questi ultimi, dunque, si trovano spesso a confrontarsi con una famiglia estesa, modificata, allargata che può includere esperienze di “genitorialità moltiplicata”, di relazioni genitoriali “non tradizionali” come la compresenza di genitori naturali, legali e anche figure “quasi genitoriali” o “para-genitoriali” dai contorni sociali non sempre ben precisati (Bimbi & Trifiletti, 2006, pag. 12). Tutto questo necessita di una elaborazione e merita di essere approfondito per creare uno spazio – sociale ma anche mentale entro cui poterne parlare – in cui questi vissuti possono trovare sfogo ed esistere in ogni loro sfumatura.

Questo aspetto appare importante per conoscere anche i vissuti delle madri sole. Lo status di madre sola, infatti, si colloca oggi all’interno dei mutamenti sociali e culturali che investono il nostro Paese. In via prioritaria si riconduce ad un “processo di ridefinizione della genitorialità” (Bimbi & Trifiletti, 2006, pag. 22) originatosi dal profondo cambiamento dei rapporti di genere all’interno della nostra società, come la redistribuzione del lavoro di cura, l’aumento dell’istruzione femminile, l’inserimento nel mercato del lavoro e l’accesso a professioni qualificate, il crollo dell’autoritarismo patriarcale, la maggiore capacità negoziativa e contrattuale della donna all’interno della relazione di coppia. In questo senso la donna che percepisce il proprio rapporto di coppia come non più appagante e sereno è più propensa a chiuderlo piuttosto che restare oppressa tra le aspettative che il proprio ruolo genera all’interno della società. Per di più, al momento della rottura della coppia, è probabile che la donna lavori e sia motivata a mantenere la propria autonomia individuale e familiare. Allo stesso tempo, però, può comunque sentirsi in difficoltà nel gestire l’eventuale precarietà economica e la necessità di un’autonomia genitoriale faticosa da realizzare. Ad esempio, se la madre sola non può contare sul sostegno delle reti parentali allargate (i propri genitori, fratelli, altri parenti) difficilmente riuscirà a trovare (o a conservare) un lavoro full-time che le consenta di mantenere se stessa e il figlio/i. In aggiunta alla sofferenza emotiva provocata dalla fuga del partner, nonché padre del bambino, si moltiplicano le pressioni sociali a cui la

madre sola va incontro nella vita quotidiana: manca un sistema sociale in cui i bambini possono ricevere le cure necessarie al di fuori del sistema parentale, tutto ciò aggravato dalla mancanza di garanzie economiche dal momento che il lavoro domestico non viene retribuito e uno stipendio part-time talvolta non è sufficiente. Si potrebbe affermare, dunque, che una delle criticità peculiari riguardante l'esperienza della madre sola è aggravata dal nostro attuale sistema di Welfare che sembra orientato a difendere in via prioritaria un modello "morale" di famiglia e non a dare rilievo e risposte ai vissuti e alle reali esigenze dei protagonisti coinvolti. In altri termini, se il nostro Welfare immagina la famiglia felice e serena come quella unita, nucleare e coniugale chiunque si trovi nella condizione di intraprendere una vita di coppia o genitoriale "non tradizionale" ha più probabilità di versare in stato di bisogno e per di più di restare solo nell'affrontare i propri compiti esistenziali. Si pensi a quelle donne abbandonate dai propri partner o divorziate che decidono di intraprendere la gravidanza consapevoli delle difficoltà e dei rischi connessi a questa scelta: la mancanza di sostegno nei confronti di questi percorsi biografici potrebbe far pensare che la madre coniugata sia più meritevole di aiuto rispetto alle altre madri, invece, sfortunate.

Dall'altra parte, gli uomini tendono a fuggire con convinzione dalle proprie responsabilità di padri o a rimanere timidamente sullo sfondo. Ciò può trovare risposta nel fatto che "la rappresentazione di sé come padre resta profondamente connessa all'archetipo della relazione con la madre dei propri figli" (Ibidem, pag. 24). Questi comportamenti conducono inevitabilmente a modelli familiari in cui i genitori biologici dei bambini non convivono e non collaborano per affrontare la nascita e la crescita del figlio. Nella letteratura sociologica italiana se si pensa "alla costruzione sociale della paternità in Italia" essa si configura come la storia di un'assenza (Ibidem, pag. 257). Ruspini (2006) precisa che più che di un'assenza si potrebbe parlare di una "paternità parziale" con carattere prioritariamente normativo a discapito della natura affettiva, la quale si mantiene neutrale. In altri termini, si delinea un'immagine del padre le cui qualità sono soprattutto la virilità, l'autorevolezza, il ruolo di *bread-winner* e di capofamiglia¹⁹.

¹⁹ Tale visione è stata sostenuta dall'assenza di una legislazione volta a tutelare e incoraggiare le funzioni di cura paterne. Solo nel 2000 ciò ha cominciato a prendere forma grazie alla legge 53/2000 che può essere considerata la normativa più importante in tema di politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia. Essa, inoltre, oltre che favorire una piena integrazione tra sistemi di lavoro e di famiglia, promuove un maggiore e più attivo coinvolgimento dei padri nella vita dei figli, fornendo misure sui congedi parentali paterni che vanno ad integrarsi ai congedi di maternità.

In ultima analisi, è importante considerare che il nucleo monogenitoriale si può venire a creare non solo a seguito della fuga e dell'abbandono delle responsabilità genitoriali dopo l'evento della separazione o del divorzio ma anche a causa della volontà del partner di non accettare fin dall'inizio la gravidanza, portando così il padre a fuggire dalla relazione di coppia ancor prima che il figlio sia nato. In altri termini, può capitare che sia la gravidanza in sé a scatenare gli eventi della separazione e/o dell'abbandono. Questo vissuto appare ancor più doloroso e si connette con la volontà della madre di voler comunque proseguire la gravidanza (non cedendo alla richiesta del proprio partner di ricorrere all'aborto e continuare il rapporto sentimentale) e di riconoscersi in uno stile di vita autonoma che all'interno della nostra società non sempre risulta ben accetto. Si pensi a quelle madri sole che desiderose di proseguire la gravidanza inizialmente non trovano sostegno nemmeno all'interno della propria cerchia familiare e si rivolgono, così, ad associazioni come il Centro di Aiuto per la Vita. O a quelle madri migranti sole che si trovano a gestire molteplici difficoltà: dalle pratiche burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno all'inserimento nel mercato del lavoro, alle diversità linguistiche e culturali, al maggiore rischio di versare in stato di bisogno poiché non tutte sono informate rispetto ai servizi (quando esistenti) cui accedere. È paradossale che un sistema societario che considera la famiglia come cardine della società non favorisca un pieno sostegno della maternità non circoscritta nella dimensione coniugale. Ancora una volta, dunque, le madri sole sono sovraccaricate di pressioni e responsabilità e si trovano a vivere con smarrimento e angoscia un evento che dovrebbe invece essere vissuto con gioia e serenità. Ne consegue che il sollievo principale alla fatica della solitudine genitoriale è potenzialmente rappresentato dalla formazione di una nuova famiglia, in queste circostanze detta ricomposta. Il nuovo partner potrebbe essere considerato una sorta di "piacevole ammortizzatore sociale" della madre sola separata e/o abbandonata. Una delle possibili conseguenze, tuttavia, è un'impostazione familiare contrassegnata dalla classica suddivisione dei lavori di cura: al padre acquisito spetterebbero compiti ludici e di mantenimento economico mentre alla madre la gestione della casa e dei figli. Si tenderebbe, cioè, a mantenere il cosiddetto *male breadwinner regime* lasciando supporre che l'unione affettiva e sentimentale continui a rappresentare il principale patto tra pari che consente di costruire una serena vita familiare.

2. IL PASSAGGIO DA FAMIGLIA MOGENITORIALE A FAMIGLIA RICOMPOSTA: POSSIBILI MODALITÀ RELAZIONALI TRA EX CONIUGI E NUOVO NUCLEO FAMILIARE

Le cinque modalità di riorganizzazione familiare a seguito della separazione o del divorzio che secondo Ahrons (Ahrons & Rodgers, 1987) si manifestano in modo peculiare nelle società contemporanee e che determinano specifici modelli genitoriali sono la diade dissolta, gli amici perfetti, i colleghi collaboranti, i colleghi arrabbiati e i nemici furenti. Alla luce dello specifico focus della ricerca, centrato sulle ricomposizioni familiari in assenza (reale o affettiva) di uno dei genitori biologici del bambino coinvolto nel procedimento di adozione in casi particolari si è ritenuto utile proporre solo due modelli che appaiono come più realisticamente presenti nei contesti che verranno analizzati in seguito.

a) Diade dissolta

Si parla di “diade dissolta”, quando in seguito alla separazione si viene a formare un nucleo familiare esclusivamente monogenitoriale per via dell’assenza o “scomparsa” del padre biologico, che per volontà propria o a causa di un decesso prematuro non svolge più nessuna funzione genitoriale. Può capitare che tale nucleo monogenitoriale si allarghi con l’ingresso di un nuovo partner, il quale diventa anche un nuovo genitore per il bambino. In questo caso, l’entrata in famiglia di una nuova figura genitoriale avviene secondo una dinamica di sostituzione della figura genitoriale assente, determinando la nascita di una “famiglia sostitutiva” (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002), simile alla famiglia ricomposta del XX Secolo (Cfr. paragrafo 1). A differenza del passato, però, molti pregiudizi sono stati persi e avanza con forza l’idea che il padre acquisito rappresenti una risorsa importantissima, sia dal punto di vista materiale che affettivo e relazionale. Egli, infatti, sostituisce il padre assente nell’esercitare le funzioni genitoriali e garantisce al minore il diritto di vivere e fare esperienza di una famiglia al completo e stabile. Sotto questo punto di vista, in tali famiglie si riscontrano meno problematiche e resistenze nella definizione dei ruoli familiari poiché l’assenza del padre biologico rappresenta un vuoto che può essere colmato prontamente dalla figura genitoriale acquisita e dalla sua famiglia di origine. Non bisogna sottovalutare, tuttavia, i vissuti dolorosi connessi all’abbandono e al fallimento coniugale precedente, aspetti che possono compromettere l’instaurarsi di una buona relazione familiare e, soprattutto, di un rapporto di fiducia tra il figlio e il nuovo partner. La criticità più grande è rappresentata, infatti,

dalla possibilità che il bambino sia riluttante a investire emotivamente in un rapporto che potrebbe nuovamente dissolversi e, quindi, essere fonte di ulteriori vissuti abbandonici (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002).

b) Inemici furenti

All'interno di questa categoria rientrano i casi di conflitto più estremo, dove viene a mancare qualsiasi possibilità di collaborazione tra ex coniugi, i quali, anzi, frequentemente si rivolgono ai Tribunali affinché la genitorialità venga gestita legalmente. Ciò che caratterizza tale dinamica relazionale è un'intensa rabbia reciproca, tanto che l'ex coniuge viene percepito come un nemico da estromettere da tutto, anche dalla vita dei figli (Mazzoni, 2002). Il rischio più grande è rappresentato dal modo in cui il conflitto si esprime, in quanto il bambino è direttamente coinvolto e ampiamente strumentalizzato nell'intera battaglia, spesso vivendo con sofferenza e con sensi di colpa la rinuncia al rapporto con il genitore non affidatario. La triangolazione, dunque, si fa più ampia e pericolosa. Quando il figlio, invece, non intende rinunciare al rapporto con il genitore non affidatario, spesso, assume un atteggiamento ostile nei confronti del nuovo partner del genitore affidatario, compromettendo l'instaurarsi di un rapporto sereno e positivo. Rispetto ai nuovi partner, essi sono direttamente coinvolti nel conflitto e ne prendono parte attiva attraverso un atteggiamento competitivo nei confronti del "nemico". Col passare del tempo, inoltre, anche il rapporto tra genitore affidatario e nuovo partner può giungere verso una nuova rottura.

2.1 I MINORI E IL NUOVO PARTNER DEL GENITORE AFFIDATARIO

L'elaborazione della separazione e l'instaurarsi di un rapporto collaborante con il genitore non affidatario e con tutti gli altri adulti coinvolti (eventuali nuovi partner dei genitori biologici, rispettive famiglie di origine, gruppo parentale allargato, etc.) sono fattori determinanti per una gratificante ricomposizione familiare.

Oltre a ciò, alcune ricerche (Visher, 1996) comprendono anche altri fattori che appaiono altrettanto determinanti per l'accettazione della ricomposizione familiare da parte dei figli e degli adulti stessi. In particolare, si ritiene che elementi come il sesso e l'età dei figli possano condizionare l'andamento della transizione familiare e necessitano, pertanto, di tener conto dei bisogni particolari che questi fattori producono nel ciclo di vita individuale di ciascun

membro familiare (soprattutto dei minori coinvolti). Per quanto riguarda il sesso, si rileva che i figli maschi tendono a beneficiare dell'entrata nella loro vita di un padre acquisito (il nuovo partner della madre) mentre le figlie femmine appaiono inizialmente in difficoltà ad accettare tale entrata. Per quanto riguarda l'età, vengono prese in considerazione tre fasce in particolare, ovvero l'età prescolare (prima infanzia fino alla scolarizzazione), l'età compresa tra i 6 e i 12 anni e l'età adolescenziale.

In base a questa suddivisione si rilevano comportamenti differenti: nell'età prescolare la separazione dei genitori può far sviluppare comportamenti regressivi volti ad attirare le attenzioni della madre che sta investendo nella nuova relazione di coppia, ma se il bambino non è stato coinvolto nel conflitto sembra accettare positivamente il nuovo partner della madre. Oltre a ciò (soprattutto nei bambini dai 3 ai 5 anni) una possibile reazione potrebbe essere quella di convincersi di essere la causa della separazione della famiglia e, dunque, il piccolo potrebbe manifestare il bisogno di essere rassicurato del fatto di non essere il responsabile della transizione familiare in cui è stato coinvolto. Dai 6 ai 12 anni, il bambino può sviluppare più spesso un comportamento aggressivo motivato dal desiderio di riunire i propri genitori. Per questo motivo, può capitare che non accolga positivamente nella sua idea di famiglia il nuovo partner della madre e assuma sempre più atteggiamenti arrabbiati e depressi (Visher, 1996). Durante l'adolescenza, invece, il ragazzo è orientato a formare e a sviluppare una propria identità e una propria sessualità. Egli, inoltre, intende definirsi al di fuori della famiglia e, perciò, avvia un processo di separazione dalla stessa. In questo periodo, infatti, è frequente che il figlio intenda sperimentare un periodo di convivenza presso il genitore non affidatario, nonostante non appaia ostile nei confronti del nuovo partner del genitore affidatario.

2.2. LA NASCITA DI FIGLI DELLA NUOVA COPPIA E IL RAPPORTO TRA FRATELLI ACQUISITI

Le fratriche acquisite possono rappresentare un'importante risorsa nelle famiglie ricomposte e vengono, spesso, accolte positivamente dai primi figli. I fratelli acquisiti, infatti, possono rappresentare degli "alleati e delle persone con cui condividere l'ansia legata alla situazione" (Mazzoni, 2002, pag. 179). Tuttavia, questo momento si configura come un evento critico nel ciclo di vita familiare ed è importante non sottovalutare il possibile conflitto che potrebbe venirsi a creare tra le specifiche esigenze dei membri coinvolti. Nello specifico, è opportuno

sottolineare l'incrocio tra le esigenze del figlio e quelle della nuova coppia che affronta la nascita del primo figlio. Anche nella famiglia unita (non separata e non ricostituita) la nascita del secondo figlio comporta dinamiche relazionali peculiari e delicate; ancor di più ciò avviene nella famiglia ricomposta in cui aumenta il rischio che il primo figlio si senta escluso dalla nuova famiglia o sviluppi sentimenti di invidia nei confronti del fratello acquisito. Anche in questo caso è importante tenere in considerazione l'età dei figli (un'età simile favorisce un'accettazione positiva) e assicurare, inoltre, sul fatto che non esistano disparità tra i figli della prima famiglia rispetto alla seconda. A tal proposito, infatti, è bene specificare che le difficoltà che possono insorgere nelle relazioni tra fratelli acquisiti sono riconducibili ad atteggiamenti ben precisi degli adulti, come "il non trattare allo stesso modo figli biologici e figli acquisiti o in relazione alla disciplina, ai compiti da svolgere in casa o alle concessioni ottenute in varie situazioni" (Mazzoni, 2002, pag. 178).

CONCLUSIONI

Oggi la genitorialità supera il vincolo della biologia e si estende anche alle nuove figure genitoriali acquisite, determinando un clima familiare e un'educazione improntati alla plurigenitorialità²⁰. Tale rapporto speciale, tuttavia, non sempre viene mantenuto in quanto a seguito degli eventi di separazione, divorzio, abbandono e volontà di non volersi assumere le responsabilità genitoriali può accadere più frequentemente che uno dei genitori (solitamente il padre) rinunci a questo diritto-dovere, ignorando totalmente i principi dettati dalla legge 54/06.

Le motivazioni per cui non sempre viene mantenuto un rapporto co-responsabile da parte dei genitori separati rimandano principalmente alle nostre abitudini culturali, a partire dai ruoli di genere assunti all'interno della sfera familiare (la donna assume un ruolo di *care giver* mentre l'uomo un ruolo di *bread winner*) che mutano in maniera rigida anche in seguito alla separazione. Infatti, la fuga dei padri può rappresentare un sintomo dei sentimenti di non-appartenenza e inadeguatezza rispetto al ruolo paterno che, psicologicamente, gli uomini associano alla relazione di coppia vissuta. Una volta che la relazione di coppia si esaurisce anche l'attaccamento alla relazione genitoriale può verosimilmente svanire. La donna,

²⁰ Nello specifico, la plurigenitorialità consiste nell'esercizio condiviso della genitorialità da parte dei genitori separati e dei rispettivi nuovi coniugi all'interno di una dimensione familiare ove è presente un bambino nato da una prima relazione coniugale ormai esaurita.

tuttavia, si riconosce nel ruolo di madre anche se sola mentre l'uomo preferisce "mettersi da parte" e fare il padre quando re-instaura un nuovo rapporto di coppia. Si determinano, dunque, due situazioni particolari: un nucleo monogenitoriale composto da madre e figlio/i; un nucleo unipersonale composto da padre solo. Inoltre, può accadere che la madre separata, così come il padre che vive solo o ha abbandonato definitivamente il nucleo familiare, possano costituire un ulteriore nucleo insieme ad altri partners; tuttavia ciò non deve ripercuotersi sul benessere del figlio, il quale si troverà necessariamente ad interagire con i genitori biologici separati e con i rispettivi genitori acquisiti. Una situazione di questo tipo può facilmente dare adito a contese e rivalità tra adulti. Il limite odierno alla plurigenitorialità, infatti, è dato dal nostro sistema di parentela che si caratterizza per essere particolarmente rigido rispetto ai legami genitoriali, intesi prioritariamente (se non esclusivamente) in senso biologico: esso non accetta che ci sia intorno ad un bambino più di un uomo in situazione di paternità e più di una donna in situazione di maternità (Mazzoni, 2002), lasciando supporre che solo il vincolo di sangue determini la legittimazione alla funzione genitoriale. Questo pensiero, tuttavia, necessita di essere superato dal momento che gli episodi di instabilità coniugale aumentano e sempre più bambini vengono coinvolti in questo cambiamento. Dunque, è opportuno considerare che affianco alla nascita di nuove forme familiari emergono anche stili genitoriali differenti, al tempo stesso rispettosi dei diritti del piccolo nonostante si discostino dal modello classico di genitorialità. Sarebbe opportuno smorzare questa rigidità nei confronti dei genitori non-di-sangue che di fatto convivono e contribuiscono a garantire le cure, l'affetto e il mantenimento del bambino insieme al suo genitore biologico. Infatti, riconoscere la genitorialità acquisita o sociale non implica necessariamente il togliere o il negare la genitorialità biologica, ma determinerebbe una minore confusione nel bambino che saprebbe dare un nome e un valore affettivo agli adulti che lo circondano.

CAPITOLO TRE

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ACCEDERE ALL'ADOZIONE DI MINORE IN CASI PARTICOLARI

A fronte delle implicazioni sociali cui le famiglie contemporanee possono andare incontro, come in particolare la separazione, il divorzio, la ricomposizione familiare, il non riconoscimento del minore o l'abbandono delle responsabilità genitoriali da parte del genitore biologico non affidatario e altre situazioni atipiche per il concetto tradizionale di adozione e di famiglia, è stato introdotto il provvedimento dell'Adozione di minore in casi particolari, il cui fine peculiare è quello di permettere al bambino, privo di una o entrambe le figure genitoriali di riferimento, di vivere ugualmente l'esperienza familiare al completo attraverso la legittimazione ufficiale del legame genitoriale acquisito. In questo capitolo verrà analizzata la normativa in questione, che nella prassi operativa si configura come punto di partenza per accompagnare tali famiglie verso la rielaborazione della propria storia e il superamento di quelle criticità che ancora non godono di una piena legittimazione giuridica e sociale.

1.1.LE COORDINATE GIURIDICHE DELL'ADOZIONE DI MINORE IN CASI PARTICOLARI

L'Adozione di minore in casi particolari è un istituto giuridico previsto dall'art. 44 della legge 184/83 "Diritto del minore a una famiglia" e consiste in un provvedimento atto a legittimare i legami di filiazione e genitorialità acquisiti in determinate situazioni particolari, così come introdotto con la modifica n. 149 del 2001. È utile collocarlo prioritariamente in questa dimensione dal momento che rappresenta per gli operatori il punto di partenza per conoscere e avviare il processo di aiuto con le coppie aspiranti all'Adozione, le quali raramente accedono al Servizio in modo spontaneo. La maggior parte delle volte, infatti, accedono dopo aver preso contatti con un Avvocato o in seguito alla presentazione della domanda adottiva presso il Tribunale per i Minorenni del territorio di competenza dove il nucleo familiare apprende che la pratica non è terminata poiché il Giudice, al fine di procedere con la sentenza definitiva di Adozione, necessita di ulteriori informazioni che dovranno essere reperite dai Servizi Sociali.

Per questo motivo, può capitare che le coppie si sentano spaventate e giungano all'Equipe Adozioni non nascondendo la preoccupazione circa la natura di tali indagini. Di fatto, queste ultime, nonostante spesso si configurino nell'immaginario delle coppie come un "noioso iter burocratico" o "una intromissione nella vita privata", forniscono un importante spazio di informazione, riflessione e sensibilizzazione rispetto all'intento genitoriale espresso e uno spazio di sostegno in relazione al cambiamento che il nucleo familiare sta vivendo lungo il suo ciclo di vita.

1.2.LA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184 "DIRITTO DEL MINORE A UNA FAMIGLIA"

In generale, la normativa che disciplina l'istituto dell'Adozione ha subito profondi cambiamenti nel corso dei secoli, considerando che tale istituto nasce nel diritto romano "per offrire a chi non aveva discendenza propria, la possibilità di tramandare il cognome ed il patrimonio" (Federico, 2012, pag. 165). In origine, peraltro, l'Adozione si configurava come un contratto fra adulti e i bambini non rientravano in tale provvedimento per nessun motivo; oltre a ciò, non venivano recisi i legami con la famiglia di origine, in quanto l'istituto non intendeva sostituirsi al rapporto di filiazione di sangue bensì costituire alcuni effetti della filiazione, come i diritti di successione. In seguito, l'istituto si evolse e venne ricompreso dapprima nel Codice del 1865²¹, che conservò i tratti originali delineati dal diritto romano ma modificò l'atto di costituzione e, poi, nel Codice del 1942, in cui anche se si estese l'Adozione ordinaria al minore rimase immutata la finalità "patrimoniale" dell'Adozione. Solo a partire dal 1967 l'Adozione cominciò ad assumere le sembianze attuali. Infatti, con la legge 5 giugno 1967, n. 431 accanto all'Adozione tradizionale (ovvero quella ordinaria fra adulti) si aggiunse un'Adozione Speciale a favore del soggetto minore di otto anni. Tale normativa perseguiva l'intento di recidere i legami del bambino con la famiglia di origine per ricomprenderlo, in qualità di figlio, in quella adottiva (Federico, 2012, pag. 165). Tuttavia, questa legge risultava poco chiara nelle pratiche di applicazione e si rese, dunque, necessario modificarla ulteriormente. In questo contesto venne approvata la legge di riforma del 1983, ovvero l'attuale legge 4 maggio 1983, n. 184, la quale ha adeguato l'istituto dell'Adozione ai principi

²¹ Il Codice del 1865 si rifaceva quasi interamente al Codice Napoleonico. In Francia, Napoleone vietò l'Adozione di minore in quanto ritenuta rischiosa per via del suo effetto contaminante nella famiglia legittima: il minore adottato avrebbe potuto incidere sulla quota ereditaria dei figli legittimi nonché indebolito la forza economica e sociale del casato. L'Adozione fra adulti, invece, consentiva di decidere personalmente rispetto alla convenienza, soprattutto economica e di prestigio, di questa azione.

espressi dalla Convenzione di Strasburgo sull'Adozione dei minori del 24 aprile 1967 (ratificata in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357) e dalla Legge di riforma del Diritto di famiglia 151/1975 (Federico, 2012, pag. 166). Essa venne poi modificata in seguito all'entrata in vigore delle leggi 476/98 e 149/2001: la prima, nel recepire i principi espressi nella Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ha modificato interamente il Capo I del Titolo III della L. 184/83, contenente la disciplina dell'Adozione Internazionale; la seconda ha introdotto importanti innovazioni alla disciplina dell'Adozione attraverso modifiche apportate non solo alla legge del 1983 ma anche ad alcuni articoli del codice civile e processuale civile (Ibidem, 2012). Le motivazioni per cui si rese necessario implementare tali modifiche verranno approfondite nei paragrafi successivi.

L'attuale legge 184/83 (comprese le modifiche) distingue quattro tipi di Adozione:

- 1) **l'Adozione di persone maggiori di età (artt. 291 e ss. c.c.):** che riprende interamente l'istituto originario dell'Adozione;
- 2) **l'Adozione legittimante o cd. "piena" (artt. 6-28):** è la forma ordinaria di Adozione e si rivolge ai soggetti minori di età. La finalità peculiare è quella di attribuire una famiglia a chi ne è privo o a chi non riceve una adeguata assistenza morale e materiale dalla propria. Nello specifico è definita come "*quel rapporto di filiazione giuridica che si viene a creare tra soggetti non legati da vincoli di sangue, recidendo ogni legame dell'adottato con la famiglia di origine*²²" (Federico, 2012). Il legislatore sottolinea che tale provvedimento è da intendersi come "estremo rimedio" cui fare ricorso quando la famiglia di origine non possa assicurare al minore il livello minimo di cure e di affetto necessari per un suo armonioso sviluppo e una equilibrata crescita. Infatti, un importante principio cardine tipico della vigente legge stabilisce che il prioritario interesse del minore è quello di crescere ed essere allevato nella famiglia di origine (comma 1) e le condizioni di indigenza di quest'ultima non costituiscono ostacolo all'esercizio del diritto del figlio alla propria famiglia (comma 2). Qualora la famiglia versi in stato di bisogno è compito dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali sostenere, con idonei interventi, i nuclei familiari a rischio onde evitare situazioni di abbandono (comma 3);

²² L'unico legame rimanente con la famiglia di origine concerne i divieti matrimoniali (art. 28 L. 184/83).

- 3) **L'Adozione Internazionale (artt. 29-43):** è la forma che regola l'Adozione di un minore straniero da parte di coppie coniugate italiane residenti in Italia o all'estero. Fa riferimento ad ogni ipotesi in cui gli adottanti abbiano nazionalità diversa da quella dell'adottato (Federico, 2012, pag. 181). È con la legge 476/98 che l'Italia fa propri i principi espressi dalla Convenzione de L'Aja del 1993 determinata col fine di regolare in maniera integrata e globale il fenomeno dell'Adozione di minore straniero che negli ultimi decenni ha assunto una notevole rilevanza sociale dal momento che il numero di bambini italiani dichiarati in stato di adottabilità risulta essere nettamente inferiore rispetto al numero delle coppie aspiranti all'Adozione, le quali dunque si indirizzano verso l'Adozione internazionale (Federico, 2012);
- 4) **L'Adozione in casi particolari (artt. 44-57):** si rivolge ai minori e si caratterizza per il fatto di non sostituire bensì di aggiungere al rapporto originario di filiazione un legame adottivo, al fine di adempiere, comunque, al prioritario interesse del minore.

2. LE MODIFICHE ALLA LEGGE 184/83.

2.1. LA CONVENZIONE DE L'AJA SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, RATIFICATA IN ITALIA CON LEGGE 31 DICEMBRE 1998, N. 476

Con la Legge sull'Adozione del 1983 la questione relativa all'Adozione Internazionale assunse caratteri di maggiore rilievo e tutela nei confronti del minore, infatti tale normativa introdusse un'apposita disciplina dell'Adozione Internazionale per ovviare al meschino fenomeno del "mercato dei bambini", venutosi a creare proprio per la totale mancanza di regole a tal proposito. Essa contribuì a fissare il principio secondo cui al minore straniero debbano essere riconosciute le stesse garanzie offerte al bambino italiano. Tuttavia, questa garanzia non fu sufficiente a fermare le più infime forme di sfruttamento del minore. Il fatto che non vi fossero degli organi di controllo qualificati lasciava ampio spazio alla libera iniziativa delle coppie aspiranti all'Adozione di recarsi presso qualsiasi Stato straniero e negoziare liberamente l'Adozione del minore. In sostanza, fino al 1996 le coppie italiane non avevano limiti nel prendere accordi con intermediari non qualificati o addirittura con la famiglia di origine del minore per portare a termine il proprio intento adottivo.

In ragione dei suddetti limiti e rischi, fu approvata la legge 31 dicembre 1998, n. 476 con l'intento specifico di garantire la tutela del minore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali in ogni parte del mondo. L'Italia, dunque, a seguito della Convenzione de L'Aja firmò l'accordo accettando di adeguare le proprie normative secondo disposizioni comuni che tenessero conto

- oltre che dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989 (ratificata con legge 176/1991) e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori - dei seguenti punti:

- la necessità di garantire al minore un ambiente familiare caratterizzato da un clima di felicità, di amore e di comprensione per lo sviluppo armonioso della sua personalità;

- l'adozione, con carattere di priorità, di misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella propria famiglia di origine;

- il riconoscimento delle preziose opportunità che l'Adozione internazionale può offrire nel dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine;

- la necessità di prevedere misure atte a garantire che le Adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta di minori.

In particolare dall'art. 29 della L. 184/83 si stabiliscono i principi che l'ordinamento italiano ha recepito e fatto propri: il **principio di sussidiarietà** dell'Adozione internazionale che, come per l'Adozione nazionale, considera il provvedimento adottivo come ultima ratio in assenza di valide alternative nel paese di origine (art. 4 lett. b) della Convenzione); il **principio di parità** (art. 5 della Convenzione) attraverso cui genitori naturali e adottivi vengono equiparati dalla legge sotto ogni punto di vista, soprattutto in relazione ai benefici e alla tutela dei diritti sul lavoro (art. 39quarter L. 184/83); il **principio della libertà di consenso** all'Adozione Internazionale da prestarsi per iscritto, senza versare alcuno corrispettivo e a seguito di un'adeguata informazione quando previsto dalla legge nazionale e il **principio della cooperazione internazionale** affinché garantire in ogni Stato un intervento integrato e globale che si caratterizzi per il fatto di adeguare l'intento adottivo al prioritario interesse del bambino (art. 4, lettere c) e d) della Convenzione).

È di fondamentale importanza, inoltre, sottolineare l'innovativa costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un'autorità centrale di riferimento composta da tutti i ministeri coinvolti nel fenomeno adottivo (Esteri, Giustizia, Interno, Welfare, Salute) (artt. 38 e 39, L. 184/83). Tale autorità risponde al nome di Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) ed è atta a svolgere le seguenti funzioni:

- autorizzare l'ingresso dei minori stranieri nel nostro Paese;
- autorizzare e vigilare sull'operato degli Enti Autorizzati;
- promuovere la cooperazione internazionale e stipulare accordi bilaterali con i Paesi non firmatari della Convenzione de L'Aja.

Più tecnicamente la CAI ha il compito principale di sovrintendere alle Adozioni internazionali, di collaborare con gli analoghi organismi degli altri paesi, di formare l'Albo degli Enti Autorizzati e di controllarne l'operato²³, di vegliare per prevenire ogni indebito guadagno collegato con l'Adozione, di promuovere iniziative di informazione e formazione, e, soprattutto, di autorizzare l'ingresso in Italia dei minori stranieri adottati, dopo aver controllato che tutto sia stato svolto in modo regolare e nel rispetto della Convenzione e della Legge (Fadiga, 2003).

La normativa citata, inoltre, permette di individuare tutti i soggetti che partecipano all'iter adottivo. Oltre alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che è già stata descritta sopra, intervengono i seguenti soggetti:

- il Tribunale per i Minorenni (art. 30): svolge il compito di valutare l'idoneità della coppia ad adottare. Nel caso dell'Adozione nazionale cura l'abbinamento del minore con la coppia, dispone l'affidamento preadottivo ed emette sentenza con la quale si fa luogo all'Adozione; per quanto riguarda l'Adozione internazionale esamina la documentazione relativa all'ingresso dei minori adottati all'estero e, verificate le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 della L. 184/83, dichiara l'efficacia dell'Adozione già pronunciata dallo Stato straniero e

²³ È molto importante rimarcare l'attenzione che il legislatore pone sull'obbligo di rivolgersi esclusivamente agli Enti Autorizzati, tanto che è stato introdotto un sistema sanzionatorio sul piano penalistico a carico sia di chi continua a svolgere un'attività di mediazione non autorizzata sia a carico delle coppie o di chiunque si rivolga a questi ultimi (B. Federico, 2012).

²⁴ Ovvero i genitori biologici che possono esercitare la facoltà di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità e il minore stesso, per il quale viene nominato un difensore d'ufficio scelto tra avvocati particolarmente qualificati.

ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile (Veneto Adozioni, Regione del Veneto, 2008);

- i Servizi Sociali in veste di Centri Adozioni o Equipe Adozioni (art. 29 bis): hanno il compito di svolgere le indagini psicosociali su richiesta del Tribunale per i Minorenni e di predisporre interventi di formazione, sensibilizzazione e accompagnamento lungo il percorso adottivo che la coppia intende intraprendere, col fine di coinvolgere in modo attivo le coppie e stimolarle nella riflessione, grazie anche agli incontri di gruppo, per accertare le motivazioni che poggiano sulla scelta di accogliere e prendersi cura di un minore orfano;

- gli Enti Autorizzati (artt. 31 e 39ter): si tratta di enti privati che, in seguito all'emanazione della L.476/98, si configurano come il tramite ufficiale che le coppie sono tenute a contattare obbligatoriamente per portare a termine il progetto di Adozione in un paese straniero; hanno il compito, infatti, di informare le coppie rispetto alle modalità operative vigenti nel paese straniero; organizzare corsi di sensibilizzazione successivi a quelli organizzati dall'Equipe Adozioni; curare la modalità di incontro della coppia con il minore e del suo ingresso in Italia; sostenere il nucleo familiare nel post adozione in collaborazione con le Equipe Adozioni. Inoltre, operano nei paesi stranieri promuovendo progetti a favore dell'infanzia in difficoltà e dei diritti dei bambini.

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, cui la legge ha affidato importanti compiti in materia di Adozione internazionale (art. 39 bis): oltre i compiti previsti per le regioni, tali province autonome possono istituire un servizio per l'Adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di Adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3 (Cfr. l. 184/83); oltre a ciò, ad esse sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'Adozione internazionale.

2.2. LA LEGGE N. 149 DEL 28 MARZO 2001 “MODIFICHE ALLA LEGGE 184/83 RECANTE DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI, NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE”

La Legge 28 marzo 2001 n. 149 ha innovato la Legge sull'Adozione 184/83 in particolare sotto il profilo processuale attinente al principio della effettività della difesa. Ciò fa

riferimento all’*“obbligatorietà del contraddittorio e della difesa tecnica, di fiducia o di ufficio”* (Federico, 2012, pag. 189) nei procedimenti di Adozione e, in generale, in qualsiasi provvedimento civile in cui vengono coinvolti dei soggetti minori di età (Cfr. artt. 336-337 c.c.). Tali novità, in un linguaggio meno tecnico, rimandano alle garanzie di difesa nei procedimenti tenuti davanti al Tribunale per i Minorenni in auspicio dell’applicazione del **principio del giusto processo** enunciato dall’art. 111 della Costituzione (Ib., 2012). In questo modo si garantisce lo svolgimento di un procedimento che valorizza il contraddittorio e la difesa tecnica di tutte le parti²⁴ anche quando ne siano sprovviste, tramite l’attribuzione della difesa d’ufficio. Pertanto, ha orientato la giustizia minorile verso un’ottica di particolare vantaggio per il minore.

Oltre a ciò ribadisce e fissa importanti principi che già precedentemente erano stati considerati come estremamente meritevoli di tutela. Innanzitutto, viene riaffermato il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, infatti un primo cambiamento si ha proprio nel titolo della legge che diventa *“Diritto del minore ad una famiglia”*²⁵. Poi, viene riconfermato il principio di sussidiarietà, secondo il quale l’Adozione deve rappresentare un rimedio idoneo ma estremo, da considerare solo se i precedenti interventi di prevenzione e sostegno nei confronti della famiglia non siano stati sufficienti a superare la difficoltà.

In generale, essa introduce una serie d’interventi volti a promuovere l’informazione circa i temi dell’Affidamento familiare e dell’Adozione, a formare i genitori che si avvicinano alla scelta adottiva e gli operatori che operano in questo ambito nonché definire ulteriormente le competenze del giudice del Tribunale per i Minorenni. Apporta, inoltre, delle significative variazioni rispetto alle caratteristiche della coppia aspirante all’Adozione e ribadisce le condizioni del bambino adottabile. Le principali modifiche consistono nell’età massima degli adottandi che viene innalzata da quaranta a quarantacinque anni rispetto all’età del minore (art. 6); nel ridurre il ricovero in istituto dei bambini, i quali se hanno età inferiore ai sei anni, ove non sia possibile procedere con un conveniente affidamento familiare, non possono essere ricoverati presso un istituto di assistenza pubblico o privato bensì esclusivamente in una comunità di tipo familiare (art. 2); nella creazione di una banca dati, presso il Ministero della Giustizia, relativa ai bambini dichiarati adottabili e ai coniugi aspiranti all’Adozione Nazionale e Internazionale nonché persone singole disponibili all’Adozione ex art. 44 lettere

²⁴ Ovvero i genitori biologici che possono esercitare la facoltà di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità e il minore stesso, per il quale viene nominato un difensore d’ufficio scelto tra avvocati particolarmente qualificati.

²⁵ Titolo così sostituito dall’art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.

a, c, d ai sensi dell'art. 25 comma 3 della presente legge, per favorire l'abbinamento tra bambini abbandonati e genitori aspiranti all'Adozione (art. 40); nel considerare la convivenza avvenuta prima del matrimonio e non solo quella avvenuta dopo le nozze (art. 6, comma 4); nello stabilire che il minore quattordicenne deve essere sempre sentito in relazione al provvedimento che si intende attuare nei suoi confronti, così come il minore di età inferiore a seconda della sua capacità di discernimento.

Una ulteriore novità degna di nota riguarda il diritto dell'adottato a conoscere la propria storia di origine e la propria identità genetica (art. 24). Nonostante vi siano diverse correnti di pensiero secondo cui sarebbe meglio troncare definitivamente il rapporto tra famiglia d'origine e famiglia adottiva per evitare il nascere di complicazioni e tensioni, si è stabilito che questo aspetto non può essere omesso dai pensieri del bambino. Emerge infatti che col tempo il minore va alla ricerca delle proprie radici, ponendo domande e aspettandosi risposte. Così, gli artt. 23 e 24 affermano l'obbligo per i genitori adottivi, nei modi e nei termini che ritengono più opportuni, di informare il minore adottato di tale sua condizione, al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato e armonioso dello stesso, il quale, inoltre, a 25 anni potrà avere accesso autonomamente alle informazioni riguardanti l'identità biologica dei genitori.

3. L'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 184/83 "L'ADOZIONE DI MINORE IN CASI PARTICOLARI"

L'Adozione in casi particolari si configura come una *clausula residuale* per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'Adozione legittimante (Federico, 2012, pag. 183). La peculiarità di tale provvedimento consiste nel fatto che esso non dà vita ad un rapporto di filiazione legittimo che si **sostituisce** a quello che il minore aveva con i propri genitori di sangue ma istituisce un rapporto di *filiazione adottiva che si aggiunge al precedente* (Ibidem, 2012, pag. 183) – da qui l'aggiunta del cognome adottivo a quello di origine e non la sua totale sostituzione. In sostanza, pur non riconoscendo le condizioni per l'Adozione legittimante, in determinate situazioni si considera opportuno procedere all'Adozione per realizzare il diritto del minore a una famiglia, al fine di assicurare una assistenza morale e materiale al minore che ne sia privo. Tali situazioni sono tassativamente indicate dall'articolo 44 della legge 184/83 "Diritto del minore a una famiglia" e si suddividono nelle lettere A, B, C e D, riportati nella seguente tabella:

RICHIESTA EX ART. 44 LETTERA:	I MINORI POSSONO ESSERE ADOTTATI ANCHE QUANDO NON RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 7:
A	da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
B	dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
C	quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ²⁶ , e sia orfano di padre e di madre;
D	quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

LETTERA A

La situazione particolare indicata alla lettera A stabilisce che il minore, qualora orfano, possa essere adottato da un parente entro il sesto grado o da un estraneo che ha instaurato con il bambino un rapporto stabile e duraturo, precedente alla morte dei genitori. Si può osservare come il legislatore sottolinei un certo privilegio rispetto alle relazioni esistenti all'interno del nucleo familiare di origine del bambino, considerandolo come l'ambiente ideale per l'armoniosa crescita e il sano sviluppo del piccolo, in linea con i principi delineati dalla legge sull'Adozione 184/83.

LETTERA B

Per quanto riguarda la lettera B, la situazione particolare sembra introdurre una timida legittimazione dei rapporti di filiazione acquisita e, più in dettaglio, delle famiglie ricomposte. Tale situazione rientra nell'ampia tematica delle trasformazioni socio-demografiche attuali della realtà italiana, come la differenziazione e la pluralizzazione delle strutture sociali e degli stili di vita individuali (Zanatta, 2008). In ragione di questi cambiamenti si può asserire che

²⁶ La Legge 104/92 è la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Il comma 1 dell'art. 3 della suddetta normativa identifica i soggetti aventi diritto a tale tutela, dichiarando che *è persona handicappata colei che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.*

emergono nuovi modi di fare famiglia, derivanti soprattutto dall'aumento dell'instabilità coniugale e delle seconde nozze e sembra emergere la necessità di garantire una tutela legale vista la presenza di minori in situazioni complesse e difficili da gestire, talvolta, anche da parte degli adulti stessi.

LETTERA C

Il rischio di svantaggio sociale o di emarginazione derivante da una minorazione fisica, psichica o sensoriale del bambino orfano rappresenta una situazione particolare in cui è necessario intervenire tempestivamente affinché garantire le cure e l'assistenza necessarie. Per questi motivi il legislatore ha ritenuto opportuno estendere l'istituto dell'Adozione anche in questa situazione, favorendo la protezione e l'inserimento del bambino in un ambiente idoneo alle sue esigenze grazie ad un procedimento adottivo più svelto rispetto a quello ordinario.

LETTERA D

L'affidamento preadottivo rappresenta un periodo di prova della durata di un anno, decorso il quale il giudice verifica se ricorrono le condizioni previste e decide se dare luogo o meno all'Adozione legittimante. Tale decreto può essere emesso solo quando la coppia aspirante all'Adozione viene considerata idonea dal Tribunale per i Minorenni: in un primo tempo accerta la sussistenza dei requisiti "tecnici" di cui all'art. 6 della l. 184/83²⁷; in seguito a tale accertamento, dispone che vengano svolte le indagini psicosociali, inviando l'incarico ai Servizi Sociali Locali al fine di valutare l'idoneità alla domanda adottiva; infine, i Servizi Sociali redigono una sintesi conclusiva delle informazioni rilevate²⁸ e il Giudice procede con l'abbinamento ritenuto più adeguato tra coppia aspirante all'Adozione e il minore in stato di abbandono (secondo le esigenze di quest'ultimo e le risorse possedute dalla coppia). A questo punto viene emesso il Decreto di Affidamento preadottivo. Tuttavia, talvolta non è possibile procedere con l'Affidamento preadottivo in quanto non è stata avanzata domanda di Adozione ordinaria. Ciò può avvenire quando si verificano situazioni di semiabbandono o di difficoltà

²⁷ Ovvero la coppia adottante deve essere unita in matrimonio da almeno tre anni (o aver convissuto tre anni prima del matrimonio) e l'età non deve essere inferiore ai diciotto anni né superiore ai quarantacinque rispetto all'età del minore.

²⁸ Attinenti a determinate aree di indagine specificate dal Tribunale per i Minorenni: le motivazioni all'Adozione, la storia personale e di coppia, il desiderio di maternità e paternità biologica, la situazione attuale della famiglia e lo stile di vita, fantasie e timori riguardanti la storia e la famiglia di origine del bambino, salute e qualità della vita dei coniugi, altre persone conviventi, situazione lavorativa e stabilità economica, l'alloggio e l'ambiente circostante.

temporanea tale da condurre all'affidamento familiare²⁹, che evolvono però, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto predisposti dai Servizi Sociali, in senso negativo non determinando il rientro del piccolo nella famiglia di origine³⁰. In questo caso il minore dovrebbe essere dichiarato in stato di adottabilità ma nell'evenienza in cui la famiglia affidataria risulti essere quella effettivamente più adeguata per le sue esigenze il legislatore rende possibile l'Adozione particolare, velocizzando i tempi e evitando che il bambino non debba vivere il trauma di un nuovo trasferimento in una ulteriore famiglia o debba essere trasferito in una comunità. In conclusione, il piccolo viene adottato dalla famiglia affidataria senza rescindere i rapporti con la famiglia di origine e beneficiando di un procedimento più snello che trasformi velocemente l'affidamento in una relazione genitoriale acquisita e ufficiale³¹.

3.1.LE DIFFERENZE PRINCIPALI RISPETTO ALL'ADOZIONE LEGITTIMANTE

Le differenze principali tra Adozione ordinaria e Adozione in casi particolari rimandano ai requisiti del minore e degli adottandi, agli effetti e al procedimento. Oltre a ciò è importante specificare il significato delle espressioni "legittimante" e "non legittimante" che accompagnano la denominazione di tali istituti adottivi.

Quando ci si riferisce all'Adozione in casi particolari, infatti, si utilizza l'espressione "Adozione non legittimante", in quanto al contrario dell'Adozione ordinaria-legittimante non conferisce all'adottato il pieno status di figlio legittimo bensì di figlio adottivo. Lo scopo di questa scelta è connessa al diritto del bambino di mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine. Per questo motivo uno degli effetti di questa tipologia di Adozione che la

²⁹ Ad esempio manca una capacità educativa dei genitori di origine ma esiste un legame affettivo che non consente l'interruzione totale dei rapporti.

³⁰ Esito, invece, fortemente auspicato affinché il provvedimento di Affidamento familiare possa essere considerato terminato con successo.

³¹ Capita spesso che i bambini di nazionalità straniera vengano affidati a famiglie della loro stessa nazionalità; si ritiene che tale abbinamento – in origine di natura provvisoria - possa costituire beneficio per i bambini e, dunque, nonostante non sia decorso il tempo necessario per avviare le pratiche di Adozione ordinaria, la famiglia affidataria può divenire ufficialmente la famiglia adottiva del minore. L'ultima parola, comunque, deve essere quella del Giudice, per questo la richiesta è sottoposta alle indagini ex art. 44 che accertano l'effettivo inserimento e benessere del piccolo coinvolto.

differenza dall'Adozione ordinaria è quello di anteporre il cognome dell'adottante al cognome di origine del bambino.

Innanzitutto, per poter procedere alla pronuncia di Adozione di minore in casi particolari viene richiesto il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto 14 anni e, come condizione necessaria, l'assenso del coniuge dell'adottante (art. 45). Il genitore naturale che neghi l'assenso all'Adozione deve essere necessariamente sentito dal giudice minorile non solo in primo grado, ma anche in sede di reclamo. Nel caso in cui il giudice accerti che tale diniego sia ingiustificato o pregiudizievole per il minore può comunque procedere con la pronuncia di Adozione. Infatti nell'ipotesi in cui tale rifiuto sia dovuto a ragioni di risentimento nei confronti della madre esso viene ritenuto irrilevante in quanto non rispondente all'interesse del minore di inserirsi in un nucleo familiare a lui confacente (Trib. Min. Perugia 10.10.95, RGU, 1996, 28).

Rispetto ai requisiti si osserva una minore rigidità. Per quanto riguarda gli adottandi l'Adozione in casi particolari può essere richiesta anche da chi non è coniugato (salvo per la situazione indicata alla lettera b). Non è previsto, inoltre, alcun limite massimo di età, pur sussistendo il limite minimo di diciotto anni di differenza tra adottante ed adottato (Federico, 2012, pag. 184)³². Per ciò che concerne il minore non è necessaria la sussistenza dello stato di abbandono, dal momento che il piccolo ha potuto godere dell'assistenza morale e materiale da parte di almeno uno dei genitori biologici nei primi anni di vita. Si potrebbe affermare, tuttavia, che, escludendo i casi di decesso prematuro di un genitore, il piccolo abbia subito un "abbandono parziale", poiché fin dai suoi primi anni di vita uno dei genitori naturali (solitamente il padre) ha volontariamente scelto di non prestare l'assistenza materiale e morale necessaria, abbandonando il nucleo familiare e non riconoscendo il legame di filiazione naturale.

Per ciò che concerne gli effetti, questi sono più lievi e riguardano in particolare:

- 1) il cognome, ovvero il minore mantiene il cognome di origine, cui viene anteposto il cognome dell'adottante al fine di tutelare il diritto di cui sopra;
- 2) obblighi: gli adottanti acquisiscono gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione di cui all'art. 147 c.c. nei confronti del minore e l'obbligo tassativo di

³² Cfr. Sentenza 2-2-1990, n. 44 della Corte Costituzionale

rivelare la storia biologica al bambino con le parole che ritengono più opportune in relazione alla sua età;

- 3) diritti: ai sensi dell'art. 300 c.c. il minore mantiene tutti i diritti e doveri nei confronti della propria famiglia, in special modo quelli di carattere patrimoniale, come i diritti successori e gli obblighi alimentari;
- 4) potestà: il decreto di Adozione trasferisce ai genitori adottivi anche la potestà sul minore e di conseguenza anche l'amministrazione del patrimonio del piccolo, salvo l'obbligo di redigere un inventario. Ciò viene valutato in merito ai casi concreti sottoposti all'esame del Tribunale per i Minorenni.

Rispetto all'Adozione legittimante, l'Adozione in casi particolari può essere revocata su richiesta dell'adottante, dell'adottato o dei suoi congiunti e dal Pubblico Ministero quando:

- a) l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti (art. 51);
- b) tali fatti sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui. La revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del Pubblico Ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il Pubblico Ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza (art. 52);
- c) gli adottanti violino i doveri incombenti verso il minore (art. 53).

Infine, l'iter adottivo appare più snello rispetto all'iter previsto per l'Adozione nazionale e internazionale. Esso è delineato all'art. 57:

- il nucleo familiare presenta la domanda al Tribunale per i Minorenni munita di manifestazione di consenso da parte dell'adottante, dell'adottando e del coniuge dell'adottante;

- il Tribunale per i Minorenni dovrà valutare se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44 e se l'Adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi tramite i Servizi Locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia;
- L'indagine dovrà riguardare in particolare:
 - a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
 - b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
 - c) la personalità del minore;
 - d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

CAPITOLO QUATTRO

LA RICERCA

La ricerca, effettuata presso l'Equipe Adozioni della Azienda ULSS n. 16 di Padova, prende avvio dalla constatazione del numero crescente di richieste di adozione ex art. 44 pervenute all'Equipe nell'ultimo decennio. Tale crescita certamente in linea con la crescita del fenomeno delle famiglie ricomposte ha richiesto agli operatori di poter comprendere le caratteristiche e le storie di questi nuclei così da poter formulare una proposta di intervento realmente confacente alle esigenze rilevate.

Ciò che emerge con forza nelle storie di queste famiglie è il fatto che la richiesta adottiva ha sempre origine dalla necessità di tutelare giuridicamente la condizione del minore a cui sono venute a mancare la figura del padre biologico o entrambe le figure genitoriali ma che ha trovato assistenza all'interno della sua cerchia familiare di origine o acquisita con cui ha instaurato significativi rapporti interpersonali paragonabili a quelli familiari.

1.1. IL CONTESTO DELLA RICERCA: L'EQUIPE ADOZIONI DELL'AZIENDA ULSS N. 16 DI PADOVA

L'Equipe Adozioni è un servizio istituito formalmente nel luglio del 2001, in seguito alle direttive regionali che hanno determinato l'accoglimento delle normative internazionali e nazionali in ambito di Adozione. Più specificatamente si tratta di una Unità Operativa Semplice, in staff alla Direzione dei Servizi Sociali dell'Ulss n. 16 di Padova, che ha una sede centralizzata ma offre un servizio a livello interdistrettuale (U.O. Equipe Adozioni, Padova, 2007).

Tale servizio è stato realizzato in ottemperanza alla necessità di organizzare un ambito specialistico, organico e coordinato dove realizzare il lavoro di preparazione e valutazione della coppia adottiva scorporandolo dai Consultori Familiari, servizi che, prima delle riforme, trattavano la realtà adottiva. Tale cambiamento ha implicato una svolta nell'operatività del servizio pubblico, i cui operatori si sono mossi da un'attività di mera valutazione della coppia per l'ottenimento dell'idoneità a un lavoro di sostegno e accompagnamento (partecipato) in tutte le fasi dell'iter adottivo.

L'obiettivo principale dell'Equipe Adozioni è quello di favorire, all'interno dell'area adottiva, la tutela del minore e dei coniugi per realizzare il miglior incontro fra loro (Veneto Adozioni, 2008).

1.2. LE PERSONE CHE ACCEDONO AL SERVIZIO

Gli aspiranti genitori adottivi provengono dalla porzione di territorio provinciale coincidente con i distretti socio-sanitari dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova.

Si può suddividere la tipologia di utenza che accede all'Equipe Adozioni di Padova in base alle motivazioni all'Adozione maggiormente rilevate dagli operatori.

La legge sull'Adozione prevede, accanto all'Adozione legittimante, quattro casi di Adozione particolare applicabile nei confronti del minore che non sia stato dichiarato in stato di adottabilità, indicati dall'art. 44 della suddetta legge. Questo tipo di Adozione è stato pensato per tutelare il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato significativi legami affettivi (lettere A e B) e i minori che si trovano in particolari situazioni di disagio (lettere C e D). Le Adozioni di cui all'art. 44 lett. A, C e D sono statisticamente marginali rispetto al numero estremamente più consistente del ricorso alla lettera B (vedi capitolo 3).

È importante evidenziare che ogni caso particolare (lettere A, B, C, D) viene valutato dal Giudice con il fine di assicurare il preminente e prioritario interesse del minore, così come indicato dall'art. 57 della legge 184/83 e dall'art. 3³³ della Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989 (e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).

Si riscontrano alcune importanti differenze (sia in termini di motivazione, sia rispetto al percorso di valutazione/accompagnamento) tra le coppie che dichiarano la propria disponibilità all'Adozione legittimante nazionale e internazionale e quelle che avanzano

³³ “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo”.

istanza di Adozione in casi particolari, ovvero l'Adozione non legittimante (ex art 44 L.184/83).

Per quanto riguarda le adozioni legittimanti, la motivazione principale espressa dalle coppie è l'infertilità o la sterilità: la maggior parte di esse, infatti, arriva ad intraprendere il percorso adottivo dopo una serie di tentativi (e altrettanti fallimenti) nella ricerca della genitorialità biologica. Dunque, "ciò che emerge nel rapporto con alcune coppie è che ad un certo punto del percorso di ricerca di procreazione, avviene un cambiamento, il desiderio di un figlio diventa il *bisogno* di avere un figlio" (Galli e Viero, 2005, pag. 76). La difficoltà che emerge nell'accompagnare le coppie con tale vissuto risiede nel "comprendere in quale contesto verrà ad inserirsi un bambino adottivo laddove quello procreato non ha potuto esserci" (Ibidem, 2005, pag. 76).

Le motivazioni sottese nelle richieste di Adozione ex art. 44 legge 184/83, invece riguardano principalmente il desiderio di formalizzare un'unione di fatto già esistente e di tutelare il nuovo nucleo familiare che si è venuto a creare. Chi fa richiesta di Adozione ex Art.44 è generalmente il nuovo compagno del genitore naturale del minore, la cui unione determina la nascita di una nuova "famiglia", spesso accompagnata anche dalla nascita di altri figli della coppia.

1.3. LA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER IL TRIBUNALE DEI MINORENNI NEI CASI DI ADOZIONE EX ART. 44.

Ricevuta la domanda di Adozione ex art. 44 l. 184/83 il Tribunale per i Minorenni invia l'incarico all'Equipe Adozioni per svolgere l'indagine psicosociale al fine di valutare la situazione e stabilire se si sta procedendo nel rispetto del prioritario interesse del minore. Vengono, pertanto, assegnati i due operatori (Assistente Sociale e Psicologo) per espletare l'incarico.

In generale, nell'iter che viene proposto alle coppie richiedenti, i colloqui iniziali coinvolgono i coniugi e sono condotti congiuntamente dall'Assistente sociale e dallo Psicologo. In questo ambito si vanno ad esplorare in modo mirato alcuni punti richiesti dall'indagine, in particolare la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti nonché le competenze genitoriali ed i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore (Elmetti et al., 2013).

Gli operatori convocano così la coppia che ha avanzato tale istanza presso l'Equipe per un *primo colloquio* conoscitivo, durante il quale viene descritto l'iter previsto dalla normativa (in particolare l'Assistente Sociale legge l'incarico inviato dal Tribunale per i Minorenni e gli interventi che gli operatori devono espletare sulla base dell'art. 57 l. 184/83) e vengono soprattutto raccolti i dati anagrafici. L'Assistente Sociale compila una scheda di valutazione in cui inserire i dati relativi a: data di nascita, indirizzo, grado di istruzione, occupazione svolta e famiglia di origine. Si tratta, sostanzialmente, di un primo colloquio di conoscenza volto a rilevare le informazioni principali e a favorire l'instaurarsi del rapporto di fiducia tra operatori e ricorrente.

Il *secondo colloquio* si svolge col fine di rilevare informazioni più precise riguardo i coniugi, in particolare riguardo la loro storia di coppia: in che anno/periodo si sono conosciuti e hanno iniziato la frequentazione, quando ha avuto inizio effettivamente la convivenza, in che modo è stato gestito questo cambiamento dai coniugi in relazione soprattutto al minore e ai suoi bisogni, la data del matrimonio e le reazioni dei familiari rispetto alla situazione. Inoltre, si fa presente che dagli incontri successivi verranno indagate le storie individuali di ciascun coniuge, in modo da sostenerli e motivarli alla prosecuzione del percorso e così da prepararli ad un colloquio più approfondito che richiederà un atteggiamento collaborativo.

L'incontro successivo (*il terzo colloquio*) perciò, prevede un focus su un solo coniuge il quale è invitato a ripercorrere le diverse fasi del proprio ciclo di vita: infanzia, adolescenza, iter scolastico, ingresso nel mondo del lavoro e attuale occupazione svolta; inoltre viene stimolata la riflessione riguardo gli eventi che i soggetti gradualmente riportano nei loro racconti, cercando di comprendere se tali esperienze sono state rielaborate adeguatamente o rappresentano ancora una fonte di sofferenza.

Generalmente, per ogni coniuge si dedica un intero incontro, dunque il *quarto incontro* è volto a rilevare la storia individuale dell'altro coniuge.

L'incontro successivo è il più delicato poiché si svolge presso l'abitazione del nucleo familiare dove avviene la conoscenza del minore e lo si osserva all'interno del proprio contesto abitativo. Lo Psicologo durante la *visita domiciliare* interagisce con il minore cercando di comprendere quanto il bambino sia consapevole della richiesta d'Adozione del ricorrente. L'Assistente Sociale rileva le informazioni sulla base della scheda di sintesi predisposta dal servizio col fine di osservare in particolare il contesto di vita del nucleo familiare, il senso di appartenenza della famiglia nel territorio di residenza, la natura dei

rapporti familiari rapportato ai singoli componenti. In tale contesto è importante che prima di quell'evento, il bambino possa ricevere informazioni precise e chiare da parte dei genitori rispetto alle motivazioni sottese a questo incontro. Dunque, insieme alla coppia e a seconda dell'età del bambino, si individuano le modalità ritenute più idonee affinché egli sappia chi sono le persone che gli faranno visita e per quale motivo. Si è potuto rilevare come, a fronte di comunicazioni rassicuranti da parte delle figure adulte di riferimento, i bambini vivano il momento della visita a domicilio in modo spontaneo, dove anche il termine "Adozione" può essere usato senza particolari preoccupazioni. Nel contesto familiare, gli operatori sono soliti chiedere ai bambini più grandi, di pensare, ed eventualmente scrivere, una "lettera per il giudice"³⁴ che, se vorranno, potrà essere allegata alla relazione psico-sociale degli operatori del Servizio (Elmetti et al., 2013).

Viene poi concordato l'appuntamento successivo sulla base della disponibilità dei coniugi e degli operatori, generalmente coincidente con il momento conclusivo dell'indagine, denominato "*colloquio di restituzione*", durante il quale si invita l'intero nucleo familiare a recarsi presso il servizio in modo da poter *restituire* le valutazioni tecniche effettuate dagli operatori. È importante sottolineare che, in questo momento, viene proposto il coinvolgimento attivo del bambino, se l'età lo consente, per renderlo maggiormente consapevole di questo importante momento di passaggio. Ad esempio, se il bambino ha prodotto la "Lettera per il giudice", la consegna agli operatori i quali gli assicurano che essa farà parte integrante della relazione e sarà posta all'attenzione del giudice (Elmetti et al., 2013).

Dai riscontri delle coppie viste in Servizio, gli operatori hanno potuto apprendere come il bambino, coinvolto in modo diretto in questo percorso fin dalla fase dell'indagine psico-sociale, esprima generalmente il profondo desiderio di essere presente con i genitori durante il colloquio con il giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, per prendere parte in maniera attiva al momento istituzionale che sancisce l'inizio di un'appartenenza familiare stabile.

Appare importante sottolineare come, pur essendo il focus dell'intervento degli operatori centrato sull' "*hic et nunc*" al fine di presentare al Tribunale una fotografia attuale della famiglia e delle relazioni tra i suoi membri, il lavoro in questi specifici contesti consente anche di favorire nelle figure genitoriali la consapevolezza che, nei passaggi "critici" del ciclo di

³⁴ La "lettera per il giudice" è uno strumento di natura psicosociale che l'Equipe Adozioni ha cominciato ad utilizzare in via sperimentale col fine di esplorare il vissuto dei bambini coinvolti in tale iter giuridico e la loro consapevolezza rispetto al cambiamento familiare e sociale che si trovano a vivere.

vita dei loro figli, si potranno ripresentare delle fragilità legate alla loro storia (Elmetti et al., 2013) e, dunque, è possibile operare secondo un'ottica di prevenzione e di riduzione dei rischi nel lungo termine.

1.4. OBIETTIVI DELLA RICERCA

La ricerca ha inteso indagare le motivazioni che spingono i ricorrenti alla adozione in casi particolari ad avanzare tale istanza, unitamente ai percorsi di costruzione ed evoluzione di queste famiglie allo scopo di comprenderne gli elementi di risorsa e di difficoltà. La conoscenza e l'approfondimento di tale contesto permetterà anche di esplorare l'efficacia dell'intervento professionale e la sua reale utilità nei confronti delle esigenze espresse dall'utenza nonché cogliere i bisogni "sommersi" che si nascondono dietro la richiesta ufficiale di Adozione ex art. 44.

1.5. METODI E STRUMENTI

Dal punto di vista metodologico si è utilizzato un approccio descrittivo e qualitativo attraverso l'analisi delle cartelle psicosociali presenti in archivio, con particolare attenzione ai racconti e ai vissuti dei nuclei familiari coinvolti nell'iter psico-sociale. Nello specifico, si è pensato di rilevare le informazioni generali del "nuovo" nucleo familiare sotto il profilo anagrafico (età, sesso del ricorrente, istruzione, occupazione, provenienza), l'eventuale nascita di altri figli in seguito alla nuova unione, la fase del ciclo di vita in cui tale richiesta viene avanzata, il motivo per cui il minore convive con un solo genitore biologico, le motivazioni all'Adozione espresse del ricorrente, il vissuto del minore rispetto all'Adozione e al genitore naturale che non vive più o non ha mai vissuto con lui.

2. I SOGGETTI

Il campione analizzato è costituito da 42 nuclei che nel periodo compreso tra il 2001 e il 2013³⁵ sono stati presi in carico dall'Equipe Adozioni di Padova a seguito della loro richiesta di Adozione in casi particolari, di queste 39 sono state valutate con parere favorevole, 1

³⁵ Per l'anno 2013 sono stati considerati solo i due casi giunti a conclusione del procedimento nel periodo della ricerca non è quindi possibile al momento attuale fare una previsione sui casi totali.

rigettata per parere sfavorevole, 1 studio interrotto per precaria situazione abitativa e trasferimento del nucleo familiare e 1 studio in corso in attesa di valutazione.

Dalla figura 1 è possibile constatare l'aumento del numero di richieste pervenute al servizio dal 2001, data di istituzione dell'Equipe, a dicembre 2012:




Figura 2. Domande di adozione ex art. 44 giunte all'Equipe Adozioni di Padova

Questo aumento, visibile in particolare a partire dal 2008, può essere ricondotto ad una maggiore facilità di accesso a questo tipo di Adozione, magari in precedenza ignorata e, anche, a una maggiore accettazione degli stili di vita familiare “non tradizionali”. Ciò che appare significativo, a partire in modo consistente dal 2009, è anche il variare nell'arco di questi anni dell'età del minore che viene adottato, modificando dunque la fase del ciclo di vita familiare in cui si pensa all'Adozione (figura 2).

Infatti, mentre i primi casi pervenuti al Servizio riguardano minori dell'età prevalentemente di 6 anni, dal 2009 (a parte un caso nel 2002 e due casi nel 2006) emergono le richieste che riguardano l'Adozione di minori in fase preadolescenziale, ovvero prevalentemente dai 10 anni in su (figura 2).

Come hanno dimostrato varie ricerche in campo psicologico³⁶, è importante porre attenzione alle età dei minori coinvolti nei percorsi adottivi o di ricostruzione familiare in quanto costituiscono un fattore determinante rispetto all'integrazione interna del nucleo familiare e soprattutto nei confronti dell'accettazione del nuovo partner/genitore acquisito che fa il suo ingresso nel nucleo - fino a poco tempo prima - esclusivamente monogenitoriale (e, quindi, per il bambino prioritariamente di sua "proprietà"). Oltre a ciò, è necessario porre attenzione al modo in cui i cicli di vita individuali si intersecano con i cicli di vita familiare, come, ad esempio, il fatto che ragazzi preadolescenti vivano la ricostruzione del nucleo congiuntamente alla nascita del fratello, figlio dalla nuova coppia. Bisogna considerare, dunque, che i ragazzi possono manifestare reazioni diverse di fronte a questi episodi stressanti (ogni reazione è personale e unica) ed è importante che i genitori (o le altre figure significative) li accompagnino nell'elaborarli col fine di prevenire l'insorgere di dubbi o ri-elaborazioni negative di questi particolari vissuti.




Figura 3. Età media minori coinvolti nell'istanza adottiva ex art. 44 L. 184/83 per ogni anno e in totale da gennaio 2001 a giugno 2013 - Elaborazione dati Equipe Adozioni ULSS n. 16 Padova

Nonostante l'aumento dell'età sia notevole e visibile (età media: 9 anni), l'età più frequente dei bambini coinvolti in questo provvedimento giuridico è di 6 anni (figura 3). Si potrebbe interpretare questo dato considerando il bisogno di molte famiglie di risolvere la discrepanza

³⁶ in particolare Cfr. Visher & Visher, 1990, capitolo 2

dei cognomi in vista dell'inserimento scolastico del bambino (cfr. Paragrafo 3.4 di questo Capitolo). L'età, inoltre, consente al bambino stesso di notare in prima persona la diversità del cognome rispetto ai suoi familiari e di chiedere spiegazioni non solo all'interno della famiglia ma anche all'esterno, facendo sorgere nei genitori la necessità di risolvere tale diversità per non incorrere in ulteriori disagi connessi alla storia biologica, spesso, non ancora rivelata al minore.




Figura 4. Suddivisione per età - Elaborazioni dati Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova

3. I RISULTATI

3.1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE E SOCIALI DEI SOGGETTI

Attraverso l'analisi della provenienza del nucleo familiare che avanza la richiesta di Adozione in casi particolari è stato possibile suddividere le coppie in italiane, miste e straniere.

Le coppie italiane provengono da Padova e dall'hinterland padovano e sono complessivamente 22 (56,5%); le coppie miste sono 15 (38,5%) e sono costituite da un coniuge italiano e da uno proveniente da un paese straniero, che può essere europeo ma anche "extraeuropeo"; le coppie straniere sono in totale 2 (5%). In questi due ultimi casi è frequente che il minore sia giunto in Italia tramite ricongiungimento familiare (allegato 1).

Per quanto riguarda le coppie miste è interessante analizzare nello specifico chi fra le coppie miste è il coniuge straniero e da quale paese proviene e per quanto riguarda le coppie straniere individuarne il paese di origine.

Da questa classificazione è emerso che il coniuge straniero nelle coppie miste è sempre la donna e i principali paesi di provenienza sono i Paesi dell'Est Europa (10), il Sud America (2), l'Africa (2) e l'Asia (1). In relazione alle coppie straniere, una proviene dal continente africano (Congo) e una appartiene alla popolazione Sinti.

Nello specifico, le 10 coppie miste con un coniuge proveniente dall'Europa Orientale si caratterizzano per la presenza della madre straniera emigrata principalmente dalla Moldavia (7) e in misura minore dall'Ucraina (3); relativamente al Sud America il paese di provenienza della madre è il Brasile; rispetto all'Africa si sono rilevate una madre proveniente dal Benin e una dalla Nigeria; infine, dall'Asia la madre proviene dalla Cina.

Oltre a ciò, appare interessante considerare che dal 2008 la presenza straniera sembra rappresentare una costante, dal momento che da quella data in poi si registra la presenza di almeno una coppia straniera o mista tra le coppie ricorrenti. Ciò potrebbe spiegare anche l'innalzamento dell'età dei minori, associabile al fenomeno del ricongiungimento familiare (figura 4).




Figura 5. Coppie italiane, coppie straniere e coppie miste - Valori assoluti 2001 - 2012 -
Elaborazione dati Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova

Per quanto riguarda l'età dei ricorrenti, questa non sembra presentare variazioni significative e si caratterizza per una costante, ovvero l'età dell'uomo è nettamente maggiore di quella della donna, anche quando si tratta di coppie miste; inoltre, si osserva che le coppie miste e straniere risultano essere più giovani di quelle italiane. L'età media di tutti i coniugi è di 38 anni: l'età media degli uomini (che sono la quasi totalità dei ricorrenti³⁷) è di 40,4 anni; l'età media delle donne (che sono la quasi totalità dei genitori naturali dei minori adottati) è di 35,5 anni.

Rispetto alla situazione particolare manifestata, si riscontra che per la lettera A l'età media dei ricorrenti è di 44 anni (per gli uomini 46 e per le donne 42); per quanto riguarda la lettera B è di 37 anni (40 per gli uomini e 34,5 per le donne); relativamente alla lettera C non sono pervenute richieste di Adozione; infine, riguardo la lettera D l'età media è di 48 anni (49,5 per gli uomini e 46,5 per le donne).

In base alla provenienza del nucleo familiare, l'età media per le coppie italiane è di 39 anni (37 anni per le donne e 41 anni per gli uomini); le coppie miste hanno un'età media di 37 anni (34 e 40 anni rispettivamente per donne e uomini); le coppie straniere hanno un'età media ancora inferiore, ovvero di 34,5 anni (33 anni per le donne e 36 anni per gli uomini).

In relazione alla tipologia di Adozione in casi particolari richiesta dalle coppie si evince che su 39 richieste di Adozione ex art. 44 pervenute al Servizio, 35 (90%) riguardano la situazione particolare indicata dalla lettera B) dell'articolo. In particolare, dai dati emerge che 34 uomini su 35 adottano il figlio del coniuge avanzando richiesta di Adozione in casi particolari lettera B). Soltanto 1 donna su 35 adotta il figlio del coniuge defunto ed è emblematico che l'unico caso di Adozione richiesta da una donna avvenga in seguito al decesso del marito.

Le restanti quattro coppie (10%) sono composte da coniugi entrambi ricorrenti che avanzano richiesta di Adozione in casi particolari lettera A) e D). Come si è visto, l'età media dei ricorrenti che avanzano queste tipologie di Adozione si discosta nettamente dall'età media dei ricorrenti che si appellano alla lettera B). Questa differenza può essere ricondotta al fatto che le Adozioni in casi particolari lett. A) e D) riguardano delle situazioni complesse, in cui è

³⁷ Si tratta della quasi totalità perché rispetto alla coppia n. 4 è la donna a fare ricorso e, inoltre, ai 29 uomini si aggiungono le coppie in cui entrambi i coniugi sono ricorrenti e avanzano richiesta di Adozione ex art. 44 lett. A) e D).

stato necessario far decadere la potestà genitoriale per reiterata negligenza e trascuratezza o per problematiche di salute mentale o di tossicodipendenza. È probabile che l'età avanzata degli adottandi sia dovuta al fatto che la stabilità familiare sia stata raggiunta con più difficoltà e con diversi passaggi gradualmente.

Continuando ad osservare i dati rilevati, emerge che le coppie ricorrenti possiedono in generale un titolo di studio medio-alto, prevalentemente identificato nel Diploma di Scuole medie superiori.

In particolare, su 78 individui nessuno rientra nella categoria "Senza scolarizzazione" e soltanto il 5% di essi è in possesso della sola Licenza Elementare. Il 23% ha conseguito la Licenza Media inferiore interrompendo poi gli studi (la cui maggioranza, nello specifico il 15%, è costituita da uomini); la stessa percentuale (23%) si registra per i coniugi laureati, dove però la maggioranza si colora di rosa (13% donne e 10% uomini). Infine, il 49% dei coniugi ha conseguito il Diploma di Scuole medie superiori e anche in questo contesto le donne diplomate sono più numerose rispetto ai loro compagni (26% donne e 23% uomini) (figura 5).




Figura 6. Coppie che avanzano richiesta di Adozione ex art. 44 secondo il titolo di studio posseduto dai coniugi. Valori percentuali (2001-2013) - Elaborazione dati Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova

È interessante osservare che, nonostante le donne possiedano in media un titolo di studio più alto e sembrano più propense a continuare gli studi rispetto ai loro compagni, dal punto di vista dell'inserimento lavorativo i risultati appaiono contrastanti. Infatti, una parte di esse è

disoccupata, una consistente parte è casalinga e la restante lavora come impiegata. Tra gli uomini, invece, non vi è alcun disoccupato e la maggior parte di essi svolge una professione imprenditoriale o commerciale (figura 6). Tale dato mostra una forte tradizionalizzazione della divisione del lavoro e dei ruoli all'interno di queste famiglie.

Questa tradizionalizzazione si mostra in modo pressoché identico anche nelle coppie straniere e miste. Per queste famiglie le ragioni possono essere ricondotte alle abitudini culturali dei nuclei familiari misti/stranieri coinvolti: ad esempio, prendendo in considerazione la condizione della donna proveniente dai Paesi dell'Est in quanto numericamente superiore, si può affermare che sia simile al contesto culturale italiano del secolo scorso, ovvero di forte subordinazione rispetto al genere maschile. Infatti, la donna dell'Est non è legittimata ad assumere il ruolo del “breadwinner” in quanto a lei spetta la cura della casa e dei figli (Vianello, 2009). Queste donne, tuttavia, in situazioni di difficoltà economica scelgono di avviare un progetto migratorio destinato a concludersi non appena possibile. Una difficoltà che legittima le donne ad emigrare e a inserirsi nel mercato del lavoro è l'allontanamento del marito/padre dal nucleo familiare soprattutto in seguito alla separazione e al divorzio. Nel Paese ospitante, tuttavia, queste madri sole trovano molto spesso non solo il lavoro ma anche un “nuovo” marito. È proprio a questo punto che la donna opta per il ricongiungimento familiare con il figlio decidendo di stabilizzarsi nel Paese ospitante e di abbandonare il mercato del lavoro per dedicarsi completamente alla vita familiare; oppure, la donna continua a lavorare in quanto ha la possibilità di trovare occupazione presso l'attività imprenditoriale del marito.




Figura 7. Coppie richiedenti Adozione ex art. 44 secondo l'occupazione professionale dei mariti. Valori percentuali (2001 – 2013) - Elaborazione dati Eqi pe Adozioni ULSS n. 16 di Padova




Figura 8. Coppie richiedenti Adozione ex art. 44 secondo l'occupazione professionale delle mogli. Valori percentuali (2001 – 2013) - Elaborazione dati Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova

Per quanto riguarda i bambini coinvolti nel procedimento giuridico, la maggior parte di essi (in valori assoluti 25) frequenta una classe delle scuole primarie (dette elementari); ad essi seguono i bambini che frequentano le Scuole secondarie di primo grado (dette medie) e, in quantità inferiori, si collocano i minori iscritti alla scuola materna e alle Scuole secondarie di secondo grado (dette superiori). Solo un bambino, per via dell'età, non frequenta ancora nessuna scuola (figura 7).




Figura 9. Bambini coinvolti nel procedimento adottivo secondo la scuola frequentata. Valori percentuali (2001-2013) - Elaborazione dati Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova

3.2. LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO L'ASSENZA DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI NATURALI NEL CONTESTO FAMILIARE DEL MINORE

Dall'analisi dei dati è emerso che 34 donne su 39 sono le madri biologiche del minore adottato e rappresentano la figura di riferimento principale per il minore. È interessante comprendere le cause che hanno portato alla costituzione di un nucleo familiare privo della figura genitoriale maschile – che d'ora in avanti chiameremo padre biologico – ovvero di un nucleo monogenitoriale.

Le cause principali si identificano in:

- a) decesso del padre biologico;
- b) il padre biologico non intende riconoscere il figlio;
- c) divorzio o fine rapporto di fatto della coppia genitoriale biologica;
- d) decadenza della potestà genitoriale e affidamento eterofamiliare del minore (figura 8).




Figura 10. Cause che determinano la richiesta adottiva (Valori percentuali) - Elaborazione dati Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova.

Si può osservare (figura 8) che la maggior parte dei minori non vive l'esperienza di una famiglia "tradizionale" a causa del rifiuto da parte del padre biologico di affrontare la gravidanza insieme alla compagna e, dunque, di assumersi la responsabilità genitoriale a fronte della nascita del minore. In genere, il padre biologico venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della partner dichiara fermamente di non volersi assumere nessuna responsabilità e, tuttavia, dimostra interesse nel continuare la relazione sentimentale se la compagna è disposta ad abortire. Nelle situazioni analizzate le donne preferiscono portare

avanti la gravidanza anche senza l'aiuto del compagno piuttosto che abortire. In questi casi le donne rimaste sole domandano aiuto alle proprie famiglie di origine (le quali sono disposte a offrire sostegno anche se inizialmente spaventate o contrarie) o in casi più complessi si rivolgono al Centro di Aiuto per la Vita³⁸.

Un'altra causa di estrema rilevanza è connessa all'aumento dell'instabilità coniugale tra la popolazione italiana. Infatti, su 39 nuclei familiari 13 provengono da un'esperienza familiare terminata con la separazione e/o divorzio dei genitori biologici, da cui deriva spesso l'allontanamento o, nei casi più gravi, l'abbandono da parte del padre biologico del nucleo familiare. Spesso, inoltre, le famiglie che accedono al Servizio raccontano che il padre biologico nel corso degli anni si è ricreato un nuovo nucleo familiare e raramente ha dimostrato interesse nel mantenere il rapporto con il figlio biologico avuto durante la precedente relazione.

Anche il decesso del padre biologico è una causa presente. In questo caso, può accadere che la madre rimasta vedova si unisca in seconde nozze a un nuovo compagno facendo sorgere in entrambi il desiderio di formalizzare la nuova unione attraverso l'adozione del minore orfano di padre.

Altra causa è la decadenza della potestà genitoriale, da cui deriva la necessità ai sensi della legge 184/83 di assicurare al minore un ambiente familiare idoneo che gli possa garantire educazione, istruzione e mantenimento.

Infine, la violenza sessuale e i rapporti occasionali³⁹ costituiscono le cause marginali che non bisogna però sottovalutare poiché sottintendono delle problematiche sociali di estrema rilevanza, come l'abuso della donna e la conoscenza dei metodi contraccettivi, su cui è necessario continuare ad intervenire sensibilizzando e informando la popolazione per arrivare col tempo a raggiungere la totalità dell'efficacia.

Si tratta, dunque, di situazioni articolate in cui i protagonisti prima di arrivare all'Adozione hanno affrontato problematiche delicate che se non adeguatamente gestite avrebbero potuto compromettere ulteriormente l'equilibrio psicofisico ed emotivo del minore.

³⁸ I Centri di Aiuto per la Vita (CaV) sono associazioni di volontari formatesi per prevenire il ricorso all'"Interruzione volontaria di gravidanza" - l. 194/78 - e sostenere le madri sole.

³⁹ Incorporati graficamente nella categoria "Il padre biologico non riconosce il figlio".

3.3. LE MOTIVAZIONI ALL'ADOZIONE

Le motivazioni all'Adozione (figura 9) riguardano nella maggior parte dei casi la volontà di formalizzare un rapporto di fatto già esistente tra minore e padre adottivo, in quanto spesso la loro convivenza ha avuto inizio molto tempo prima rispetto alla richiesta di Adozione, dunque si configura come una dichiarazione ufficiale dei propri ruoli all'interno del nucleo familiare, legalizzandone così la loro esistenza con i connessi obblighi e doveri.

In altri casi, la richiesta di Adozione viene motivata con il desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione che garantisca al minore di appartenere e sentirsi integrato a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile che si è da poco costituito. Infatti, generalmente questa è la motivazione di chi è certo del legame che si è instaurato ma ha da poco sperimentato la convivenza e rappresenta, dunque, un impegno ufficiale a garantire al minore un ambiente familiare idoneo alla sua crescita e al suo sviluppo.

In quantità inferiore, probabilmente perché non viene espresso direttamente, si rilevano i bisogni di tutelare il minore dall'ambiente esterno per via del cognome diverso da quello del padre con cui convive, dalla difficoltà del minore di comprendere la diversità del cognome rispetto al fratello appena nato, dalla necessità di regolarizzare la posizione del minore a livello giuridico per poter così garantire i diritti fondamentali (richiesto dalla coppia straniera) e, infine, la necessità di consolidare in via formale il rapporto tra minore e padre adottivo⁴⁰.




Figura 11. Motivazioni all'adozione (Valori percentuali) - Elaborazioni dati Equipe Adozioni ULSS n. 15 di Padova

⁴⁰ Nelle cartelle sociali non è stato possibile rilevare per tutti i nuclei familiari il tempo di conoscenza e/o convivenza tra minore e padre adottivo prima della richiesta di Adozione.

3.4. LA FASE DEL CICLO DI VITA IN CUI VIENE AVANZATA LA RICHIESTA DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Una delle finalità della ricerca è stata anche quella di rilevare la fase del ciclo di vita in cui la coppia avanza tale richiesta. È emerso che i principali momenti in cui la coppia si avvicina a questo provvedimento sono in particolare l'inserimento del minore nella scuola primaria e la nascita di altri figli all'interno del nucleo familiare.

Si può affermare che l'inserimento scolastico rappresenta un momento cruciale nel ciclo di vita familiare poiché rappresenta l'ingresso nella dimensione pubblica del nucleo familiare, momento in cui la coppia sente maggiormente il bisogno di muoversi per "tradizionalizzare" la situazione "anomala" in cui il nucleo familiare e soprattutto il minore si vengono a trovare.

L'ingresso a scuola rappresenta infatti un cambiamento che implica l'integrazione e la socializzazione del minore in un nuovo contesto di vita dove trascorrerà una consistente parte del suo tempo. Il timore principale, espresso dalle coppie, è quello di scatenare una sorta di "scandalo" tra i bambini e le loro famiglie, determinando l'esclusione del minore che deve essere dunque maggiormente tutelato: molte coppie si sono presentate al servizio dichiarando di voler procedere con l'Adozione per risolvere il problema della discrepanza dei cognomi così da evitare commenti indiscreti e trovare il sostegno per affrontare la rivelazione della storia biologica.

Un altro elemento rilevato è la nascita di altri figli avvenuta dopo o simultaneamente alla richiesta di Adozione del minore. Dall'analisi dei dati risulta che su 39 coppie 20 (51,3%) sono in attesa o hanno già avuto un altro figlio (o più figli) e proprio questo evento ha fatto sorgere la necessità di procedere con la richiesta di Adozione in casi particolari, di modo che il minore si sentisse equiparato al fratello soprattutto per quanto riguarda la questione del cognome.

Questo elemento potrebbe rappresentare un importante spunto di riflessione per comprendere quanto il minore accetti (e conosca) la sua storia biologica e si senta integrato rispetto al nuovo nucleo familiare costituitosi. Sarebbe interessante verificare l'efficacia di tale ricorso rispetto a questi elementi effettuando un'indagine durante l'età adolescenziale del minore adottato, considerando il fatto che spesso non tutti sono pienamente consapevoli della propria storia di origine.

4. LE FASI NELLE QUALI LA FAMIGLIA RICORRENTE ESPRIME DIFFICOLTÀ NELLA RIELABORAZIONE DELLA PROPRIA STORIA

4.1. IL NON RICONOSCIMENTO DEL MINORE DA PARTE DEL PADRE BIOLOGICO E ABBANDONO PATERNO DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI

Nel corso dello studio e delle osservazioni dei colloqui è emerso come la discrepanza dei cognomi rappresenti un elemento di criticità nel momento in cui la famiglia deve impostare un dialogo con il bambino rispetto alla rivelazione della sua storia biologica. La diversità del cognome, infatti, rimanda a vissuti dolorosi connessi alla volontà del padre biologico di non voler riconoscere il figlio (nato fuori dal vincolo matrimoniale ed essendo, cioè, figlio naturale), al suo conseguente eclissamento dalla vita della ex compagna e alla fuga dalle sue responsabilità genitoriali. La madre si ritrova ad affrontare la gravidanza e la nascita del bambino in solitudine al di fuori del legame matrimoniale e quando quest'ultimo comincia a frequentare le scuole dell'obbligo e si relaziona con i suoi coetanei apprende la diversità del suo cognome rispetto alle esperienze altrui ed emerge, così, la necessità di elaborare una storia che possa rispondere ai suoi dubbi senza provocare ulteriori sofferenze. Il bambino si domanda, sulla base delle informazioni rilevate, come mai il suo cognome sia uguale a quello della madre quando altri bambini invece hanno il cognome del loro padre. Di fronte a questo quesito spontaneo e legittimo è soprattutto la madre a trovarsi in difficoltà in quanto deve mostrare neutralità rispetto ad una storia profondamente dolorosa e per la quale spesso non si trovano parole per raccontarla.

4.2. LA SEPARAZIONE E IL DOPPIO RUOLO GENITORIALE DELLA MADRE

Anche l'incremento dell'instabilità coniugale e l'alta conflittualità tra coniugi conduce alla formazione di nuclei monogenitoriali in cui è totalmente assente la figura genitoriale maschile. Questa situazione è molto complessa in quanto il bambino è stato riconosciuto dal padre e ha vissuto insieme a lui per qualche anno. Interrotto però il rapporto coniugale il padre abbandona gradualmente il suo ex nucleo familiare probabilmente per l'ipotesi secondo cui l'uomo tende ad associare la genitorialità alla relazione con la madre del figlio e una volta che questa viene a mancare abbandona del tutto le sue responsabilità. In questo modo non vengono rispettate le indicazioni della legge 54/2006 per mantenere un soddisfacente e significativo legame paterno e una relazione genitoriale improntata alla collaborazione. Anche in questo caso, dunque, si viene a creare un nucleo monogenitoriale in cui la madre affronta in solitudine

la genitorialità e si trova a svolgere doppie funzioni di cura, educazione e di procacciamento delle risorse. Oltre a ciò, il bambino potrebbe aver bisogno di essere informato rispetto agli eventi in cui è stato coinvolto e di essere rassicurato di fronte all'allontanamento e all'abbandono del padre. In queste situazioni è stato rilevato che i bambini manifestano comportamenti di sofferenza, che possono sfociare nella difficoltà di relazionarsi o di comunicare o nel provare sensi di colpa tali per cui il bambino entra in uno stato depressivo e infelice.

4.3. LA FIGURA GENITORIALE ACQUISITA DEL PADRE ADOTTIVO

Un altro aspetto che necessita di rassicurazioni è la figura genitoriale del padre adottivo, in quanto egli è stato "acquisito". Quest'ultimo, durante i colloqui, appare pacato, serio e dedito alla famiglia; è generalmente la madre a dettare il tono dei colloqui e presumibilmente a scegliere cosa raccontare e cosa no. Nel corso di un colloquio, tuttavia, sono rimasta colpita dalla domanda che un padre ricorrente ha posto al termine dell'indagine psicosociale. Egli, quasi osando o come se quella domanda gli ronzasse in testa da tanto tempo, ad un certo punto ha chiesto: "ma come devo comportarmi se il padre biologico volesse rientrare nella vita del bambino? Io lo conosco perché abbiamo degli amici in comune, ma non ci conosciamo direttamente". Queste parole, sottolineano, in particolare, come questi genitori faticino a confidarsi del tutto per via dell'imbarazzo o del senso di vergogna. Questa domanda è particolarmente significativa perché rappresenta il superamento dei tabù e dell'apertura verso una situazione: non si può ignorare il fatto che esista un padre biologico che volontariamente ha deciso di estromettersi dalla sua ex-famiglia. Questo è un aspetto da considerare ed elaborare non solo rispetto al passato ma anche in relazione alla possibilità di sapere come affrontare il presente, nella forma di un possibile "ritorno" del padre biologico. Ciò potrebbe avvenire, per esempio, attraverso il desiderio espresso da parte del figlio di volerne sapere di più o di volerlo incontrare, conoscere, sapere com'è fatto. D'altronde, tale ricerca è stata elaborata sulla base dei vissuti delle famiglie nel momento in cui hanno avviato il percorso di Adozione in casi particolari. Non si sa, dunque, come questi bambini, una volta divenuti adulti, si siano confrontati con la propria storia e se abbiano provato il desiderio di approfondire la conoscenza del genitore naturale assente. È importante che il padre adottivo venga valorizzato perché rappresenta una solida colonna della famiglia, sia moralmente sia affettivamente sia economicamente ed è ancora più importante che non sviluppi sentimenti di

frustrazione o inadeguatezza se nel corso della convivenza dovesse emergere il bisogno del bambino di confrontarsi con il padre biologico.

4.4. L'ADATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO AI NUOVI CONFINI FAMILIARI

“La letteratura sulle famiglie ricomposte [...] si è di frequente soffermata sul tema delicato dei *confini*: confini da costruire, confini da rispettare, confini da garantire. La metafora spaziale è di indubbia utilità nel rappresentare sia il pericolo del caos relazionale, sia la necessità di una gestione flessibile dei rapporti. [...] Occorre tenere conto anche del fattore *tempo*, il rischio, cioè, è quello di dare troppo peso al fattore interattivo-spaziale e all'attualità dei rapporti perdendo così di vista l'aspetto genealogico-generazionale. I confini della famiglia ricomposta sono infatti da ricostruire e ciò richiede un uso virtuoso del tempo” (Mazzoni, 2002, pag. 239).

Con questa premessa⁴¹ si vuole sottolineare la situazione peculiare delle famiglie ricomposte che nel corso della loro esistenza si trovano a integrare, ridimensionare, allargare i propri confini familiari a seguito di eventi quali la separazione, un nuovo matrimonio, l'acquisizione di genitorialità da parte del nuovo partner anche tramite l'Adozione in casi particolari. Ciò che in queste famiglie è importante valorizzare e promuovere è la varietà dei legami, caratteristica che, però, può velocemente trasformarsi in un delicato ostacolo. Il figlio che ha sempre vissuto unicamente con la madre e che vede fare l'ingresso di un uomo che gradualmente si configura come marito e poi come padre acquisito potrebbe aver bisogno di rassicurazioni rispetto al suo rapporto con la madre e alla sua storia biologica nonché essere aiutato a fidarsi di questa nuova figura genitoriale. Con l'entrata di un nuovo padre, inoltre, si aggiungono anche i parenti della sua famiglia di origine e ciò necessita diversi esercizi relazionali per sviluppare un adeguato senso di fiducia e sicurezza. È da considerare, infatti, che il vissuto e la storia della madre e del bambino (co-testimoni di un passato comune drammatico) si intrecciano con la storia del padre acquisito e della sua famiglia, divenendo parte integrante dell'identità familiare globale e allargata. Può capitare che emerga imbarazzo nel non sapere niente dei nuovi familiari acquisiti ma tale conoscenza avverrà gradatamente, quando i protagonisti stessi saranno pronti per raccontarsi. Si tratta di una conoscenza reciproca progressiva che necessita però di una apertura globale e partecipata da parte delle

⁴¹ Nello specifico si tratta di un contributo di Vittorio Cigoli (2002) all'interno del libro diretto da Silvia Mazzoni “Nuove costellazioni familiari” (2002).

persone coinvolte che avranno sostanzialmente bisogno di essere accettate ed amate. Ciò richiede un tempo variabile a seconda delle esigenze delle persone, dei ricordi da elaborare, delle insicurezze personali, insomma, in base alla situazione unica e particolare che ogni membro familiare porta con sé e pone in condivisione. Questo è soprattutto un lavoro di assestamento interno, paragonabile ad una “palestra del divenire” (Franchetti, 2010) poiché i membri familiari si allenano internamente ad intrecciare racconti, elaborare storie e, soprattutto, conoscersi e accettarsi col fine di consolidare i legami e divenire famiglia a tutti gli effetti. Oltre a ciò, più questo atteggiamento diverrà spontaneo e non-faticoso all’interno del nucleo familiare ancor di più sarà solido all’esterno di esso. In effetti, è soprattutto nell’ambiente esterno che sorge la necessità di tracciare dei confini familiari in quanto permettono ai membri di circoscriversi rispetto agli altri, di descrivere la propria storia e i propri legami affettivi significativi, di individuare le proprie alleanze e appartenenze generazionali: in altri termini, tracciare i confini è simile a mostrare le proprie radici e con esse la propria identità. Tuttavia, non è facile creare un insieme entro cui inserire la propria famiglia se le relazioni non vengono chiarite e confermate dai familiari stessi. Il “nuovo” padre, dovrà rapportarsi con parenti materni diffidenti e che potrebbero studiarlo e metterlo alla prova; la sua famiglia di origine, invece, potrebbe mostrare scetticismo di fronte alla scelta di sposare una madre sola abbandonata o divorziata. Il fatto, ad esempio, di aver dato alla luce e cresciuto un figlio da sola non sempre è associato a virtù positive bensì nell’immaginario popolare può essere associato a comportamenti irresponsabili e avventati che mal si sposano con il concetto tradizionale di madre. Tuttavia, rispetto alle situazioni prese in esame nella presente ricerca, i nonni o altri parenti significativi (quali zii o cugini) sembrano partecipare positivamente alla vita della famiglia ricorrente e, anzi, rappresentano importanti risorse di sostegno nell’organizzazione quotidiana del ménage familiare e permettono di instaurare un clima solidale e sereno, in grado di facilitare l’integrazione del bambino nell’ambiente relazionale interno e esterno di riferimento (vicinato, scuola, tempo libero). Tale successo, però, sembra avvenire maggiormente quando si riesce a impostare un racconto sincero e rassicurante relativo alla storia biologica del bambino. I nuovi nonni possono rappresentare un’importante risorsa perché colmano un grave vuoto relazionale e generazionale lasciato dal padre biologico; ciò ancor di più se si crea una rete di alleanza tra nonni materni e paterni acquisiti. La sfida principale per tutti i membri coinvolti risiede nell’accettare e adattarsi ai nuovi confini familiari che necessariamente si estendono a seguito della ricomposizione familiare; il rischio di una simile situazione è la difficoltà o la resistenza ad integrare tale cambiamento.

5. I VISSUTI DEL MINORE NELLE RELAZIONI DEGLI OPERATORI

Dal momento che il ricorso all'Adozione di minore in casi particolari deve essere mosso dalla necessità di garantire il prioritario interesse del bambino è importante esplorare il suo vissuto rispetto a questo istituto e in relazione al tema dell'abbandono o della morte prematura del padre biologico.

Spesso, infatti, è difficile raccontare al minore la verità sulle proprie origini biologiche in quanto questo comporta la rievocazione di situazioni dolorose e difficili da spiegare anche da parte dell'adulto stesso, che con l'intento di proteggerlo da un passato infelice e traumatico decide di omettere questa parte della sua storia. Tuttavia, la legge stessa incoraggia i genitori a non nascondere la storia biologica del minore e per questo incoraggia ad aggiungere (e non sostituire) il cognome del padre adottivo a quello posseduto: si tratta, infatti, di un segno distintivo della sua personalità e la rilevazione tardiva o accidentale può compromettere l'adeguato sviluppo dell'identità del minore, il quale a seguito di ciò può perdere fiducia nelle figure genitoriali e sentirsi ulteriormente abbandonato.

Dalla ricerca è emerso che la maggior parte dei minori è a conoscenza delle proprie origini biologiche, in quanto sono stati informati dai genitori prima della richiesta di Adozione o proprio durante i colloqui previsti da questo provvedimento, sostenuti e incoraggiati dagli operatori.

Nello specifico i bambini che sono a conoscenza delle proprie origini sono 29 (71%) su 41⁴². I restanti 12 (29%) non sono stati invece informati rispetto alle loro origini e, infatti, la maggior parte di loro è alla ricerca di risposte⁴³.

È interessante osservare che i minori informati della propria storia di origine, a prescindere dall'età, accolgono positivamente questa rilevazione mentre i bambini a cui è stata omessa questa informazione palesano dei dubbi profondi e pongono domande da cui emerge il bisogno di comprendere una realtà ancora confusa. Nella maggioranza delle situazioni, questo disagio si manifesta con l'esplicita richiesta da parte del bambino stesso di risolvere la discrepanza dei cognomi all'interno del nucleo familiare (tra minore, padre adottivo ed eventuali fratelli), segnale evidente della necessità di chiarire un dubbio di cui non si

⁴² I nuclei familiari #16 e #27 hanno coinvolto l'Adozione di due fratelli, dunque, sebbene i nuclei familiari in totale siano 39, se si fa specificatamente riferimento al numero dei minori, questi sono complessivamente 41.

⁴³ Per una più facile consultazione dei dati ho realizzato una tabella costituita dalle seguenti categorie: # coppia, tipologia di richiesta ex art. 44, età del minore, provenienza, l'eventuale nascita di altri figli all'interno del nucleo familiare, se il minore è a conoscenza dell'esistenza di un padre biologico e il suo vissuto rispetto all'Adozione, rilevato sulla base delle registrazioni dei colloqui dei minori che si recavano al servizio (allegato 2).

comprende l'origine. Talvolta, invece, i bambini che non conoscono la loro storia di origine appaiono affezionati al proprio cognome tanto da affermare di non volerlo perdere. Questo avviene nei casi in cui essi abbiano potuto sperimentare dei legami positivi con le famiglie di origine materna o paterna con cui sono cresciuti e con la quale ben si riconoscono. È significativo il vissuto di una bambina straniera dell'età di 5 anni che pone domande precise rispetto all'assenza del padre adottivo durante i suoi primi anni di vita, convinta che sia sempre stato lui il suo unico papà, ovvero si chiede come mai “questo papà che non la lascerebbe mai prima non c'era”.

La tendenza a non raccontare la verità sulle origini biologiche, seppur poco diffusa, può rappresentare un importante segnale di disagio degli adulti stessi, riconducibile a traumi legati alle relazioni familiari sperimentate dai genitori. Per indagare questo aspetto si è utilizzato lo strumento del genogramma, attraverso cui è possibile rappresentare graficamente i legami emotivi tra gli individui che compongono una famiglia, in modo da offrire una rapida visione di insieme delle complesse dinamiche familiari.

5.1 LE RAGIONI SOTTOSTANTI LA FATICA DEL RACCONTO DELLA VERITÀ

Lo strumento del genogramma può essere efficacemente utilizzato nell'ambito del lavoro sociale in quanto permette agli operatori di effettuare una valutazione delle connessioni relazionali da un punto di vista inter-generazionale e di comprendere il funzionamento del sistema familiare. Si tratta di uno strumento attraverso cui è possibile tracciare la “struttura interna della famiglia”.

La caratteristica principale del genogramma è quella di guardare alle informazioni anagrafiche del sistema famiglia sotto un'ottica sistemica, considerandolo un sistema costituito da un insieme di relazioni e tenendo conto non solo dei ruoli istituzionali (ovvero madre, padre, zio, cugino, nonno, ecc), ma anche dei significati che ciascun membro attribuisce a questi ruoli (ad esempio, un nonno che riveste il ruolo paterno in mancanza del padre biologico; un padre biologico che diventa una figura estranea al figlio...).

Di seguito si riportano due genogrammi relativi ai nuclei familiari che, giunti al Servizio, non avevano ancora affrontato la rivelazione della storia biologica, avvenuta infatti in seguito grazie al sostegno degli operatori dell'Equipe Adozioni.

essere stata vissuta come un mezzo per rendersi visibile alla sua famiglia, per poter finalmente avere le cure desiderate. Ottenendo invece nuovamente un allontanamento ed un rifiuto che hanno segnato un allontanamento definitivo della donna con la madre e con il fratello, mantenendo invece uno spazio più neutro per il padre e la sorella minore. Non va peraltro sottovalutata l'assenza di un legame forte della figlia con il nuovo compagno della donna e con la sua famiglia, considerato un importante indicatore di rischio. Gli operatori in questo caso hanno accolto le insicurezze della donna fornendo ascolto e invitandola ad elaborare una storia che potesse essere accolta anche dalla bambina.




Figura 11 – Genogramma famiglia #15

Il genogramma in figura 11 fa riferimento alle relazioni familiari del nucleo #15 giunto al Servizio nel 2008. All'epoca il bambino aveva 6 anni e non era a conoscenza della sua storia biologica poiché i genitori ritenevano che il bambino fosse troppo piccolo per poter comprendere una storia così complessa; inoltre, esplicitarono la volontà che fosse il padre adottivo a raccontare la verità sulle origini paterne. Le relazioni familiari della madre del bambino risultano essere profondamente compromesse tanto che l'unica relazione significativa da lei instaurata è avvenuta con una suora (figura esterna all'ambiente familiare),

conosciuta in adolescenza. Tale conoscenza, in realtà, è da ricondurre all'infanzia della signora, poiché all'età di un anno fu inserita all'interno di un orfanotrofio a seguito del divorzio tra i genitori avvenuto all'incirca nel 1970 rimase in questo istituto fino a quando la madre non andò a riprenderla (tredici anni dopo). Tuttavia, la nuova convivenza tra madre e figlia si rivelò essere burrascosa e la signora decise, così, di andare a vivere insieme ad altre persone con cui condividere le spese dell'affitto. A quell'epoca aveva 18 anni e i rapporti con i genitori diventarono sempre più inesistenti; ciò può trovare una causa nel fatto che i genitori separati diedero vita a due rispettive famiglie ricomposte con le quali la donna, però, non instaurò mai nessuna relazione. A 25 anni decise di andare a vivere da sola dal momento che raggiunse una stabilità economica sufficiente. Circa 9 anni dopo, nel 2002, rimase incinta a seguito di un rapporto occasionale e il padre biologico non prestò consenso per riconoscere il minore lasciando la donna completamente sola nell'affrontare la gravidanza. Dopo la nascita, tuttavia, la donna decise di ricontattare il padre naturale per concedergli la possibilità di frequentare il figlio ma col tempo tali rapporti diventarono sempre più "mossi da dovere" e la donna decise di interrompere definitivamente la frequentazione. Nel 2005 conobbe il suo attuale marito e nel 2008 si sposarono, facendo coincidere tale unione coniugale anche con l'Adozione del bambino (che intanto aveva compiuto 6 anni). Considerando tale background biografico, è comprensibile immaginare il senso di solitudine provato dalla madre nell'arco di tutta la sua vita; e appare altrettanto complesso nonché doloroso raccontare al figlio non solo la sua nascita e i suoi primi anni di vita, ma forse ancor di più il contesto familiare di origine e la sua propria infanzia.

In generale, quando i racconti dei coniugi appaiono così carichi dal punto di vista emotivo si cerca di risolvere innanzitutto le difficoltà dell'adulto nel rielaborare il proprio passato, grazie ad un intervento psico-sociale più approfondito. Tuttavia, in merito alla rivelazione della storia biologica, il motivo per cui le coppie ma soprattutto le madri spesso non comunicano al figlio questo aspetto della loro vita è da ricondurre a vissuti di profonda sofferenza che determinano l'incapacità di accettare quel ricordo: in altri termini capita che le madri stesse non riescano ad elaborare nemmeno per se stesse una spiegazione accettabile degli eventi e non siano in grado di riportarle al bambino, verso il quale si intende garantire solo protezione da ulteriori avvenimenti traumatici. La persona, in questo caso, necessiterà di maggiori rassicurazioni che potrebbero essere venute meno proprio all'interno del proprio nucleo di origine. Per questo motivo, la rivelazione della storia biologica è un passo fondamentale che non deve essere evitato nemmeno se si pensa che il bambino non possa comprendere la

situazione: ciò contribuirà a salvaguardare il livello di fiducia e lealtà nei confronti dei genitori quando il minore diventerà adulto.

La mancanza di informazioni relative al padre naturale può segnalare la volontà di delegittimare il padre biologico dalla vita della nuova famiglia per via della sua stessa scelta di non parteciparvi a tempo debito. Appare emblematico citare alcune considerazioni delle famiglie coinvolte a proposito del padre naturale. Ad esempio, un ragazzo di 13 anni scrive nella lettera per il Giudice: *“se lo dovessi rivedere sarebbe uno sconosciuto, provo odio, disprezzo [...] chi tratta così le persone non è umano [...] vorrei avere solo un cognome perché [il cognome del padre naturale] mi fa venire dei brutti ricordi”*. Una madre esclama *“noi non facciamo nulla per nascondere l’esistenza del padre biologico; lui si riferisce a lui chiamandolo “quello”*”. Un altro bambino, ancora, paragona il padre naturale ad *“un’onda”* motivando tale associazione con la seguente frase *“perché mi ha permesso di andare nella direzione giusta quando ha dato il permesso alla mamma di farmi venire con lei in Italia”*.

Di fronte alla difficoltà di accettare una simile situazione, tuttavia, non bisogna sottovalutare che in queste famiglie è presente una risorsa fondamentale che è quella del padre acquisito, il cui ruolo non deve essere sottovalutato poiché rappresenta quel *“nuovo inizio”* che permette all’intero nucleo familiare di riscattarsi.

È interessante osservare anche le relazioni delle famiglie che hanno rivelato la storia biologica al minore per visualizzare le risorse cui si sono appoggiate e che potenzialmente possono essere valorizzate per incentivare i genitori a raccontare la storia biologica. In merito a ciò, verrà utilizzato oltre al genogramma anche lo strumento dell’ecomappa, ovvero la *“rappresentazione grafica delle relazioni significative della famiglia”* (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 32) che i singoli membri familiari e la famiglia stessa intrattengono nell’ambiente esterno. Questo strumento assolve all’obiettivo di affrontare la situazione vissuta dalla persona in una dimensione ecologica, ovvero focalizzando l’attenzione sulla persona-situazione (Dal Pra Ponticelli, 1985, pag. 159) che si trova ad interagire con tutti gli organismi viventi che costituiscono l’ambiente di riferimento: dagli altri esseri umani a tutti gli elementi del loro ambiente, compresi i vari sistemi di risorse esistenti. Lavorando con la famiglia appare fondamentale considerare quali risorse essa ha a disposizione, quali utilizza e quali vengono lasciate da parte, così da comprendere se certe criticità possono essere superate o affrontate tramite il naturale *“nutrimento”* proveniente dalle

interazioni con l'ambiente esterno (soprattutto nell'eventualità che il sistema famiglia appaia fragile e poco coeso al suo interno al punto da non costituire una risorsa bensì una criticità).




Figura 12. Geno-eco-mappa nucleo familiare #35. Elaborazione su dati Equipe Adozioni, 2012

Leggendo ciò che emerge dai dati raccolti durante lo studio psicosociale il quadro complessivo sembra essere abbastanza positivo. Non sembra, infatti, delinearsi una situazione di isolamento sociale del nucleo familiare e l'interazione con i sistemi di risorse⁴⁴ citati dalla famiglia non sembrano provocare motivi di stress e conflittualità. Si evince, infatti, che la famiglia intrattiene rapporti gratificanti e in grado di fornire sostegno con i sistemi di famiglia

⁴⁴ Generalmente, si distinguono tre tipologie di risorse: personali, familiari e sociali, queste ultime ulteriormente suddivise in formali ed informali. Le prime comprendono le caratteristiche di personalità, lo stato di salute, l'istruzione e la disponibilità economica dei singoli membri; le seconde si riferiscono in particolare "al suo stile di funzionamento e al modo attraverso cui essa gestisce e integra i bisogni di unità e stabilità con quelli di crescita, trasformazione e autonomia" (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 32); infine, le risorse sociali si riferiscono alle risorse presenti nell'ambiente sociale. Queste ultime possono costituire il sostegno che la società prevede nei modi di superare certi momenti critici e possono trovare spazio nelle reti formali, ovvero i servizi presenti nel territorio in cui vive la famiglia (ad esempio, scuole, servizi sociosanitari come le equipe adozioni stesse, luoghi di aggregazione, servizi per il tempo libero, aree verdi, ecc) e nelle reti informali, vale a dire le relazioni con gli amici, con i parenti, con i vicini di casa, con i colleghi di lavoro e via dicendo.

allargata (nonno materno; nonna materna; zii materni; zii e cugini paterni acquisiti) anche se alcune relazioni sembrano necessitare di più tempo per essere riorganizzate nonostante siano contrassegnate dall'accettazione reciproca (in particolare nonni paterni acquisiti). Compagnono, inoltre, alcune risorse presenti sul territorio: i luoghi di lavoro con cui i coniugi intrattengono relazioni con i colleghi, l'istituzione religiosa entro la quale il nucleo familiare instaura rapporti di amicizia e svolge attività ricreative (e spirituali) settimanali, i servizi socio-sanitari e l'istituzione scolastica frequentata dal bambino coinvolto dove instaura relazioni con i suoi coetanei. La criticità che, tuttavia, compare come lampante è l'allontanamento e la situazione di esclusione della famiglia paterna biologica (che porta i protagonisti coinvolti a omettere la maggior parte delle informazioni connesse a quest'ultima). In questa situazione rappresentata nel genogramma (figura 12) la rivelazione della storia biologica è stata affrontata con più sicurezza ipoteticamente per via delle relazioni familiari positive che hanno contribuito a creare un clima di sostegno e solidarietà entro il quale la madre stessa può aver trovato conforto rispetto alla propria storia personale.

6. COMMENTO: CARATTERISTICHE, RISORSE E CRITICITÀ PECULARI DELLE FAMIGLIE RICORRENTI GIUNTE AL SERVIZIO

In generale, si può affermare che le famiglie che giungono al Servizio sono nella quasi totalità famiglie ricomposte, dunque provenienti da un'esperienza familiare precedente che, talvolta, ha procurato ai soggetti coinvolti profonde sofferenze emotive. Il dolore della separazione, inoltre, è stato ampliato dall'abbandono e dall'assenza della figura genitoriale maschile nella vita del bambino, determinando la nascita di una famiglia monogenitoriale in cui la figura di riferimento per il minore è sempre stata la madre, la quale ha assolto a tutti i compiti di cura e di mantenimento in solitudine o supportata dalla famiglia di origine. Questo nucleo ha poi avuto modo di "riscattarsi" grazie all'inaspettato arrivo di un nuovo partner nonché "nuovo marito e nuovo padre". È proprio la re-integrazione della figura genitoriale maschile che permette alla madre e al bambino di vivere un'esperienza familiare completa e sicura, fonte di stabilità emotiva e materiale. Tuttavia, si è potuto osservare come per la madre la scelta del nuovo partner non avvenga con facilità e sia strettamente connessa e, anzi, vincolata dalla possibilità che il figlio accetti o meno la nuova relazione. Sembra, infatti, che si vada costruendo tra i due partner un "contratto di coppia" implicito nel quale il punto di equilibrio

si individua nella relazione che il nuovo compagno instaurerà con il bambino e viceversa (Elmetti et al., 2013).

Rispetto alla divisione dei ruoli legata alle funzioni genitoriali, la madre non sembra perdere i tratti educativi e di cura che ha avuto modo di maturare durante l'esperienza monogenitoriale. Infatti, nel rapporto madre-bambino viene mantenuto un doppio ruolo, affettivo e normativo, quest'ultimo accentuato da un atteggiamento autorevole e contenitivo. Si potrebbe asserire che la madre sia definibile come quell'"anello di congiunzione tra presente e passato" (Mazzoni, 2002, pag. 192), l'unica in grado di dare una collocazione spaziale e temporale alle "memorie condivise" (Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002, pag. 207) e di creare a partire da questo punto una nuova unità e integrità familiare. Su di essa, dunque, ricadono non poche responsabilità. Già prima della ricomposizione familiare la madre è stata investita di doppie responsabilità. Ha, infatti, affrontato in solitudine entrambe le funzioni genitoriali andando a formare un nucleo monogenitoriale insieme al figlio. In questa esperienza, si riscontra che la maggior parte delle famiglie di origine della madre sostengono la scelta di quest'ultima e, sebbene inizialmente abbia dovuto affrontare anche le iniziali resistenze e diffidenze familiari, ha in seguito potuto contare sull'affetto e sulla disponibilità dei propri cari. Si debbono poi considerare le donne non italiane coinvolte in questa transizione familiare e provenienti, in linea con le statistiche nazionali, dai Paesi che oggi contrassegnano il fenomeno dell'immigrazione in Italia, vale a dire i Paesi dell'Europa Orientale (soprattutto Ucraina e Moldavia), dell'America meridionale (Brasile), dell'Africa settentrionale (Nigeria, Benin) e dell'Asia (Cina). Neanche questa variabile è da sottovalutare poiché fa emergere l'esigenza di adeguare l'operatività professionale sulla base delle differenze culturali che possono emergere nel rapporto Servizi-Famiglia e nei rapporti interpersonali interni ed esterni alla famiglia e da cui inevitabilmente prenderà forma un determinato modello educativo. A parte le differenze etniche e culturali, che comunque debbono essere affrontate con attenzione da parte degli operatori sociali, le donne che costituiscono un nucleo monogenitoriale affrontano non solo la solitudine genitoriale ma anche un vissuto emotivo drammatico, derivante dall'esperienza dell'abbandono che ha prodotto un dolore intenso da rielaborare sia sul piano personale che sociale, familiare e genitoriale. La solitudine e la sofferenza provate spesso si scorgono nei racconti delle madri, sia nelle parole che nei silenzi; tuttavia, sembra quasi che la delusione e l'amarezza siano state tramutate in determinazione, voglia di riscatto e energie da dedicare completamente al figlio. Si può affermare che le donne coinvolte, per quanto abbiano optato per un percorso familiare

non tradizionale, perseguano comunque l'obiettivo tradizionale di costituire una famiglia unita e stabile, sul piano sia affettivo che economico. In alcune situazioni questo si può riscontrare anche nelle occupazioni svolte dalle donne, per la maggioranza dei casi appartenenti alle categorie "casalinga", "disoccupata", "dipendente presso azienda del marito" e, dunque, apparentemente orientate a svolgere funzioni genitoriali e domestiche di cura e allevamento della famiglia. Emerge, infatti, come la donna deleghi all'uomo il mantenimento economico del nuovo nucleo familiare in modo che possa dedicarsi completamente alla vita domestica.

In questi termini, potrebbe apparire che la figura del padre adottivo non assuma un ruolo educativo "forte" all'interno del nucleo familiare ricostituito, in quanto il punto di riferimento principale, soprattutto a livello decisionale, rimane quello della madre. Tuttavia, il padre adottivo è una risorsa fondamentale che permette alla madre e al figlio di "riscattarsi" e vivere felicemente un'esperienza familiare unita e meno vulnerabile a livello sociale. Infatti, è opportuno evidenziare che il genitore acquisito che entra a far parte di una famiglia ricomposta originatasi dalla "diade dissolta" (Cfr. capitolo 2) può essere considerato come un'importante risorsa nel ménage familiare poiché è vissuto come momento cruciale di riscatto da parte di madre e figlio: con l'entrata del padre essi possono far finalmente esperienza di una famiglia unita e "tradizionale". Dalla ricerca emerge che i padri acquisiti manifestano un forte desiderio di legittimare quell'unione che ha avuto inizio anni prima della richiesta adottiva. Infatti, prima di accedere all'istituto in questione hanno sperimentato la convivenza svolgendo funzioni sia coniugali che genitoriali. La difficoltà può risiedere nel prendersi cura e svolgere funzioni genitoriali nei confronti di "figli non propri", soprattutto in considerazione del timore che il genitore biologico possa ricomparire nella vita del figlio e pretendere di farne parte. Questo rischio, che non può essere escluso, deve essere portato alla luce per poter preparare i soggetti coinvolti nell'affrontare una simile evenienza e poterla gestire nel modo meno doloroso e traumatico per il bambino. È bene evidenziare che il padre adottivo, accettando di entrare a fare parte di questo nucleo familiare, dimostra lealtà (valore fondamentale che è venuto a mancare nella precedente unione coniugale) nei confronti della moglie ma soprattutto nei confronti del figlio, verso cui si sente in prima persona chiamato a prendersi cura e ad alleviare ulteriori sofferenze di natura generazionale. Il passo in più rappresentato dall'Adozione del minore sembra sancire questo "patto", attraverso cui il padre si sente legittimato del suo ruolo e chiude il confine familiare ora completo. Spesso, i padri sono stati accolti positivamente, fin dalla sua prima entrata, nel clima intimo e unico che

caratterizza il nucleo monogenitoriale composto da madre e figlio. È significativo che le coppie frequentemente utilizzino una modalità di impostazione del rapporto di questo tipo: durante i primi incontri la donna rivela al nuovo partner l'esistenza del figlio, col fine di mettere in chiaro che il legame sentimentale in procinto di svilupparsi non sarebbe destinato a continuare nel momento in cui la dimensione genitoriale non fosse accettata. Questi nuovi padri, dunque, sono stati investiti di una doppia responsabilità (e anche qui si intravede una sorta di riscatto): impegnarsi come coniuge e, allo stesso tempo, "innamorarsi" della compagna in quanto madre. La triade familiare in questo modo si ricompone dei pezzi che mancavano in passato. Emerge, pertanto, come questi padri nutrano un sano desiderio di genitorialità e siano ben disposti ad effettuare il passaggio sociale da "uomo single" (che spesso vive a casa dei genitori) a "padre di famiglia", con tutte le responsabilità connesse a questo ruolo. Rispetto al ruolo del padre nel ménage domestico egli sembra assolvere ai compiti di mantenimento economico e di gioco con il bambino, confermando come la costituzione di tale nucleo familiare intenda perseguire l'obiettivo di una sicurezza e stabilità di stampo tradizionale.

Per sintetizzare, è possibile individuare le peculiarità di queste famiglie riconducendo le delicate fasi del ciclo di vita che hanno dovuto affrontare prima di maturare il desiderio adottivo, identificabili in:

- a) il non riconoscimento del minore e l'assenza del padre biologico;
- b) la separazione e il doppio ruolo genitoriale della madre;
- c) la figura genitoriale del padre adottivo;
- d) l'adattamento interno ed esterno ai nuovi confini familiari.

Queste possono essere considerate le aree critiche di interesse da tenere in considerazione per attivare interventi efficaci ed efficienti e in grado di ridurre al minimo i rischi di fallimenti adottivi. Gli elementi che rappresentano una potenziale fonte di disagio e che, dunque, è opportuno vengano monitorati in via prioritaria sono, in particolare, il tema della separazione, dell'abbandono o della morte del padre biologico nel vissuto del bambino e della madre, le preoccupazioni che il padre adottivo potrebbe nutrire nei confronti del padre biologico assente e di una sua possibile rivalsa, la percezione dei confini familiari a seguito della ricostituzione del nucleo familiare. Soffermandosi su questi punti, il nucleo avrà modo di ripercorrere le varie tappe che hanno portato alla nascita di una nuova famiglia e, ove necessario, faciliterà

la rielaborazione di ricordi traumatici che spesso ostacolano una serena rivelazione della storia biologica. Verrà dedicata attenzione, inoltre, al ruolo del padre acquisito che nei nuclei ricomposti che accedono all'Adozione ex art. 44 rappresenta una risorsa preziosa che necessita di essere valorizzata nel suo impegno quotidiano e come fondamentale sostegno nel percorso di crescita del bambino.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il lavoro di ricerca sulle richieste di Adozione di minore in casi particolari, effettuato presso l'Equipe Adozioni ULSS n. 16 di Padova, ha permesso di tracciare gli estremi di applicazione di questo istituto giuridico e di individuare le ragioni per cui negli anni si è riscontrato un aumento sempre più consistente di tali richieste. La rilettura del fenomeno, inoltre, ha confermato la necessità di adottare una strategia operativa originale che risponda in modo funzionale ai bisogni rilevati in tale contesto di aiuto. Infatti, per quanto esso appartenga alla dimensione adozionale, di tutela dei rapporti familiari e del diritto del minore a una famiglia non può essere generalizzato nell'ampia tematica dell'Adozione ordinaria: per il fatto stesso di implicare una particolare situazione, infatti, esso necessita di un processo di aiuto personalizzato e realmente confacente alle esigenze manifestate dai protagonisti coinvolti. La ricerca, dunque, ha avuto il prioritario obiettivo di fornire "dati sui bisogni reali delle persone" (Pieroni e Dal Pra Ponticelli, 2006, pag. 97) al fine di impostare una programmazione e un'organizzazione degli interventi efficace ed efficiente. L'aggiornamento professionale, inoltre, in questi ambiti specialistici è fondamentale poiché gli operatori debbono confrontarsi con figure professionali differenti e con fenomeni sociali e familiari talvolta del tutto nuovi.

La tesi, pertanto, ha inteso descrivere le peculiarità delle famiglie che si avvicinano all'Adozione in casi particolari non solo per fotografare questo fenomeno sociale ma anche per prevederne l'andamento e comprendere in che modo questa richiesta di aiuto possa essere soddisfatta nel migliore dei modi. Dovendo riportare sommariamente le caratteristiche di questi nuclei familiari dall'analisi è emerso che:

- in considerazione degli aspetti demografici e anagrafici, i nuclei ricorrenti sono costituiti da coppie prevalentemente italiane e da coppie miste, queste ultime in rapido aumento in linea con il flusso migratorio nazionale; l'età media è di 38 anni per le coppie e 9 per i minori, i quali sono prevalentemente figli naturali della donna; rispetto al titolo di studio posseduto dai richiedenti e dai loro partner si riscontra che la maggior parte possiede un Diploma di Scuola media superiore e l'occupazione svolta è prevalentemente casalinga o impiegata per le donne e imprenditore o dipendente per gli uomini;

- in relazione alle motivazioni espresse, questa tipologia di famiglia esprime il bisogno di un riconoscimento che possa consolidare la convivenza a tutti gli effetti e possa creare una reale unità affettiva e normativa. Si evince, inoltre, che il nucleo ricostituito esprime il desiderio di riconoscersi ufficialmente come famiglia in momenti cruciali del ciclo di vita familiare, ovvero quando il bambino inizia a frequentare la Scuola elementare o in concomitanza con la nascita di un fratellino (figlio naturale della coppia). Questi momenti sono emblematici in quanto sottintendono il bisogno di risolvere la diversità creata dalla discrepanza dei cognomi tra minore adottato, padre adottivo e fratellino in arrivo o appena nato. Ciò emerge con più forza quando la coppia manifesta difficoltà nel ripercorrere insieme al bambino la storia biologica, poiché caratterizzata da un passato travagliato e doloroso;
- rispetto alle caratteristiche della storia familiare, le cause principali che hanno determinato la nascita di una famiglia ricomposta riguardano avvenimenti complessi e difficili da elaborare: la morte del padre biologico; la rinuncia alla paternità biologica e il conseguente abbandono della famiglia; l'assenza di una figura genitoriale maschile nei compiti di cura e di mantenimento del minore; il conseguente doppio ruolo genitoriale assunto dalla madre sola;
- i punti di forza di queste famiglie sono rinvenibili nel forte desiderio di genitorialità e di unità familiare, alla presenza di nuclei familiari acquisiti e intrecciati che ne estendono i confini familiari, generando un ambiente ricco dal punto di vista relazionale;
- le criticità, invece, sono un passato intenso sotto il profilo emotivo che talvolta necessita di essere rielaborato da parte degli adulti stessi e la difficoltà di rivelare la storia biologica al minore, spesso ignaro della vicenda che lo riguarda, utilizzando un linguaggio a lui comprensibile (a seconda dell'età, infatti, si può ricorrere a delle fiabe).

Tutti questi aspetti hanno portato gli operatori coinvolti nella ricerca ad elaborare delle strategie operative confacenti a tali risorse e bisogni emergenti, così da dare pieno significato al cambiamento familiare in questione ed evitare il rischio che si generino conflitti relazionali e di lealtà tra i membri della famiglia allargata. In altre parole, per permettere a queste famiglie, spesso fragili dal punto di vista emotivo, che il contatto con i Servizi Sociali diventi uno spazio in cui celebrare la nuova unione sconfiggendo i “fantasmi del passato” così da essere più sicuri rispetto a se stessi e alla nuova cerchia familiare costituita, garantendo

un'integrazione sociale e familiare non solo verso l'interno ma anche verso l'ambiente esterno.

Interessante, dal punto di vista sociale e culturale, notare come queste famiglie, per quanto abbiano aderito ad uno stile di vita familiare "non tradizionale" e si siano differenziate per struttura e confini, mantengano una suddivisione interna dei ruoli piuttosto "tradizionale" che vede la moglie-madre naturale assorta nei compiti di cura e gestione domestica e il marito-padre adottivo delegato a compiti di mantenimento economico e di "gioco" con il figlio. Questo aspetto è visibile anche nelle famiglie miste e straniere giunte al Servizio (Cfr. cap. 4, paragrafo 3.1). Nel complesso, dunque, è interessante sottolineare che la maggior parte delle donne coinvolte decide di essere esclusivamente "moglie e madre".

Tale orientamento *parsoniano* della famiglia fa pensare che i nuovi stili di vita familiare esprimano sì una maggiore libertà di scelta degli individui nel gestire le relazioni familiari⁴⁵ ma sfocino, infine, nella ricerca di un ambiente familiare tradizionale caratterizzato da stabilità affettiva ed economica e da una classica suddivisione dei ruoli di genere. La novità rivoluzionaria, pertanto, risiede nella maggiore flessibilità dei coniugi di percepire le responsabilità genitoriali slegate dal classico binomio "ruolo coniugale-ruolo genitoriale". Le reti familiari odierne, dunque, sembrano essere maggiormente improntate da sentimenti solidaristici dove la gratuità e la reciprocità valgono anche per il nuovo membro acquisito ma in cui permane la necessità di "vincolarsi" giuridicamente per entrare a far parte ufficialmente della nuova famiglia. Si può ipotizzare, però, che la necessità di tale vincolo emerga solo per quelle famiglie che non hanno sperimentato una serena vita familiare e in cui l'Adozione contrassegna la volontà di delegittimare ufficialmente un padre che per lungo tempo ha dimostrato disinteresse o ha addirittura minato alla salute fisica ed emotiva dei familiari coinvolti. Ciò potrebbe essere dedotto dal fatto che le famiglie che accedono al Servizio sono famiglie ricomposte non classicamente intese bensì caratterizzate dalla cosiddetta "diade dissolta" (Cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2) e maggiormente bisognose di re-impostare un clima di fiducia e di stabilità in quanto hanno sperimentato un doloroso fallimento familiare⁴⁶. La

⁴⁵ Si potrebbe affermare, infatti, che da un punto di vista sociale e culturale si è passati da "una situazione di impotenza e di destino subito a una situazione di controllo [...] e di ribellione al destino" (E. Scabini & V. Cigoli, 2000, pag. 110). Ciò si riconduce, in particolare, alla suddivisione dei compiti domestici: oggi la donna non è più disposta a sacrificare per l'esperienza della maternità la propria carriera lavorativa e ha maturato attese più consapevoli rispetto ad un impegno paritario e condiviso del proprio marito nella vita familiare; oppure si pensi alle esperienze della separazione e del divorzio che comportano una scelta ben precisa e ricercata dai soggetti coinvolti stessi.

⁴⁶ In particolare, soprattutto la madre necessita di viverci pienamente come tale all'interno della nuova coppia coniugale e genitoriale. L'accettazione reciproca tra figlio e padre adottivo è un passaggio fondamentale per la

differenza principale, infatti, consiste nel fatto che queste famiglie non possono contare sulla presenza del padre biologico poiché “scomparso” e il padre adottivo dunque rappresenta una risorsa fondamentale che sancisce un nuovo inizio e una nuova rete di alleanza e di sostegno emotivo e materiale.

ricomposizione familiare in quanto nel precedente matrimonio la nascita del bambino ha portato la coppia a frantumarsi piuttosto che a consolidarsi positivamente tramite un reciproco “patto genitoriale” (E. Scabini & V. Cigoli, 2000, pag. 115).

ALLEGATI

1 – TABELLA DATI FAMIGLIE RICORRENTI GIUNTE AL SERVIZIO

LEGENDA

LEGENDA	
GN	Genitori Naturali
MN	Madre Naturale
PN	Padre Naturale
PG	Potestà Genitoriale
IR	Interruzione Rapporto
RF	Ricongiungimento Familiare
GA	Genitori Adottivi
MA	Madre Adottiva
PA	Padre Adottivo
	Famiglia mista
	Famiglia straniera
	Famiglia italiana

# COPPIA	DATA TM E DATA ARRIVO ALLA EQUIPE ADOZIONI	DATA INVIO RELAZIONE	RICHIESTA EX ART. 44 LETTERA	NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA	SESSO	ETA	ISTRUZIONE	OCCUPAZIONE	MOTIVO ASSENZA DEL GENITORE NATURALE	ALTRI FIGLI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE	MOTIVAZIONE ALL'ADOZIONE DA PARTE RICORRENTE
# 1	23.01.2001 29.01.2001	15.11.2001	B	Ricorrente (marito MN)	M	38	Diploma di Laurea	Medico chirurgo plastico	Morte PN (1996)	1 (nato nel 2000)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 2 anni
				Genitore Nat (MN)	F	29	Diploma Ragioneria	Impiegata banca (part-time)			
				Minore adottato	M	7	2° elementare	/			
#2	12.11.2001 14.11.2001	05.03.2002	B	Ricorrente (marito MN)	M	33	LM	Lavoratore Autonomo	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	NO	Consolidare il rapporto con il minore
				Genitore Nat (MN)	F	26	LM	Impiegata			
				Minore adottato	F	6	1° elementare	/			
#3	22.11.2002 10.12.2002	31.03.2003	B	Ricorrente (marito MN)	M	28	LM	Lavoratore Autonomo commerciale	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	Gravidanza in corso	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono
				Genitore Nat (MN)	F	21	Diploma Ragioneria	Casalinga			

				Minore adottato	M	3	Scuola materna	/			da tempo, circa 1 anno; RF
#4	6.12.2002 13.12.2002	22.01.2003	A e B	Ricorrente (moglie PA)	F	46	Diploma di Laurea	Biologa	Morte PA (2002)	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e MA i quali convivono da tempo, circa 10 anni
				Genitore Ad. (PA)	M	D.	Diploma di Laurea	Medico			
				Minore adottato	M	17	3° Ragioneria	/			
#5	17.02.2004 27.02.2004	03.06.2004	B	Ricorrente (marito MN)	M	34	Diploma	Dirigente cooperativa	Divorzio; negligenza e abbandono	1 (nato nel 2002)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 5 anni
				Genitore Nat (MN)	F	33	Diploma	Segretaria c/o coop. Marito			
				Minore adottato	F	6	1° elementare	/			
#6	11.01.2005 21.01.2005	07.03.2005	B	Ricorrente (marito MN)	M	40	LM	Responsabile commerciale	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	1 (nata nel 2004)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e MA i quali convivono da tempo, circa 4 anni
				Genitore Nat (MN)	F	35	Diploma di Laurea	Disoccupata			
				Minore adottato	M	6	1° elementare	/			

#7	9.08.2005 16.08.2005	13.10.2005	B	Ricorrente (marito MN)	M	43	LM	Lavoratore Autonomo commerciale	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	NO	Tutelare il minore rispetto all'amb. esterno e a quello interno (sentimento di appartenenza e accettazione del PA), considerando evenienza arrivo di un altro figlio
				Genitore Nat (MN)	F	37	Diploma prof. segretaria	Casalinga			
				Minore adottato	F	1	/	/			
#8	30.05.2006 01.06.2006	05.10.2006	B	Ricorrente (marito MN)	M	31	Diploma prof. restauratore	Libero professionista	Violenza Sessuale	1 (nato nel 2006)	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione che garantisca al minore di appartenere a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2005)
				Genitore Nat (MN)	F	21	Diploma	Casalinga			
				Minore adottato	F	5	Scuola materna	/			
#9	30.05.2006 01.06.2006	11.08.2006	B	Ricorrente (marito MN)	M	37	Diploma	Perito informatico	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 2 anni
				Genitore Nat (MN)	F	32	Diploma	Impiegata ditta restauro (part- time)			
				Minore adottato	M	6	1° elementare	/			

#10	05.07.2006 11.07.2006	24.11.2006	B	Ricorrente (marito MN)	M	40	Diploma	Geometra	Divorzio; PN ha un'altra relazione e abbandona nucleo familiare	NO	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione che garantisca al minore di appartenere a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (convivono da 1 anno)
				Genitore Nat (MN)	F	40	Diploma	Casalinga			
				Minore adottato	M	13	3° anno scuola media inferiore	/			
#11	30.11.2006 27.12.2006	18.05.2007	B	Ricorrente (marito MN)	M	43	LM	Operaio	Divorzio; PN abusa di alcol e sostanze stupefacenti	NO	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione che garantisca al minore di appartenere a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2005)
				Genitore Nat (MN)	F	31	Diploma	Casalinga			
				Minore adottato	M	11	5° elementare	/			
#12	11.06.2007 09.07.2007	21.11.2007	B	Ricorrente (marito MN)	M	49	Diploma	Poliziotto	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	1 (nato nel 2006)	In seguito alla nascita del fratellino il minore pone il quesito della discrepanza dei cognomi ed esprime il desiderio di chiamarsi come lui
				Genitore Nat (MN)	F	40	Diploma di Laurea	Coordinatrice centro medico			
				Minore adottato	M	6	1° elementare	/			

#13	03.03.2008 11.03.2008	10.06.2008	B	Ricorrente (marito MN)	M	48	Diploma	Lavoratore Autonomo commerciale	Morte PN (2001)	1 (nato nel 2006)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 3 anni
				Genitore Nat (MN)	F	37	LM	Casalinga			
				Minore adottato	M	6	1° elementare	/			
#14	07.03.2008 17.03.2008	08.05.2008	B	Ricorrente (marito MN)	M	27	Diploma scientifico	Impiegato	IR; paese in guerra	1 (nata nel 2008)	Coppia straniera: regolarizzare posizione del minore a liv. giuridico e garantire diritti fondamentali (es. cure sanitarie)
				Genitore Nat (MN)	F	25	Diploma linguistico	Casalinga			
				Minore adottato	F	5	Scuola materna	/			
#15	26.08.2008 05.09.2008	17.02.2009	B	Ricorrente (marito MN)	M	47	Diploma prof. ist. Agrario	Fioraio	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 3 anni
				Genitore Nat (MN)	F	40	LM	Commessa			
				Minore adottato	M	6	1° elementare	/			
#16	04.02.2009 02.03.2009	21.04.2009	B	Ricorrente (marito MN)	M	45	LM	Dipendente ditta	Divorzio; PN ha un'altra relazione e abbandona	1 (nato nel 2008); inoltre la MN	Valorizzare, formalizzare rapporto di

				Genitore Nat (MN)	F	42	Diploma	Casalinga	nucleo familiare traferendosi in un'altra città	ha un altro figlio, fratello primogenito dei minori adottati, che vive a Mosca (1985)	fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 4 anni; RF nel 2005
				Minore adottato	M	Quasi 18	Istituto tecnico superiore	/			
				Minore adottato	M	14	Scuola media inferiore	/			
#17	09.03.2009 21.04.2009	25.06.2009	B	Ricorrente (marito MN)	M	32	Diploma	Gestore pizzeria	IR, crisi di coppia e MN si trasferisce in Italia. Morte PN (2007)	2 (nati rispettivam. nel 2005 e nel 2008) e gravidanza in corso	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione che garantisca al minore di appartenere a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2009)
				Genitore Nat (MN)	F	31	LE	Casalinga			
				Minore adottato	M	12	5° elementare	/			
#18	24.07.2009 24.08.2009	26.11.2009	B	Ricorrente (marito MN)	M	37	Diploma	Assistente capo polizia	IR, relazione a distanza; decadenza PG, negligenza	1 (nato nel 2009)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 2 anni
				Genitore Nat (MN)	F	32	Diploma	OSS			
				Minore adottato	M	10	5° elementare	/			
#19	20.08.2009 01.09.2009	04.11.2009	B	Ricorrente (marito MN)	M	42	Diploma di Laurea	Dipendente in regione	Divorzio; morte PN	NO	Naturale desiderio di normalizzare a

				Genitore Nat (MN)	F	38	Diploma di Laurea	Disoccupata			livello giuridico una situazione che garantisca al minore di appartenere a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2009)
				Minore adottato	F	17	1° superiore	/			
#20	12.02.2010 22.02.2010	29.04.2010	B	Ricorrente (marito MN)	M	35	Diploma geometra	Imprenditore edile	IR; comportam. violento PN, uso di sostanze; abbandono, negligenza	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 4 anni; RF nel 2006.
				Genitore Nat (MN)	F	37	Diploma Ragioneria	Collabora attività marito			
				Minore adottato	F	6	1° elementare	/			
#21	04.03.2010 07.09.2010	13.01.2011	A	Ricorrente (marito cugina MN)	M	52	Diploma	Agente di commercio	Decadenza PG: PN scomparsa del tutto; MN uso psicofarmaci, comportamenti pericolosi	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e GA i quali convivono da tempo, circa 9 anni
				Ricorrente (cugina MN)	F	51	Diploma	Casalinga			
				Minore adottato	M	10	5° elementare	/			
#22	10.03.2010 22.03.2010	01.12.2010	B	Ricorrente (marito MN)	M	42	LM	Rappr. ricambi auto	IR; PN rifiuta la gravidanza e mostra disinteresse, negligenza, abbandono	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono
				Genitore Nat (MN)	F	37	LM	Casalinga			

				Minore adottato	F	16	1° superiore per segretaria professionale	/			da tempo, circa 9 anni; RF nel 2001
#23	16.09.2010 23.09.2010	23.11.2010	B	Ricorrente (marito MN)	M	46	Diploma di Laurea	Tecnico informatico	Morte PN (1999) e MN (2010)	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 7 anni
				Genitore Nat (MN)	F	D.	Diploma infermiera	Infermiera professionale			
				Minore adottato	F	11	2° media	/			
#24	29.09.2010 01.10.2010	24.03.2011	B	Ricorrente (marito MN)	M	47	Diploma di Laurea	Funzionario commerciale	Morte PN (2003)	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 2 anni; RF nel 2009
				Genitore Nat (MN)	F	43	Diploma di Laurea	Disoccupata			
				Minore adottato	F	10	4° elementare	/			
#25	31.05.2011 03.06.2011	09.08.2011	B	Ricorrente (marito MN)	M	34	Diploma nautico	Carabiniere	IR; decadenza PG: disinteresse, negligenza, abbandono	1 (nato nel 2009)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 4 anni
				Genitore Nat (MN)	F	30	LM	Casalinga			
				Minore adottato	F	8	3° elementare	/			

#26	03.03.2011 04.03.2011	02.08.2011	B	Ricorrente (marito MN)	M	36	Diploma di Laurea	Sindacalista	Rapporto occasionale, PN non è a conoscenza della gravidanza	2 (nati rispettivam. nel 2008 e nel 2011)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 9 anni: il PA è presente fin dalla nascita minore
				Genitore Nat (MN)	F	32	LM	Aiuto cucina e pulizia in casa di riposo (ora in congedo per maternità)			
				Minore adottato	F	9	4° elementare	/			
#27	22.06.2011 19.07.2011	12.10.2011	D	Ricorrente (affidatario eterofamil.)	M	45	LE	Ministro di culto chiesa evangelica	Decadenza PG di entrambi i GN per comporta-menti di negligenza e abbandono	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e GA i quali convivono da tempo, circa 3 anni
				Ricorrente (affidatario eterofamil.)	F	41	LE	Casalinga			
				Minore	M	10	4° elementare	/			
				Minore adottato	M	8	3° elementare	/			
#28	20.07.2011 21.07.2011	08.11.2011	B	Ricorrente (marito MN)	M	42	LM	Magazziniere e addetto produzione	Morte PN (2002)	1 (nata nel 2008)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 6 anni; RF nel 2005
				Genitore Nat (MN)	F	39	LE	Casalinga			
				Minore adottato	F	10	5° elementare	/			

#29	08.08.2011 10.08.2011	19.07.2012	B	Ricorrente (marito MN)	M	34	Diploma geometra	Operaio	Divorzio; comportam. violento PN	Gravidanza in corso	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore e PA i quali convivono da tempo, circa 3 anni
				Genitore Nat (MN)	F	33	Diploma conservatorio	Casalinga			
				Minore adottato	M	9	4° elementare	/			
#30	12.08.2011 23.08.2011	23.02.2012	D	Ricorrente (affidatario eterofamil.)	M	54	Diploma	Direttore ditta	Decadenza PG entrambi GN	3 figli naturali (nati rispettivam. nel 1985, 1988, 1994) e 1 b/o in affido diurno (nato nel 2000)	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore, GA e i loro figli i quali convivono da tempo, circa 3 anni (2008 AE)
				Ricorrente (affidatario eterofamil.)	F	52	Diploma	Impiegata INPS			
				Minore adottato	F	5	Scuola materna	/			
#31	03.02.2012 24.02.2012	24.04.2012	B	Ricorrente (marito MN)	M	32	Diploma di Laurea	Tecnico sanitario presso ospedale	IR; PN rifiuta la gravidanza e abbandona il nucleo familiare	NO	Valorizzare, formalizzare rapporto di fatto già esistente tra minore, GA e i loro figli i quali convivono da tempo, circa 3 anni
				Genitore Nat (MN)	F	30	Diploma di Laurea	Impiegata istituto di credito			
				Minore adottato	F	6	deve iniziare 1° elementare	/			
#32	03.03.12 05.04.2012	11.07.2012	B	Ricorrente (marito MN)	M	49	LM	Imbianchino	Separazione definitiva: PN trasferito in	NO	Naturale desiderio di normalizzare a

				Genitore Nat (MN)	F	46	Diploma di Laurea	Casalinga	un'altra città, negligenza		livello giuridico una situazione che garantisca al minore di appartenere a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2006)
				Minore adottato	M	13	Inizia la 2° media inferiore	/			
				Genitore Nat (MN)	F						
				Minore adottato	M						
#33	17.05.2012 30.05.2012	1.10.2012	B	Ricorrente (marito MN)	M	36	Diploma	Autotrasportatore	Divorzio; separazione definitiva dalla moglie e non riconoscimento minore (relazioni extraconiugali)	1 (nato nel 2010)	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione già in atto che possa garantire al minore l'appartenenza a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2007)
				Genitore Nat (MN)	F	30	Diploma	Cameriera			
				Minore adottato	F	10	Scuola Elementare 5°	/			
#34	12.05.2012 14.05.2012	21.11.2012	A	Ricorrente (fratello MN)	M	40	LM	Impiegato	Decesso MN (2007); disconoscimento di paternità art. 235 cc da parte PN. La b/a nel 2008 viene affidata agli zii materni (separazione sorelle)	1 (nato nel 2010, figlio biologico della coppia); inoltre, la b/a ha una sorella biologica affidata ai	Formalizzare legalmente il legame di filiazione della b/a vissuto fino a quel momento e garantire lo stesso status giuridico del fratello. L'idea
				Ricorrente (moglie fratello MN)	F	33	Diploma Ragioneria e Diploma OSS	Impiegata			

				Minore adottato	F	7	2° elementare	/		nonni paterni	di intraprendere il progetto adottivo è stata di entrambi i coniugi quando la b/a si è ritrovata a non avere più alcun genitore vivente.
#35	18.09.2012 28.09.2012	19.12.2012	B	Ricorrente (marito MN)	M	44	Laurea in Ingegneria	Ingegnere	Non riconoscimento della figlia da parte del padre naturale e separazione prima della nascita	Gravidanza in corso	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione che garantisca alla bambina di appartenere a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile. Questo progetto è stato condiviso dai coniugi fin dall'inizio del loro rapporto
				Genitore Nat (MN)	F	41	Laurea in Psicologia	Impiegata			
				Minore adottato	F	11	1° media inferiore	/			
#36	05.10.2012 10.10.2012	23.11.2013	B	Ricorrente (marito MN)	M	44	LM	Imprenditore edile	Relazione di breve durata e interrotta durante il quinto mese di gravidanza	NO	Desiderio di valorizzare e dare significato giuridico al rapporto intercorrente con la b/a, i quali convivevano già da diverso
				Genitore Nat (MN)	F	40	Diploma Ragioneria	Commerciante			
				Minore adottato	F	6	1° elementare	/			

												tempo (circa 3 anni). Questo progetto è stato condiviso da entrambi i coniugi fin dall'inizio del loro rapporto
#37	06.12.2012 13.12.2012	14.02.2013	B	Ricorrente (marito MN)	M	55	Laurea in Ingegneria	Insegnante	Separazione dal marito violento	NO	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione già in atto che possa garantire al minore l'appartenenza a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2010)	
				Genitore Nat (MN)	F	33	Diploma di laurea in Pedagogia	Casalinga				
				Minore adottato	M	13	2° media inferiore	/				
#38	09.05.2012 21.10.2012	05.03.2013	B	Ricorrente (marito MN)	M	41	LM	Imprenditore onoranze funebri	Separazione dal marito a causa dei comportamenti violenti e negligenti nei confronti della famiglia	NO (ma desiderio di averne altri; nel 2011 lei è rimasta incinta ma gravidanza interrotta a causa di aborto spontaneo)	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione di fatto già esistente (convivenza di circa 5 anni) che possa garantire al minore l'appartenenza a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile (RF 2007)	
				Genitore Nat (MN)	F	32	Laurea in Pedagogia	Disoccupata				
				Minore adottato	F	14	3° media inferiore	/				

#39	22.03.2013 28.03.2013		B	Ricorrente (marito MN)	M	35	Diploma Tecnico Industriale	Manutentore Caldaie	Disinteressamento poco dopo la nascita minore; progressivo allontanamento dal nucleo familiare	1 (4 anni, frequentante la scuola materna)	Naturale desiderio di normalizzare a livello giuridico una situazione di fatto già esistente (convivenza di circa 3 anni) che possa garantire al minore l'appartenenza a tutti gli effetti ad un nucleo familiare stabile
				Genitore Nat (MN)	F	35	Attestato professionale OSS	Disoccupata			
				Minore adottato	F	9	3° elementare	/			

ALLEGATI

2 – TABELLA INFORMAZIONI RELATIVE AL BAMBINO COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO GIURIDICO

# COPPIA	RICHIESTA EX ART. 44 LETTERA	ETA MINORE/I	ALTRI FIGLI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE	MINORE CONOSCE ESISTENZA PN?	MINORE E ADOZIONE
# 1	B	7	1 (nato nel 2000)	SI, ne è a conoscenza e accetta di poterne parlare	Sa che deve cambiare cognome (racconta di essere venuto ai colloqui per avere cognome PA)
#2	B	6	NO	NO, non è mai stata raccontata verità sulle sue origini; è convinta che il marito MN sia suo vero padre e che sia stato lontano da lei quando era piccola per motivi di lavoro	Ha instaurato con MN e PA una relazione positiva e rassicurante
#3	B	3	Gravidanza in corso	NO, non ha mai conosciuto PN e non conosce sua storia	Chiama papà il marito della MN, buona complicità, ricco scambio emotivo
#4	A e B	17	NO	SI	Vi è sintonia affettiva, intesa e rispetto reciproci, che sottendono la pregressa positiva relazione genitoriale
#5	B	6	1 (nato nel 2002)	SI, la figura del PN è presente nell'immaginario della b/a come persona che oggi non appartiene più al mondo delle sue esperienze; il suo punto di riferimento è senz'altro PA	La b/a ha accettato consulenza ponendosi adeguatamente nel rapporto con l'adulto e avendo chiaro il motivo della consultazione
#6	B	6	1 (nata nel 2004)	NO, non è stata esplicitata esistenza PN; la coppia ritiene che il b/o abbia dedotto che PA sia suo padre	Il b/o parla del PA in termini di padre. Relativamente al suo cognome attuale esprime desiderio di non perderlo, anche

					perché ben si riconosce nella famiglia materna, all'interno della quale è cresciuto
#7	B	1	NO	NO, non sa esistenza PN; la coppia condivide l'intento di parlare nel futuro alla b/a della sua storia e dell'adozione, non escludendo possibilità di farsi aiutare da specialisti	La b/a riconosce figura di riferimento in PA
#8	B	5	1 (nato nel 2006)	NO, la b/a è alla ricerca di risposte rispetto alla propria origine; la storia raccontata finora non sembra più offrire risposte soddisfacenti	Rapporto positivo; la b/a si comporta in modo positivo con PA
#9	B	6	NO	SI, MN ha rivelato esistenza PN; prova stupore per abbandono PN, esprime il timore che possa ritornare, ma PN non sa nemmeno che il b/o sia nato; se un giorno vorrà vedere PN la decisione spetterà a b/o e MN	Il b/o riconosce figura di riferimento in PA
#10	B	13	NO	SI, sa del divorzio; ripercussioni sul piano affettivo dalla separazione dei GN (per un anno ha smesso di parlare, problemi alimentazione e socializzazione); appare in difficoltà a parlare della propria storia e del PN, anche se sembra che alcuni input da lui lanciati sottendano il bisogno di affrontare questa importante questione	Chiama PA papà; rapporto positivo e affettuoso; PA rappresenta valida figura di riferimento; si è affrontato con i coniugi l'importanza per il b/o di poter parlare del PN per poter accedere così ad una storia e costruire un'identità che tenga insieme propria origine e appartenenza al nuovo nucleo familiare da poco costituito
#11	B	11	NO	SI, ma non vuole ricordare PN e si infastidisce quando ne sente parlare; sia b/o che MN non amano presentarsi con il cognome del PN	Il b/o ripone molta importanza nell'acquisizione del nuovo cognome come segno di appartenenza al nuovo nucleo familiare
#12	B	6	1 (nato nel 2006)	SI, PN ha chiesto di poter vedere b/o dopo qualche mese dalla nascita. Si sono così fissati incontri con cadenza approssimativa di tre volte l'anno, per periodi della durata di dieci giorni; ma si ritiene che fossero sollecitazioni eccessive per la sua età che lo stressavano e inquietavano	Il b/o sembra aver introiettato l'idea di avere due papà. In seguito alla nascita del fratellino pone il problema della discrepanza dei cognomi

#13	B	6	1 (nato nel 2006)	SI, il b/o sa che c'è un PN che è morto ed è anche andato in cimitero sulla sua tomba, ma non comprende bene le sfumature della situazione che vive. Fa confusione con i nonni con cui si relaziona. Difficoltà genitori di spiegare complessi legami	In seguito alla nascita della sorellina è stato anche il b/o a sollecitare il "problema", ponendo il quesito della discrepanza dei cognomi fra i fratelli ed esprimendo il desiderio di chiamarsi come PA e sorella.
#14	B	5	1 (nata nel 2008)	NO, la b/a non sa di avere un PN e associa la figura paterna al compagno della madre, ovvero il suo PA; sa che quando erano in Congo e successivamente in Germania il PN non poteva stare con loro. Non ha mai chiesto chi potrebbe essere il padre e perché non ha il cognome come la sorella. I coniugi non hanno intenzione di raccontare alla b/a che non è nata dalla loro unione e non vogliono nemmeno raccontare della guerra	La b/a fa molte domande. Ha chiesto al PA: "Ma tu dov'eri? Perché sei arrivato solo ora?"; si chiede come mai questo papà che ora non la lascerebbe mai prima non c'era. Fin dai primi contatti telefonici chiama il PA "papà". Quando le viene chiesto perché si trova all'Equipe Adozioni risponde che aveva capito che andava a giocare
#15	B	6	NO	No, al b/o non è ancora stata esplicitata l'origine della sua storia.	Il b/o inizia a porsi domande precise rispetto alla possibilità del nuovo cognome. I coniugi hanno deciso che sarà PA a spiegare sotto forma di fiaba la sua storia; tra il b/o e il PA si è instaurato un legame significativo (il b/o lo chiama papà)
#16	B	17 e 14	1 (nato nel 2008); inoltre la MN ha un altro figlio, fratello primogenito dei minori adottati, che vive a Mosca (1985)	SI: il b/o più grande pensa al PN ma non è particolarmente interessato; sa perché è andato via di casa; il b/o più piccolo è molto arrabbiato con PN ma non ricorda molto del periodo trascorso insieme a lui; gli infastidisce parlarne e riferisce che l'ultima volta in cui si sono visti aveva 7-8 anni.	La MN ha sempre parlato con i figli riguardo ad una possibile adozione da parte del suo compagno e i b/i si sono sempre dimostrati favorevoli a questa eventualità; riconoscono nel PA un'importante figura di riferimento; sono favorevoli al mantenimento di entrambi i cognomi in quanto il cognome ucraino ha per i b/i un significato molto importante rispetto al riconoscimento della loro identità
#17	B	12	2 (nati rispettivamente nel 2005 e nel 2008) e gravidanza in corso	SI, parla con serenità del PN	il b/o dimostra una buona comprensione della propria situazione personale e del progetto di vita che lo riguarda; ha espresso il desiderio di potersi integrare nella realtà familiare costituita dalla madre, PA (che chiama papà) e fratellino

#18	B	10	1 (nato nel 2009)	SI, rattristato per la delusione (PN aveva promesso che sarebbe tornato) poi ha smesso di pensarci con il trascorrere del tempo; a sei anni ha cominciato a porre domande sul PN, vuole conservare le foto e vorrebbe conoscere i figli del PN	Il b/o è stato coinvolto nella nuova relazione affettiva della madre fin da subito; buona comprensione della situazione che sta vivendo; accettazione PA avvenuta spontaneamente e positivamente; esprime preoccupazione riguardo al cognome ("ma se cambio cognome cambio anche io?")
#19	B	17	NO	SI, ma non ha mai rappresentato per la b/a una figura di riferimento in quanto il PN si era creato un'altra famiglia; la frequentazione è stata sporadica; lo ricorda come una persona che non si è potuta prendere cura di lei "perché non stava bene"; le è mancata la figura di un padre premuroso e presente	è felice di vedere la MN con il compagno perché "lui è tanto buono con lei"; a volte chiama il PA papà
#20	B	6	NO	NO, non ha mai avuto occasione di conoscere ed incontrare il PN; associa la figura paterna al PA	La b/a ignara della sua storia di origine, di fronte all'apertura della madre rispetto a tali argomenti ha dimostrato curiosità e attenzione e si è fatta raccontare la propria storia, desiderando poi andare dal PA per confermare il suo affetto ed il fatto che riconosce in lui la figura paterna
#21	A	10	NO	Non conosce il PN perché è scomparso del tutto; ha rapporti costanti con MN e nonni materni e anche con nonni paterni	I coniugi hanno proposto la rivelazione della storia quando il b/o avrebbe iniziato a manifestare delle competenze linguistiche e delle funzioni di pensiero che gli permettevano di comprendere e di elaborare il suo percorso individuale e familiare (il b/o soffre di un ritardo intellettuale lieve e di una grave forma di disprassia; problemi di comportamento relazionale; instabilità attentiva e psicomotoria); il b/o ha posto molte domande e riflessioni in merito alla propria storia, evidenziando il desiderio di potersi chiamare come il PA
#22	B	16	NO	SI, si sono incontrati in poche occasioni; è sempre stata messa al corrente della situazione tra i genitori e non le è mai stato impedito di poter incontrare il PN, ne di domandare o avere notizie su di lui; la b/a non appare interessata alla figura che non considera il padre e per il quale prova indifferenza	La b/a ha chiaramente espresso nel corso degli incontri il desiderio di vedere realizzata la sua adozione, considerando e vivendo il PA come il proprio genitore; è molto legata ai genitori PA che chiama naturalmente "nonni"
#23	B	11	NO	SI, la b/a frequenta sia la famiglia di origine materna che quella paterna	Carattere d'urgenza a causa decesso MN; clima emotivo condizionato dal recente lutto

#24	B	10	NO	SI, ha sempre sentito la mancanza del padre; esprime desiderio di un padre	La b/a si è affezionata al marito della MN e lo chiama "papà"; è a conoscenza iter adottivo e ne è molto contenta, anche a scuola si identifica col cognome PA; chiama i genitori del PA "nonni"
#25	B	8	1 (nato nel 2009)	NO, il PN non è mai stato presente nella vita della b/a. Nel 2010 interrotti i rapporti con i genitori del PN in seguito alla decadenza della PG, causa negligenza e abbandono	La b/a considera PA parte integrante della famiglia e la riconosce come unica figura paterna; ha buoni rapporti con la famiglia allargata e riconosce i genitori PA come "nonni"
#26	B	9	2 (nati rispettivam. nel 2008 e nel 2011)	NO, per la b/a il PA è il padre di cui ha sempre saputo e che le è stato vicino	Il cognome è importante perché questo la farebbe sentire equiparata agli altri fratelli, nati all'interno del matrimonio e che per questo motivo, le spiegano i genitori, portano già il cognome del PA
#27	D	10 e 8	NO	SI, il b/o più grande riferisce spontaneamente di "essere stato adottato"; riporta episodi di violenza fisica subita in famiglia; il b/o più piccolo è meno sicuro e preparato nel collegare le varie vicende della propria vita. Non sono stati recisi i rapporti con GN e frequenti contatti fratelli naturali, in affidamento dal fratello del PA che abitano vicino a casa loro	Il b/o più grande non dimostra difficoltà nel trattare argomenti delicati come l'Adozione; ricorda in maniera chiara e lucida i vissuti della propria infanzia; parla della MN in modo distaccato e riporta episodi di violenza fisica dimostrando di non voler approfondire l'argomento quando gli vengono rivolte domande specifiche alle quali risponde "è una cosa personale". Il b/o più piccolo partecipa e ragiona con il fratello rispetto alla propria Adozione
#28	B	10	1 (nata nel 2008)	SI, la b/a è consapevole del fatto che PN è deceduto; non ricorda il papà né la vita dai nonni; è capace di dare una rappresentazione di sé e della propria storia	La b/a è consapevole e motivata all'adozione e ha accettato di approfondire con gli operatori il significato di "adozione speciale"; ha chiesto di potersi chiamare come PA che riconosce come padre
#29	B	9	Gravidanza in corso		Insicurezze riguardo il passato; ha condiviso solo con un amico il fatto di avere due papà


				SI, sempre favorito ad incontrare PN; nel corso degli anni il rapporto non si è mai consolidato a causa delle molteplici assenze fisiche ed emotive del PN	
#30	D	5	3 figli naturali (nati rispettivam. nel 1985, 1988, 1994) e 1 b/o in affidamento diurno (nato nel 2000)	Conosce i GN con i quali è rimasta in contatto fino a luglio 2010 (con mediazione AS e un'altra operatrice)	Durante il colloquio emerge un senso di colpa derivante dal fatto di non aver interiorizzato e compreso la sua storia
#31	B	6	NO	Sì, la MN ha parlato con la figlia sempre con sincerità, trovando le parole e le modalità adeguate per la sua età. Sa di avere due papà. Stimolata dal confronto con le altre compagne di asilo chiede: "perché non posso andare a trovare PN?"	E consapevole della propria storia. Non dimostra difficoltà nel trattare argomenti delicati come l'Adozione e appare consapevole che potrà acquisire un secondo cognome e che il PA diventerà "il suo papà per sempre". Rappresenta infatti per la b/a una valida figura di riferimento
#32	B	13	NO	SI, è consapevole della propria storia personale ed è disponibile nel raccontarla; raffigura il PN come "un'onda" perché gli ha consentito di "andare nella direzione giusta, quando ha dato il permesso a MN di portarmi con lei in Italia"	Il b/o vede PA come figura di riferimento paterna. È consapevole e disponibile nel raccontare la sua storia di origine e riconosce come, per molti anni, gli sia mancata la figura di un padre premuroso e presente. Racconta di vedere la MN felice in quanto il PA "è tanto buono con lei ma anche con me"
#33	B	10	1 (nato nel 2010)	Sì, ma non lo nomina	Sa perché si trova all'Equipe Adozioni; desidera affiancare al cognome della madre quello del ricorrente, avendo espresso tale desiderio in diverse occasioni, soprattutto in coincidenza con la nascita del fratellino
#34	A	7	1 (nato nel 2010) e una sorella biologica	No, appare confusa e sembra non sapere che PA non è suo PN. Il PN, così come i nonni paterni, non telefonano più alla b/a e lui non manda più i contributi economici; sia sul piano affettivo che su quello biologico non riconosce nel minore il	La b/a è stata messa al corrente dagli zii dell'intenzione di adottarla, però non vuole parlarne direttamente con gli operatori ed è apparsa difesa rispetto a questo argomento. È possibile, tuttavia, determinare che la b/a ha le idee chiare su

			affidata ai nonni paterni (nata nel 1998)	legame di filiazione. La b/a, inoltre, si ricorda della morte della MN mostrandosi dispiaciuta. PA dice che "lei sa" ma non è ancora pronta per trattare certi argomenti	quale sia per lei la famiglia alla quale si sente di appartenere, in quanto ha spontaneamente portato al servizio una fotografia che ritrae gli zii, il fratellino e se stessa durante le ultime vacanze estive, identificandola come "la foto della sua famiglia". Ha espresso preoccupazione per il cambiamento del cognome chiedendo rassicurazione per il mantenimento del rapporto con la sorella, di cui afferma "vuole essere sempre la sorella". Rispetto al rapporto con il fratello, talvolta lo riconosce come cugino e non come fratello, ma il rapporto è positivo.
#35	B	11	Gravidanza in corso	Sì, la MN ha parlato con la figlia sempre con sincerità, trovando le parole e le modalità adeguate per la sua età. La b/a all'età di due anni, accorgendosi che i suoi compagni dell'asilo venivano ripresi dai papà, ha espressamente chiesto alla madre "Ma io sono senza papà?" Così le ha risposto che ha un padre biologico che però non vive con loro	La b/a appare consapevole della propria storia e esprime il desiderio di essere adottata. I coniugi le hanno parlato dell'Adozione e del significato legato al nuovo cognome che si andrebbe ad aggiungere a quello attuale; è stata coinvolta attivamente nella compilazione della pratica dell'Adozione e le sono state spiegate le modalità di questo percorso determinando un sereno incontro con il giudice
#36	B	6	NO	Sì, la b/a ha spontaneamente fatto notare alla coppia che "una volta" chiamava il PA con il suo nome intero, mentre adesso lo chiama papà. I coniugi, facilitati da questa domanda hanno così raccontato alla b/a i suoi primi anni di vita. La MN ha rivelato l'esistenza del padre biologico, spiegando che però lui non c'è perché "non era la persona giusta per la mamma e se n'è andato quando ancora eri in pancia". La b/a ha accolto positivamente la rivelazione, avvenuta in un clima di massima serenità e spontaneità	È a conoscenza della propria storia, sa di avere due papà e che acquisirà un secondo cognome.
#37	B	13	NO	Sì, è a conoscenza dell'esistenza del padre biologico ma non ne parla e se deve riferirsi a lui lo chiama "quello".	Sa che assumerà un secondo cognome. Considera PA "il suo vero papà" riconoscendo in lui una figura protettiva e sicura; esprime chiaramente il desiderio di sancire l'appartenenza a questa nuova famiglia che fin da subito l'ha accolto con grande affetto. E inserito molto bene in tutto il contesto familiare allargato.
#38	B	15	NO	Sì, lo chiama "ex papà". Manifesta durezza e rabbia nei suoi confronti dichiarando che per lei "non è stato un genitore". Afferma che PN ha reso la vita difficile a lei e alla madre per	Non accetta il dover mantenere il cognome del padre naturale perché le fa "venire dei brutti ricordi". Esprime senso di non appartenenza.


				via dei suoi comportamenti violenti, per questo prova odio e disprezzo.	
#39	B	9	1 (4 anni, frequentante la scuola materna)	Sì, sa di avere due papà ma ha poche informazioni e confuse. Emerge la difficoltà nel comprendere la spiegazione al motivo che ha portato il PN ad allontanarsi. Afferma di avere “due papà, uno quando ero piccola e uno adesso” e li identifica come papà 1 e papà 2.	Impaurita dall'idea di poter essere separata e allontanata dalla famiglia. Riconosce nel PA la figura paterna ma esprime difficoltà nel relazionarsi con lui, il quale appare ai suoi occhi come la figura normativa, ovvero quella che fa rispettare le regole.

LEGENDA GENOGRAMMI






Simboli



Relazioni affettive



Relazioni familiari



BIBLIOGRAFIA

- Barbagli M., Castiglioni M. e Dalla Zuanna G. (2003), *Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambiamenti*, Bologna, Il Mulino.
- Bauman Z. (2003), *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Bari, Editori Laterza.
- Bertotti T. (2012), *Bambini e famiglie in difficoltà. Teorie e metodi di intervento per assistenti sociali*, Roma, Carocci Editore.
- Bimbi F. e Trifiletti R. (2006), *Madri sole e nuove famiglie. Declinazioni inattese della genitorialità*, Roma, Edizioni Lavoro.
- Bini L. (2003), *Documentazione e Servizio Sociale. Manuale di scrittura per gli operatori*, Roma, Carocci Editore
- Cabras C. (2002), *A tutela della minore età. Questioni di psicologia giuridica*, Cagliari, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritano
- Cadoret A. (2008), *Genitori come gli altri. Omosessualità e genitorialità*, Milano, Feltrinelli Editore.
- Dal Pra Ponticelli M. (2005), *Dizionario di Servizio Sociale*, Roma, Carocci Editore.
- Dal Pra Ponticelli M. (1985), *I modelli teorici del Servizio Sociale*, Roma, Astrolabio-Ubaldini Editore.
- Di Nicola P. (2008), *Famiglia: sostantivo al plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del terzo millennio*, Milano, FrancoAngeli.
- Del Vecchio E. et al. (2013), *Family and Families*, Padova, Unipress.
- Donati P. (2013), *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore.
- Elmetti et al., (2013), *Diventare figli: la voce dei bambini nelle procedure di Adozione in casi particolari* in “New Childhood studies - Interdisciplinary journal of family studies”, XVIII, p. 114.
- Fadiga L., *L'Adozione. Una famiglia per chi non ce l'ha*, Bologna, Il Mulino, 2003
- Federico B. (2012), *Compendio di Diritto di Famiglia IX Edizione*, Napoli, Edizioni giuridiche Simone.
- Franchetti M. (2010), *La palestra del divenire. Piccolo manuale pratico dedicato a tutti gli aspiranti nonni adottivi*, Padova, coop. Sociale Città Invisibili.
- Galli J. e Viero F. (2005), *I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione*, Roma, Armando Editore.
- Giddens A. (2008), *La trasformazione dell'intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, Bologna, Il Mulino.

- Gui L. (2004), *Le sfide teoriche del Servizio Sociale. I fondamenti scientifici di una disciplina*, Roma, Carocci Editore.
- Malagoli Togliatti M. e Lubrano Lavadera A. (2002), *Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia*, Bologna, Il Mulino.
- Mazzoni S. (2002), *Nuove costellazioni familiari. Le famiglie ricomposte*, Milano, Giuffrè.
- Pieroni G. e Dal Pra Ponticelli M. (2005), *Introduzione al Servizio Sociale*, Roma, Carocci Editore.
- Salvini S. e De Rose A. (2001), *Rapporto sulla popolazione. L'Italia a 150 anni dall'Unità*, Bologna, Il Mulino.
- Saraceno C. e Naldini M. (2001), *Sociologia della famiglia*, Bologna, Il Mulino.
- Scabini E. e Cigoli V. (2000), *Il familiare. Legami, simboli e transizioni*, Milano, Raffaello Cortina
- Schützenberger A.A. (2004), *La sindrome degli antenati. Psicoterapia transgenerazionale e i legami nascosti nell'albero genealogico*, Roma, Di Renzo Editore.
- U.O. Equipe Adozioni (2007), *Atti del Convegno Regionale, Le frontiere dell'adozione nel rapporto fra pubblico e privato*, Padova.
- Veneto Adozioni (2008), *Guida per un'Adozione consapevole. Norme, Strumenti e Indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere*, Regione del Veneto.
- Vianello F. A. (2009), *Migrando sole. Legami transnazionali tra Ucraina e Italia*, Milano, FrancoAngeli.
- Zanatta A.L. (1997), *Le nuove famiglie. Felicità e rischi delle nuove scelte di vita*, Bologna, Il Mulino.

Normativa consultata

Atto Aziendale ULSS 16, 2007

Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”

Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di Adozione Internazionale

Legge 31 Dicembre 1998, n. 476

Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla L. 184/83 recante disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile”

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.